

CASA EDITRICE CESCHINA
VIA CASTELMORRONE, 15 MILANO

RECENTE PUBBLICAZIONE:

VINCENZO COSTANTINI

STORIA DELL'ARTE ITALIANA

Sino ad ora sono usciti:

- | | |
|---|-----------|
| Vol. 1°: Storia Antica | L. 1200.— |
| Vol. 2°: Dalle Catacombe al Gotico | L. 1600.— |
| Vol. 3°: Il Rinascimento (Quattrocento e
Cinquecento) | L. 3600.— |
| Vol. 4°: Dal Seicento all'Arte Contem-
poranea. (in corso di stampa) | |

TUTTI I VOLUMI SONO RICCAMENTE ILLUSTRATI

La più moderna, la più pratica Storia dell'Arte Italiana

Si possono spedire subito i volumi pubblicati e si prenota
quello in preparazione

ANNO IX - FASC. 1-4

GENNAIO- DICEMBRE 1947
pubblicato nel marzo 1949

EPIGRAPHICA

RIVISTA ITALIANA
DI EPIGRAFIA



MILANO - CASA EDITRICE CESCHINA - VIA CASTELMORRONE, 15

Pubblicazione trimestrale

Spedizione in abbonamento postale

DIPART. DI STORIA
UNIVERSITÀ - SASSARI

Per

Rev

EPIGRAPHICA

RIVISTA ITALIANA DI EPIGRAFIA

diretta da ARISTIDE CALDERINI

Esce in 4 fascicoli annuali

Direzione presso il prof. Aristide Calderini - Via Giustiniano, 1 - Milano
Amministr. presso la Casa Ed. Ceschina - Via Castelmorrone, 15 - Milano

PREZZO DEL PRESENTE FASCICOLO: Italia Lire 2000.-; Estero Lire 2500.-
(Annate arretrate Lire 1500)

SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO

R. BARTOCCINI, <i>Frammento di Legge romana rinvenuto a Taranto</i> (con 2 tavole fuori testo)	pag. 3
M. GUARDUCCI, <i>Appunti di cronologia cretese: La guerra del 114 av. Cr. fra Lato e Olunte</i>	" 32
A. PALESTRA, <i>Iscrizione latina su una "Columna militaria," rinvenuta a Robecco sul Naviglio</i>	" 36
L. ANTISERI, <i>Tre nuovi "Il. viri iure dicundo," di Spello</i>	" 40
A. BERGER, <i>C. C. C. A contribution to the latin terminology concerning Collegia</i>	" 44
G. M. BERSANETTI, <i>Note storico-epigrafiche</i>	" 56
A. LUSSANA, <i>Alcune osservazioni sulle pietre militari della Transpadana, della Venezia e della Liguria</i>	" 68
F. SPRATER, <i>Obergermanien zur Zeit des Kaisers Claudius</i>	" 81
L. DONADUZZI MARCON, <i>Le iscrizioni del Museo Moscardo di Verona</i>	" 90
V. TUSA, <i>Cippo romano iscritto rinvenuto a Rimini</i>	" 109
E. MANNI, <i>Note di epigrafia Gallieniana</i>	" 113
<i>Recensioni e cenni bibliografici:</i>	
KAN A. H., <i>Iuppiter Dolichenus. Sammlung der Inschriften und Bildwerke, mit einer Einleitung</i> (A. Calderini)	" 157
POPESCU DORIN, <i>Die frühe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen</i> (A. Calderini)	" 157
GORDON A. E., <i>Superlineate abbreviations in Latin inscriptions</i> (A. Calderini)	" 158
BATILE HUGUET PEDRO, <i>Pbro, Epigrafia latina</i> (A. Calderini)	" 159
<i>Indice generale della IX annata</i>	" 160

EPIGRAPHICA

RIVISTA ITALIANA
DI EPIGRAFIA.

ANNO NONO — GENN. — DIC. 1947

PUBBLICATO NEL MARZO 1949



UNIVERSITA' DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI STORIA
BIBLIOTECA

dono di _____
Prof. G. Fuorni

MILANO - CASA EDITRICE CESCHINA - VIA CASTELMORRONE, 15
Pubblicazione trimestrale Spedizione in abbonamento postale

32688

FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA

RINVENUTO A TARANTO

Il frammento d'iscrizione su tavola di bronzo, che qui viene illustrato, ha una sua piccola storia.

Esso, a quanto è risultato dalle dichiarazioni del custode Piepoli Francesco, della Soprintendenza alle Antichità di Taranto, che lo rinvenne, fu trovato in quella città il 20 novembre 1909, in via Nitti, nel tratto compreso tra le vie Mazzini e Oberdan, in occasione di lavori per la costruzione di una casa del Sig. Francesco Basile, al disotto di un pavimento romano a mosaico di influenza ellenistica (con pesci), che si distaccava per trasportarlo al Museo Nazionale.

Consegnato al Soprintendente del tempo, prof. Quintino Quagliati, egli non lo pubblicò ed io lo rinvenni fra le sue carte, quando, succedutogli nel 1933, dopo la sua morte, mi accinsi a riordinare gli archivi e i magazzini di quel Museo.

Resomi conto dell'importanza del documento, lo restaurai personalmente nella faccia iscritta, qua e là deturpata da incrostazioni di calcare commiste con deposizioni di carbonato di rame, e da allora non si è più alterato. Iniziato più tardi lo studio, ne avevo appena portato a termine il manoscritto, quando, per vicende di guerra, questo andò distrutto e così dovetti attendere che frammento e fotografie venissero tolti dai ricoveri in cui erano stati posti al sicuro dai bombardamenti, per tornare ad occupar-

mene. E voglio sperare che più nulla venga a ritardare questa mia comunicazione (1).

Il frammento (altezza massima cm. 19,7; lunghezza mass. cm. 22,6; alt. media delle lettere mm. 5; spessore della lamina mm. 5-6) conserva la fine di 26 righe di scrittura dell'angolo inferiore destro di una tavola bronzea, la cui larghezza, come vedremo, si può approssimativamente determinare, mentre meno sicura sarebbe ogni affermazione relativa all'altezza.

Sul margine destro si nota un'intacca, cui doveva adattarsi la testa piatta del rampino o arpioncino destinato a fissare la tavola ad una parete; è da supporre che nell'altezza ve ne fossero altre due o tre (2). Quindi è certo che essa era destinata ad essere esposta al pubblico ed è anzi probabile che lo fu realmente, e già questo dato di fatto ci permette di riconoscere in essa parte di un documento di carattere ufficiale, come ad esempio un decreto o una legge. Sul bordo inferiore del frammento è inciso un Γ. Se questo segno ha lo stesso valore, per quanto non lo stesso posto, dei numerali che si leggono su altri monumenti consimili ad indicare la successione delle varie tavole che li componevano (3), per facilitarne la collocazione ed evitare qualsiasi dubbio od errore da parte degli incaricati

(1) Desidero qui esprimere i miei ringraziamenti al Prof. Pietro De Francisci, che nel presente studio ha voluto confortarmi col suo cortese e autorevole parere, e al Prof. Mario Lauria dal quale, ancora a Bari, fui indotto ad occuparmi di questa iscrizione.

(2) Limitando i riferimenti anche ad un solo documento, che ha però la stessa provenienza del nostro, pure nella Lex municipii Tarentini si notano due fori rotondi all'altezza della 3ª linea e nello spazio libero subito sotto la fine del testo, praticativi per il passaggio dei chiodi destinati a fissarla alla parete.

(3) Sempre sulla Lex municipii Tarentini si legge in alto alla tavola un VIII, che ha tutta l'aria di essere di mano diversa da quella dell'incisore del testo e quindi aggiunto; sull'Acilia repetundarum un XI, sulla Rubria un IIII, sulla Cornelia de XX quaestoribus un VIII.

di tale bisogna, e se è lecito riconoscervi un'annotazione in greco, ammissibile trattandosi di Taranto, avremmo la 3ª tavola del testo cui questo frammento apparteneva.

Esaminando l'iscrizione dal punto di vista puramente esteriore, si rimane subito colpiti dalla fattura trasandata delle lettere, incise alla brava nel metallo a colpi di bulino, che hanno lasciato alla base delle stanghette dei caratteri una leggera sbavatura in rilievo. Nessuna delle tavole bronzee pervenuteci può esserle quindi paragonata, chè più o meno sono tutte curate nei loro caratteri, ad eccezione della *Lex agraria* e in minor misura della *Lex Osca* della *Tabula Bantina* (1), che sole si presentano molto simili alla nostra. Se poi procediamo ad una prima lettura di questa, si nota senz'altro che l'iscrizione è redatta con la ortografia e le forme grammaticali solitamente adottate nella redazione delle leggi romane, con qualche variante, però, rispetto ad altre, e, per restare nell'ambiente ove fu rinvenuta, anche alla stessa *Lex municipii Tarentini*, già edita (2).

(1) Per le leggi cui si fa più spesso riferimento in questo scritto, do qui di seguito l'elenco, con il richiamo, una volta per sempre, alla loro pubblicazione in RICCOBONO, *Fontes iuris romani antejustiniani*, parte, 1ª Leges, 2ª ed., Firenze 1941, o in GIRARD, *Textes de droit romain*, 6ª ed., Parigi 1937, o in BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*, 7ª ed., 1909, o nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*: Lex latina tabulae Bantinae, Ricc. p. 8; Lex Acilia repetundarum, id., p. 84; Lex Agraria, id., p. 138; Lex Julia municipalis (o Tabula Heracleensis), id., p. 140; Lex de Gallia Cisalpina (o Lex Rubria), id., p. 169; Lex coloniae Genetivae Juliae (o Ursonensis), id., p. 177; Lex municipii Salpensani, id., p. 202; Lex de piratis persequendis, id., p. 121; Lex Gabinia de Delo insula, CIL. 1, n. 2500; fragm. Aetolinum, Bruns n. 19; SC. de Bacchanalibus, Ricc., p. 240; SC. de Asclepiade Clazomenio socio, id., p. 255. Per le altre leggi citate, i riferimenti bibliografici sono dati volta per volta.

(2) V. SCIALOIA e G. DE PETRA, *Di un frammento di legge romana scoperta in Taranto*, in *Monum. ant. dei Lincei*, vol. VIº, 1896, pp. 405-442; V. SCIALOIA, in *Bull. Istit. di Diritto Romano* a. 9º, 1896, p. 1-22, 88; T. MOMMSEN, *Lex Municipii Tarentini*, in *Ephemeris Epigrafica*, vol. IX, 1903, p. 1-10 = *Ges. Schriften*, I, p. 148 segg.; CIL. 1² p. 475 n. 590; BRUNS, *op. cit.*, p. 120 ss.; E. G. HARDY, *Roman laws and Charters*, Oxford, 1914; p. 102 ss.; RICCOBONO, *op. cit.*, p. 166; A. ERNOUÏ, *Recueil de textes latins archaïques*, Parigi, 1947, p. 83 ss., 87 ss.

Così vi si trova:


e	per i	contenuo 23.
ei	" i	nom. sing. <i>quei</i> 7. 15. 20; <i>queique</i> 15. 17; <i>ma quei</i> 15. nom. plur. sempre <i>quei</i> 8. 17. 18. 22. dat. sing. <i>ioudicei</i> 18; <i>legei</i> 25. <i>ceivis</i> 7; <i>ceivitate</i> 16; <i>deicat</i> 12; <i>deicito</i> 21; <i>nisei</i> 11; <i>sei</i> 5; <i>utei</i> 12; 25.
ei	" ii	<i>eis</i> 9.
ei	" e	<i>nei</i> 6. 15; <i>neiquis</i> 25; <i>neive</i> 10 (bis). 11. 21.
i	" e	<i>nive</i> 21.
ie	" i	<i>siet</i> 16. 19.
o	" e	<i>advorsum</i> 10.
o	" u	<i>consoluerit</i> 15; <i>detolerint</i> 18; <i>nondinisq(ue)</i> 23.
oi	" ui	dat. sing. <i>hòic</i> 25.
ou	" u	<i>ioudicei</i> 18; <i>ioudices</i> 17; <i>ioudictum</i> 5; <i>iourarint</i> 22.
u	" e	<i>scribundum</i> 15.
u	" i	<i>maxume</i> 2.
gn	" n	<i>gnatis</i> 8.
l	" ll	<i>velet</i> 5; <i>Galtei</i> 11.
n	" m	<i>inperato</i> 10; <i>inperio</i> 7.
quo	" cu	<i>quom</i> 24.
s	" ss	<i>intercesurum</i> 20.
xs	" x	<i>fixsum</i> 19.

Solo in pochi casi manca l'interpunzione fra parola e parola, e una volta in fine di riga, dopo la sigla *l(ege)* 20. Da notarsi le due diverse forme di punteggiatura al termine delle righe 2 e 23.


Un solo nesso VE si nota nella parola *quei* 20, di cui va osservata anche la grafia della lettera *q*.

Normalmente abbreviate sono le indicazioni di magistrature: *cens(or)* 21 e *tr(ibunus) pl(ebis)* 26; oltre a queste e alle sigle della *sanctio*, due sole altre abbreviazioni: *ma]g(i)stratus* 6 e *nondinisq(ue)* 23.

Scorrendo ora il testo, il cui senso, come vedremo, è abbastanza chiaro, anche se molto lacunoso, si osserva che esso è scritto tutto di seguito, senza distinzione di capitoli



Facsimile del frammento di legge romana di Taranto.



Riproduzione fotografica del frammento di legge Romana di Taranto.

e senza capoversi, che pure si riscontrano in documenti del genere (1). Risalta quindi come un'eccezione il distacco che si nota al termine dell'ultima riga fra una serie di lettere puntate e un nesso di due coppie di lettere, nelle quali si legge TR. PL. Avremmo così il termine di una parte e appena l'inizio di un'altra, che doveva continuare nella tavola seguente.

Ma è tempo di offrire una prima trascrizione, per quanto possibile integrata e corredata di quei raffronti con passi e termini simili di altre leggi pervenuteci in testo epigrafico, che possano contribuire ad una migliore intelligenza della nostra (v. tavole).

- 1
 2 quous eorum opera maxume } (2)
 3 te omnium rerum (3)
 4 *militiae eis vacatio mu]nerisve esto atque aera milita-*
ria stipendiaque (4)
 5 *eis omnia merito sunto] iudicium Romae cer-*
tet sei Romae velet (5), ad quem

(1) Ad esempio nella menzionata lex Osca della Tabula Bantina.

(2) *quous eorum opera maxume*: frg. Clusinum, 5 (Bruns⁷ 25 c); Ac. rep. 76 (85). 78 (85).

(3) *omnium rerum*: Lex lat. tab. Bant. 13; Ac. rep. 73 (80).

(4) *militiae eis vacatio mu]nerisve esto atque aera militaria stipendiaque* [eis omnia merita sunto]; cf. Ac. rep. 77 (84) *militiaeque eis vacatio esto, aera stipendiaque omnia eis merita sunto*; id., 79 (86) [item ipsei filieisque nepotibusque ex filio] *eius militiae munerisque poplici in sua quousque civitate* [vacatio immunitasque esto]; Lex Urs. I, 4. 39; 5. 1-3 *liberisque eorum militiae munerisque publicae] vacatio sacro sanctius esto... [a]e[r]aque militaria ei omnia merita sunto*; epist. Oct. Caes. de Seleuco Nav., 23 (a. 713-724/41-30 = Ricc.², 55) και στρατίας λει]του[ργία]ς τε δημοσίας άπάσης πάρε] [σις έστο]; edict. Oct. triumv. de privilegiis veteranorum, 11 (a. 723/31 = Ricc.², 56) *liberi s[unto] militiae, muneribus publicis fu]ngend[i] vocat[i]o*.

(5) *iudicium Romae certet sei Romae velet*; cf. SC. de Asclep. 3 (a. 676/78) [ut eis leiberis postereis uxoribusve] *eorum ius et potestas sit, selve in patria suis legibus velint iudicio] certare selve apud magistratus* [nostros Italicis iudicibus...] *ubei velint utei tbei iudicium*

- 6 ma]g(istratus). ad quem de ea re aditum erit
facito (1), nei in eius
- 7 s]ed fraude sua (2) inperio inhiberi liceto (3).
Quei civis
- 8 Romanus non erit ipsei liber]isque eius nepo-
tibusque e[x] filio gnatis; quei eorum
- 9 quei ceiveis Romanei ex h(ac) l(ege) fient mi-
littiaeque eis vacatio esto, aera] militaria stipen-
diaque eis omnia merita sunt (4).
- 10] munus faciat neve inperato (5), neve advor-
sum provocationem (6)

de eis rebus fiat; Ac. rep. 86 ... de ea re eius [optio esto], utrum velit
vel in sua civitate...

(1) ma]g(istratus) ad quem de ea re aditum erit facito; cf. Lex agr. 30. 37. 93 mag(istratus) prove magistrato, quo de ea re in ious aditum erit; lex Urs. III, 5. 24 Ilvir quo de ea re in ius aditum erit, ius dicitio iudiciaque reddito; Lex Malac. LXV de iis (Ilviris) quicumque i(iure) d(icundo) p(rae)erit, ad quem de ea re in ius aditum erit, ita ius dicitio iudiciaque dato; id., LXIX; Lex Rubria I 15 quoquamque d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit; Lex Ant. de Termess. II 4 magistratus... quonia... de ea re in ious aditum erit, ita de ea re ious deicunt...; v. E. DE RUGGIERO, Diz. Epigr. ad v. iurisdicatio, col. 271.

(2) sed fraude sua; Ac. rep. 64. 69; Lex agr. 29 sed fraude sua facere liceto; id., 42.

(3) inperio inhiberi liceto; il contenuto di questa e della linea precedente può essere forse spiegato tenendo presente il capitolo dell'Ac. rep. 69-72 [iudicium nei quis impedit]. Sarà da considerare la possibilità che, al lume della frase riportata in principio, sia da modificare Ac. rep. 86 ha]bere liceto, in inhi]bere liceto,

(4) Si vedano i raffronti già fatti a pag. 7 nota 4 e si prenda visione, per una migliore comprensione di tutto il contesto, del capitolo De civitate danda, Ac. rep. 76 (83) e segg. Per la formula della discendenza vedasi anche Lex Julia et Papia Poppaea (Bruns⁷, 23); e Lex mun. Salp. 3.

(5) munus faciat neve inperato. Sul margine spezzato della lastra non appare alcuna traccia di lettera, che permetta di confortare la supposizione che anche la parola munus dovesse essere preceduta da neve. Dubbia è in ogni modo l'interpretazione di questa e della frase seguente.

(6) neve advorsum provocationem. Sembra si tratti della proibizione al magistrato di opporsi all'esercizio del diritto di provocatio ad populum Romanum da parte dell'accusatore latino. Oltre al capitolo dell'Ac. rep. 78 (85), intitolato appunto De provocation[e vocation]eque danda, si han-

- 11 ed]ucito (1), neve facito quo invitus eat nisei
tumultus Galici (2)
- 12 Italicive (?) causa is quei Romae inter pere-
greinos] ius deicat (3) is facito, utei socium no-
minisque Latini omnium (4)
- 13 in c]ontione (5) et apud senatum in sex mensi-
bus prioribus et in sex

no riferimenti a tale prerogativa, sempre nella stessa legge, nel contesto del capitolo sopra citato ei postea ad p(opulum) R(omanum) provocare liceto tamquam sei ceivis Romanus esset e in 88 Quoi ex h[ac] lege provo]catio erit esseve oportebit...

(1) ed]ucito. Per quanto non sia chiaro il rapporto fra questo verbo e ciò che segue, ed il significato esatto del periodo, credo di dover così integrare, mettendo in rapporto con Ac. rep. 6 in ious ed]ucito]; 8 [in ious educitor]; 9 in ious educitur; 19 in ious educito, e con Lex Rubria I, 10 quei in ius eductus erit.

(2) Per quanto non sembri che vi sia un rapporto preciso fra i due passi, si raffronti tuttavia il nostro con quello della Lex Urs. I, 2, 28 neve quis... invitum militem facito... nisi tumultus Italicis Gallicive causa.

(3) ... ius deicat: Ac. rep. 89 [praetor quei inter pe]regrinos ious [deicet...]; cf. Lex agr. 74 pr(aetor) quei inter ceives Romae ius de[icet]... frg. Ales. 18 (a. 705/49) d(e) e(a) r(e) ius dicat; lex Urs. III, 1. 30; quis in ea colonia ius dicat; lex Rubria 24 e 34 is quei Romae inter peregreinos ius deicet; id., 41 ... praefectusve d(e) e(a) r(e) ius ita deicat.

(4) socium nominisque Latini omnium; cf. SC. de Bacch. 7 ceivis Romanus neve nomen Latini neve socium quisquam; Ac. rep. 1 Quoi socium no]minisque Latini exterarumve nationum; id., 78 Sei quis eorum, quei [nominis Latini sunt...]; Lex agr. 21 (cf. 50) [civis] Romanus sociumve nominisque Latini; Lex de piratis perseq. (a. 653/101 = Ricc.³, 9) ἕως πολῖται Ῥωμαίων ἀγματοὶ τε ἐκ τῆς Ἰταλίας λατῖνοι τὰ τῆς ἑαυτῶν...

(5) in c]ontione et apud senatum in sex mensibus prioribus. I pochi casi in cui torna, nelle leggi epigrafiche note, un accenno alla contio sono Ac. rep. 15 facito recitentur in contione; id., 18 facito in contione recite[n]tur; id., 42 is praetor c]oram [iudicibus in contione pro rostris; Lex Urs. II, 3. 17... in contione palam. La limitazione di tempo, cui ne seguiva anche una seconda non agevolmente integrabile e comprensibile, mi fa pensare però che nel nostro testo si possa trattare piuttosto di una proibizione che di una autorizzazione a prendere la parola nei due consessi. La formula sarebbe così, nelle sanzioni, affine a quella della linea 21 (v. ivi).

- 14 *inc]isis* (1) *fictamque* (2) *apud forum unde de plano recte legi possitur* (3).
- 15 *q]uei id consoluerit, quique ad id scribendum aderit* (4), *queique*
- 16 *imper o soc o municip]io populo ceivitate regnove tota scripta apud forum siet* (5) et

(1) *inc]isis*: così integro in relazione all'*incisum* di l. 19.

(2) *fictamque* invece di *fixamque* (cf. linea 19), antica forma del verbo *figo*, come *confictus* per *confixus* da *configo*: Varr., *Rer. rust.*, III, 7, 4 *Sub ordines singulos tabulae fictae ut sint bipalmes, quo columbae utantur vestibulo ac prodeant*; Lucret., *De rer. nat.*, III, 3 *inque tuis nunc | ficta pedum pono pressis vestigia signis*; Scauro: *sagittis 'confictus*.

(3) cf. *Ac. rep.* 65. 66 *apud forum utei de plano recte legi possitur*; *Lex lul. mun.* 15-16 *idque aput forum... u(nde) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit)*; *Lex mun. Malac.* LI, 8-20; LXIII, 15 *ita ut d. p. r. l. p(ossint)*; *irg. leg. mun.*, 3 (di età incerta; Spagna, presso Cartegana = Girard^o, p. 124; Riccob.², 25) *u. d. p. r. l. p.*; C. XIV 2795 add. (da Gabii), l. 15 *hoc decretum post tres relationes (?) placuit in tabula aerea scribi et proponi in publico unde de plano recte legi possit* (la tavola a noi pervenuta è però di marmo). Nella *Lex de pirat. perseq.* 24-25 (Riccob.², cit.) il testo, greco, è ancora più esplicativo. Per un più rapido raffronto con quelli sopra citati, ne riporto la versione latina dalla stessa opera del Riccobono: *in tabulam aeneam epistulae incisae sunt, alioquin in lapide marmoreo vel etiam in albo* (inscribantur), *ut in uribus expositae sint vel in templo vel in foro palam, unde poterunt stantes legere aeque staturae homines qui volent*. Uno stratagemma inteso a eludere simili disposizioni ci riferisce Suetonio, *Calig.* XLI: *proposuit quidem legem, sed et minutissimis litteris et angustissimo loco, uti ne cui describere liceret*.

(4) cf. *SC. de Bacch.* 2 *sc(ribendo) arf(uerunt)*; *Senatus aucloritas*, 2. (Bruns², 45)... *scrib. adfuerunt*; *SCC. de ludis saecul.* I, 50 (Riccob.², 40) *scribundo adfuerunt*; id., II, 58 *eodemque die ibidem sc(ribundo) [id]em adfuer(unt)*.

(5) ...]o *populo ceivitate regnove tota scripta* (lex) *apud forum siet*; *Ac. rep.* 60 *regis populeive ceivisve sui nomine*; id., 63 *[aut] quouis regis populeive nomine*. L'integrazione della prima parola può essere forse suggerita dalla lettura della *Lex de pirat. perseq.* (Riccob.², cit.) ai paragrafi 6 *γράμματα πρὸς τοὺς δήμους πάντας, οἷς φιλία καὶ συμμαχία ἐστὶ...*; 21 *γράμματα πρὸς τοὺς δῆμους φίλους καὶ συμμαχούς ἀποστειλᾶτω καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐπάνω γεγραμμένους, ἰ quali re sono specificati al paragr. 8 καὶ πρὸς τὸν βασιλεῖα τὸν ἐν [τῇ ν]ήσῳ Κύπρωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς τὸν βασιλεῖα τὸν ἐν Ἀλεξανδρείαι καὶ Αἰγύπτωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς τὸν βασιλεῖα τὸν ἐν Κυρήνη βασι-*

- 17 *queiq]ue ex h(ac) l(ege) condemnatus erit* (1). *Quei ioudices in eam rem fuerint* (2)
- 18 *ad praeto]rem [quouis ex h(ac) l(ege) quaestio erit?]* (3) *quei eius nomen detolerint* (4), *palam ioudicei in singulos*
- 19 *condem]narit, in tabula ahenea incisum sub rostris facito fixsum siet* (5).
- 20 *iouranto neque sese advorsum h(anc) l(egem) facturum scientem d(olo) m(alo), neque sese facturum] neque intercesurum esse, q(uo) h(ac) l(ege) minus setiusve fiat* (6). *Quei ex h(ac) l(ege)*

λεύοντα καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐν Σύριαι βασιλεύον[τας... Ad essi si aggiungono 22 καὶ τοῦτου τοῦ νόμου ἀντίγραφον ἀποστειλᾶτω πρὸς τε τὰς πόλεις καὶ πολι]τείας (civitates et respublicas) πρὸς οὓς κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἀποστελλεῖν δεῖ... Detta integrazione potrebbe essere quindi *armorum soc]io*, se pure non sia il caso di pensare ad *imper]io*, come potrebbero suggerire le linee 12-13 della *Lex Gabinia de Delo insula* (a. 696 / 58, CIL. I^o, n. 2500) *quae insula post hominum me[m]oriam omnium] regum ceivitatium nationumque imperieis sacra leib]era immunis fuit*, o più semplicemente, con diretto riferimento all'Italia, = *municip]io*.

(1) *queiq]ue ex h(ac) l(ege) condemnatus erit*; *Lex lat. tab. Bant.* 2, 11 *sei condemnatus erit*; *Ac. rep.* 7 (cf. 11; 16; 23) *quei... ioudicio condemnatus erit*; 56 (cf. 57; 58; 63) *quei ex h. l. condemnatus erit*.

(2) cf. *Ac. rep.* 11 *qu]ei ex h. l. iudex in eam rem erit*; 36 *ioudices, quaei in eam rem erunt*; 44 *ioudices quaei ex h. l. in eam rem erunt*.

(3) Nella tavola, *ad praeto]rem de eius*. È evidente qui un errore ed un'omissione; secondo *Ac. rep.* 78 (85), ritengo debba intendersi *ad praetorem quouis ex h. l. quaestio erit*.

(4) Vedi *Ac. rep.* 78 *tum quei eius nomen detolerit*. Si confronti con i paragrafi 25 e 76 della stessa legge.

(5) La prescrizione appare già in *SC. de Bacch.* 26 *in tabulam aeneam inceideretis... utei que eam figier ioubeatis*; ed è comune nei diplomi militari: CIL. XVI *Diplomata militaria ex constitutionibus imperatorum de civitate et conubio militum veteranorumque expressa*, 1936, cap. X, p. 196 s.: *Subscriptio. Loci constitutionum fixarum*; per altri diplomi militari v. *Eph. Ep.*, IX, 9053-9056; *Bulletin arch. du Comité*, 1936-37, p. 147. Si noti ancora *Ordo salutationis sportularumque prov. Numidiae* 5, (Bruns², 103) *at perpetui[fl]atis memoriam aere incisus*; *SC. de Asclep.* 25 *πίνακα χαλκοῦν*; v. pag. 10, nota 3.

(6) Il testo delle linee 20-22 ritorna, con varianti trascurabili, nella *Lex lat. tab. Bant.* 18 segg. Si veda però anche *Ac. rep.*, 70 *quo] minus setiusve fiat iudiceturve*; *Lex Gabinia de Delo ins.* (CIL. I^o, cit.) 34-35

- 21 *non iouraverit, is magistratum imperiumve nei petito nei gerito nei habeto, neve in senatu sententi]am deicito (1), nive quis sinito, neve eum cens(or) in senatum legito (2).*
- 22 *Quei ex h(ac) l(ege) ioudicaverit, is facito apud q(uaestorem) urb(anum) eius quei ita iourarit nomen perscriptum siet; quaestorque ea nomina acci]pito, et eos, quei ex h(ac) l(ege) apud se iourarint, facito in tabulis*
- 23 *publiceis (3) perscribat h(anc)] l(egem) trinum nundinum (4) contenuo palam prodixerit (5), nondinisq(ue)*
- 24 *. prosc]ripta propositaque apud forum fuerit (6). Quom res prolatae (7)*

interced[ere quo minu]s setiusve d(e) e(a) r(e) i]udicetur si]ve iudicium [stat liceto.

(1) *is magistratum imperiumve nei petito* ecc. Analoghe disposizioni si ritrovano in statuti municipali, per casi di sopravvenuta indegnità. Lex Iul. mun. 94 s. (cf. 90) *Neve quis... I]vir(atum) aliumve quem mag(istratum) petito neve capito neve gerito neve habeto, neve ibei senator neve decurio neve conscriptus esto, neve sententiam dicit; lex Urs. 24 segg. Isque decurio... postea decurio ne esto neve in decurionibus sententiam dicit neve I]vir(atum) neve aedilitatem petito...; cf. Lex mun. Tarent. 26. 27* *que]que in municipio Tarentino in senatu sententiam deixerit...*

(2) Lex lat. tab. Bant. 6 *mag(istratus) que]quomque comitia conciliumve habebit, eum suffragium ferre nei sinito [neve eum censor in senatum legito neve in senatu] relinquit.*

(3) Lex lat. tab. Bant. 30 *u]ti in taboleis pop]liceis; Lex mun. Tarent. 20* *i]dque in [tabul]eis publiceis scriptum sit facito; Ac. rep. 58* *quaestor accipito. et in taboleis pop]liceis scriptum habeto; SC. de Aphrodisiensibus 40 (a. 712/42 = Riccob.², p. 269) ἂ ὑμᾶς βούλομαι ἐν τοῖς δημοσίοις τοῖς παρ' ὑμῶν γράμμασιν (= in tabulas vestras) ἐντάξαι.*

(4) SC. de Bacch. 23 *ne minus trinum noundinum; Lex lat. tab. Bant. 31, tr]inum noundin]um...*

(5) Lex Urs. II, 3, 18 *palam luci nundinis in forum.*

(6) Ac. rep. 65 *Quei] praetor ex hac lege... prodeixerit... apud forum palam... [prosc]ripta propositaque habeat...; id., 38* *Quei (iudices) ita apud se iourarint eorum nomina is pretor facito in contione [r]ecitentur, prosc]ripta propositaque palam apud forum habeto; Lex Malac. LXIII, 14 in tabulas communes... referantur facito et proposita habeto...; Lex metalli Vipascensis 15 (Riccob.², p. 502) continuo triduo in foro frequentissimo loco propositam habeto.*

(7) Oratio Claudii de aetate recuperatorum, ecc. II, 4 (Bruns², 53) *ut etiam prolatis rebus.*

- 25 *. facito utei tota cite]tur (1). Hoic legei fraudem neiq]uis (2)*
- 26 *faciat i]lemque teneto (3) s(i) s(acrum) s(anctum) e(st) q(uod) n(on) i(ure) s(it) r(ogatum) e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur) (4). Tr(ibunus) pl(ebis) (5)*

Cercando ora di venire ad una interpretazione del testo, sia pure per sommi capi, e ad una possibile sua identificazione con l'ausilio del materiale sopra raccolto, devo cominciare col confessare di non essere riuscito a trarre un nesso convincente dai pochi resti della 1^a riga, che potrebbe contenere anche delle abbreviazioni, per me però non chiare.

Nella 2^a riga, considerato il posto che le parole superstite *quo]us eorum opera maxume* occupano di solito in altri contesti, esse non dovrebbero costituire fine di frase; contrasterebbe quindi con tale constatazione il segno d'in-

(1) *cite]tur*. Voce nuova per questo genere di documenti. Come termine tecnico dei banditori fa pensare che anche a costoro si ricorresse per una vasta diffusione della legge, specialmente in occasione dei mercati, *nundinis*.

(2) Lex mun. Tarent. 30 *quo hoic legei fraudem f]axit; Lex de pirat. perseq. C 16* *μήτε τις ποιῆτω, ἢ ε]πι]ρος ὁ νόμος κατὰ παρῴρσειν ἄκυρωσῆ (= neve quis facito, quo fraus huic legi fiat).*

(3) Lex Iul. munic. 161 *item t]eneto*.

(4) Prob., lill. sing. 3, 13; cf. Cic. pro Balbo, 14, 33. La stessa *sanctio* in lex Gabinia de Delo ins., 36. Più frequente la redazione meno estesa; Ac. rep. 78 *eius h. l. n. r.]; nihilum rogato; Lex agr. 13 ex h. l. n. r(ogatur); 34. 36. 87. 89 eius h. l. n. r.]; e così pure in frg. Atest. 5. 20; Lex Ant. de Termess. II, 30 (a. 683/71 = Riccob.², p. 135); Lex Rubria II, 20; Lex Iul. mun. 52. 65. 67. 76. 79. 82. 158; Lex Urs. III, 2, 28; Lex Quinctia de aquaeduct. 48. 60 (a. 745/7 = Riccob.², p. 152); frg. Tudertinum (Bruns², 32).*

(5) È la sigla costantemente usata tutte le numerosissime volte che la magistratura di *tribunus plebis* è citata nelle iscrizioni epigrafiche di carattere giuridico, così come in qualsiasi altra romana, sia essa onorifica, privata o di altro genere. L'identica sigla TR. PL. si ritrova anche nella legge Osca della tavola Bantina, 30, ad indicare, senza dubbio, una magistratura locale, analoga a quella esistente in Roma, e con molta probabilità foggiate su di essa.

terpunzione che si nota al termine della linea, a meno che, cosa però un po' difficile, non si debba dubitare della reale natura di tal segno e pensare ad un'altra sua interpretazione.

Il disposto della linea 4^a, in cui leggo *munerisve esto atque aera militaria stipendiaque*, ritorna, con formula più ampia, alle linee 9-11. L'uno e l'altro passo contengono disposizioni relative a benefici di esenzione (*vacatio*) dal *munus publicum* e dal servizio militare — questo con la sola eccezione del *tumultus Galicus* — concessi a cittadini e peregrini in particolari circostanze che poi esamineremo; nel caso nostro sembra aggiungersi anche la facoltà di adire il tribunale di Roma — l. 5 —.

Alla linea 12 la menzione dei *Socii* e del *nomen Latinum* costituisce un primo elemento utile per fissare la cronologia di questa nostra legge, anteriore senz'altro al 664/90 av. Cr., inizio della guerra sociale, che a sua conclusione vide Italici e Latini iscritti fra i cives Romani.

Non conosciute da altre fonti sono le prescrizioni della linea 13, riferentisi ad azioni che presumibilmente dovevano esplicarsi nella *contio* e presso il senato, ma, a quanto pare, almeno per il secondo caso, con certe limitazioni nel tempo, che è però difficile dire in che cosa consistessero, per la mancanza di altre testimonianze del genere.

Seguono — l. 14 — le norme per la 1^a affissione nel fóro delle tavole recanti i nomi di coloro cui si riferivano i provvedimenti precedenti, convalidati inoltre dai nomi di chi li aveva deliberati e di chi aveva presenziato alla loro trascrizione.

L'affissione, a quanto appare, doveva effettuarsi fin nelle più lontane contrade, sì da comprendervi — l. 16 — tutti i popoli, le città e i regni con i quali Roma era politicamente legata e che evidentemente erano interessati alla promulgazione di questa legge.

Ai benefici di cui sopra fanno riscontro, invece, le sanzioni previste per il condannato in base alla legge stessa, ed anche per costui si prescrive — ll. 17, 19 — che il suo nome sia reso di pubblico dominio, inciso su tavola di bronzo affissa sotto i rostri e cioè proprio sotto la tribuna dalla

quale si discutevano e proclamavano i più importanti provvedimenti di Stato.

Che si tratti anche nel nostro caso di atto legislativo di eccezionale importanza lo comprovano pure le norme successive — ll. 20, 21 —, che prescrivono l'obbligo per i magistrati e per i senatori, dietro giuramento, di nulla fare in contrario a quanto la legge contiene, o per attenuarne l'azione, e, ove non giurino, le sanzioni previste contro di essi, che vanno dalla ineleggibilità alla rimozione dalle cariche, alla proibizione di *sententiam dicere* nel senato e di esservi eletto. A complemento di tale disposizione, ordina invece — ll. 22, 23 — l'iscrizione negli atti pubblici dei nomi di coloro che hanno prestato giuramento.

Nelle ultime quattro righe, costituenti la *sanctio* vera e propria, sembra infine che fosse ordinata la comunicazione della legge per *trinum nundinum* (cioè per un periodo di tempo minimo di 17 giorni, o secondo altri di 24 (1), nei centri di mercato (*nundinae*), forse anche a mezzo di banditori (*facito uti tota citetur*), affinché la sua conoscenza fosse il più possibile vasta e ogni infrazione ad essa fosse perciò evitata.

La *sanctio* si conclude con la formula più ampia, un tempo nota soltanto per la testimonianza di Probo, e poi quasi contemporaneamente pervenutaci in due testi epigrafici, con la *Lex Gabinia* prima, ed ora con la nostra. Con detta formula resta attestato che in entrambi i casi si tratta di leggi *rogatae* munite di clausola legale di riserva rispetto alle norme *sacrosanctae*.

Ma il testo non finisce qui, chè anzi l'interesse per esso può dirsi trovi nuovo alimento proprio a questo punto. Come si è già notato, con un distacco tale dall'ultima lettera della *sanctio* da non ammettere il dubbio che possano far parte di essa, così come notasi nella *Lex agraria*, due gruppi di due lettere, TR(*ibunus*) PL(*ebis*), divise da un punto, ci permettono di ritenere che qui cominciasse un nuovo

(1) G. ROTONDI, *Leges populi romani*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. IX, parte I^a, 1912, estratto p. 125 e p. 130.

capitolo. Confrontando con gli altri documenti simili, troviamo che lo stesso inizio di un nuovo capitolo col titolo puro e semplice di una magistratura si ha per due volte — (5)23 e (6)28 — nella Lex Osca della tavola Bantina e anche qui con un lieve distacco dalla fine del capitolo precedente. Nella Lex latina della stessa tavola il capoverso (2)7 inizia invece [*Sei tr. pl.*]; ma si tratta di integrazione, e il *Sei* potrebbe non esserci stato nell'originale, così come il Mommsen, di cui sono i supplementi, lo omise al principio del capo (3)14.

Ritornando alla disamina che potremmo dire esteriore del nostro frammento, siamo ora in grado di stabilire con una certa approssimazione anche la larghezza massima della colonna, e quindi delle tavole bronzee su cui era incisa la nostra legge, e ciò in grazia delle linee 19-21 della Lex latina Bantina. Esse ci hanno infatti consentito di integrare le linee 21-22 della nostra e di conseguenza di calcolare quanto press'a poco è andato perduto di essa. Trascrivendo dunque tali linee con caratteri imitati da quelli epigrafici e aggiungendo uno spazio sia pur minimo per il margine sinistro si ha una larghezza totale di cm. 50-52; il frammento rappresenta quindi, in corrispondenza della sua massima ampiezza, un poco più dei 4/10 della lastra completa. Secondo i calcoli fatti dai rispettivi editori, la Lex Acilia epigrafica ha un'altezza di circa cm. 80 e la larghezza dell'intero testo avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai due metri. Altezza e larghezza simili avrebbe avuto anche la Lex latina Bantina. Se la lettera Γ che si legge a piè del nostro frammento sta, come noi riteniamo, ad indicare che essa è la terza dell'intero testo, questo, attenendoci alle misure dell'Acilia e della Bantina, sarebbe terminato con una quarta ed ultima lastra bronzea. Data poi la supposta lunghezza di circa due metri, ogni tavola avrebbe di conseguenza contenuto una sola colonna di testo.

Concludendo così l'analisi del documento in esame, vediamo ora se è possibile stabilirne la natura, attribuirgli una paternità e fissarne la data.

Per quanto mutila, della nostra tavola ci sono stati con-

servati alcuni tratti non privi d'interesse. Dalla loro lettura noi abbiamo infatti potuto dedurre innanzi tutto, che, in base a questa legge, potevano esservi dei condannati — ll. 17 e 19 —, ma al tempo stesso dei beneficiati con privilegi di notevole importanza, quali la *vacatio muneris et militiae*, estensibile ai figli e ai figli dei figli. Una sola eccezione è prevista, in caso di guerra esterna (*tumultus Galicus*); la frammentarietà del documento non ci permette di considerare positivamente o meno l'eventualità, del resto non improbabile, che fosse menzionato, all'inizio della linea seguente, anche il caso del *tumultus Italicus*, cioè della guerra all'interno (1). A tali benefici si aggiungeva poi la facoltà di adire, in caso di giudizio, il tribunale che più convenisse al neo cittadino, non escluso quello di Roma; appare quindi subito evidente che si tratta di vantaggi che sorpassano il valore di quelli talvolta riconosciuti, ad esempio, a magistrature e a sacerdoti ordinari. Anche se non ci soccorressero documenti simili, fra i quali primeggiano i frammenti epigrafici della Lex Acilia, una vasta letteratura antica ci permetterebbe di identificare siffatte concessioni con quelle elargite in via eccezionale ai peregrini, che, avendo elevato accusa *de repetundis* contro magistrati o senatori romani, o contro chiunque fosse investito di una funzione che potesse essere

(1) Cic., *Philipp.*, VIII, 1, 2: «*Belli nomen ponendum quidem in sententia non putabant: tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum, sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta, ut maior timor oriatur? unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticum, tumultum Gallorum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum tumultum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest, quod bello vacationes valent, tumultu non valent*»; *ibid.*, V, 19, 53: «*vacationem militiae ipsis [militibus veteranis] liberisque eorum esse placere extra tumultum Gallicum Italicumque*». Vedasi pure, oltre al già citato passo della Lex Urs. p. 9 nota 2, PLUT., *Camill.*, 41, 8: «*οὗτο δ' οὖν ὁ φόβος ἦν ἰσχυρός, ὥστε πείσσαι νόμον, ἀφεῖσθαι τοὺς ἱερεῖς στρατείας χωρὶς ἂν μὴ Γαλατικὸς πόλεμος*»; *ID.*, *Marcell.*, 3. Cf. MOMMSEN, *Dr. publ. rom.*, VI, 1, p. 273, nota 4; p. 274 n. 2; ROTONDI, *op. cit.*, p. 215 *Lex de vacatione militiae* (post. 264/490).

assimilata ad una magistratura, e persino contro i figli di magistrati o senatori, l'avesse vista accolta e provata, con la conseguente condanna dell'imputato.

Stando così le cose, la legge non rientra fra le disposizioni di carattere limitato, ambientale od occasionale, ma assume il più importante ruolo di provvedimento di eccezione, di vasta risonanza in tutto il mondo comunque legato alle sorti di Roma. E il nostro frammento, a quanto pare, ci dà conferma di questo presupposto, avendo conservato la disposizione relativa alla diffusione della legge in tutte le piazze pubbliche non solo dei paesi facenti direttamente parte dello stato Romano (per quanto in realtà questa indicazione non ci sia pervenuta, ma la si possa desumere dalle norme seguenti, relative alla promulgazione nei mercati — *nundinae* — degli atti procedurali), ma addirittura presso i popoli, le *civitates* e i regni (1), sudditi, associati, alleati, protetti, o per qualsiasi altro legame o motivo interessati alla conoscenza diretta di siffatta speciale legislazione, che essi soprattutto riguardava e tutelava.

Resta dunque confermato che si tratta di una legge regolarmente presentata da un magistrato romano, discussa e *rogata* nei comizi, intesa a combattere e reprimere il *repetundarum crimen*.

Ammesso quindi il carattere non comune di questa legge, è da ricercare se essa presenti qualche elemento atto ad identificarla. Abbiamo già detto che essa è senz'altro da assegnarsi ad epoca anteriore alla guerra sociale: il campo rimane così naturalmente ristretto, e le ipotesi che al riguardo si possono fare sono molto facilitate. Un probabile aiuto ci potrebbe forse venire dai caratteri con cui è incisa la legge. Essi, abbiamo visto, sono quanto mai trascurati e affrettati. Se si considera la cura e direi quasi la venerazione di cui gli antichi circondavano tale specie di atti pubblici, dimostrata da quasi tutti i documenti pervenuti, il fatto non può fare a meno di richiamare la nostra attenzione. Caso

(1) Per i regna v. ARANCIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, III ed., 1942, p. 113 ss.; per le *civitates*, *ibid.*, p. 113. 115.

non frequente, Taranto ci ha restituito, con questo, due frammenti di leggi: il primo di essi, in ordine di tempo di rinvenimento, la cosiddetta *Lex Tarentina*, era stato tracciato con lettere minute ma regolarmente incise in buoni caratteri chiusi, con le curve ben condotte; l'odierno invece è tutto l'opposto. Esclusa una inammissibile trascuratezza dei committenti o dell'esecutore, bisogna pensare che ciò sia dipeso da qualche causa speciale. Ora appunto, si è già detto, altri due esempi noi conosciamo di simile faciloneria e, per uno di essi, forse anche più evidente. A tergo delle tavole recanti il testo della *Lex Acilia* fu poi incisa la *Lex agraria*. È vero che non si conosce esattamente l'origine di tali frammenti, e che nessuno dei suoi editori, anche i più antichi, ha mai fatto il minimo accenno ad una provenienza diversa da Roma, dove essi furono sempre visti e studiati, ma, col Mommsen (1), possiamo senz'altro ammettere che non nell'Urbe essi siano stati rinvenuti, ma, dato anche l'argomento di entrambe le leggi, incise sulla stessa tavola, in qualcuna delle *civitates foederatae* (2). In ogni modo non si può non rimanere colpiti dal fatto che, per pubblicare una legge, sia pure in una città di provincia, non si sia trovato di meglio che rovesciare le tavole di un'altra precedente, evidentemente caduta in disuso perchè abrogata, senza nemmeno lisciare la nuova superficie, rimasta scabra, così come era uscita dalla fusione, e incidervi il nuovo testo con caratteri altrettanto sciatti e affrettatamente tracciati di quelli della nostra.

(1) *Ges. Schriften*, vol. I, p. 1.

(2) Non è possibile pensare che le leggi fossero inviate da Roma già incise su tavole di bronzo, come alcuni autori suppongono; si sarebbe trattato in certi casi di un'impresa invero ardua. D'altra parte nello stesso testo delle leggi epigrafiche è spesso conservata la disposizione data per la loro riproduzione nel bronzo o nel marmo, onde essere esposte nei luoghi più frequentati delle città. Solo così possono spiegarsi, ad esempio, gli errori riscontrati in alcune di queste iscrizioni, come nella *Lex Tarentina* e nella nostra, e persino nella *lex Osca* della *Tabula Bantina*, dovuti, forse, nei primi due casi alla scarsa conoscenza del latino da parte degli incisori greci e nel terzo all'ignoranza, in chi incise, delle norme per la trascrizione della propria lingua in caratteri latini.

La stessa particolarità l'osserviamo nella tavola Bantina, anch'essa adoperata dalle due parti: ben levigata sulla faccia della Lex latina e quivi curata nel ductus delle lettere, mentre la Lex osca è stesa su una superficie scabra e rozza, con una rigonfiatura longitudinale mediana, derivante dalla giuntura di due tavolette originali, così che l'incisore fu obbligato a scrivere su due colonne, con lettere più minute dell'altro testo e le parole tutte di seguito, distinte con punti frapposti; particolari che inducono uno dei suoi illustratori a concludere per una minore anzianità della lex osca (81-70 av. Cr.) rispetto alla latina (1).

Di una tale anomalia della Lex agraria, della nostra, e della Bantina, che appaiono, sotto tale aspetto, singolarmente imparentate, si può dare forse anche una spiegazione. La Lex agraria appartiene, è noto, alla fase conclusiva di quell'agitato tragico periodo della storia di Roma, che va sotto il nome dei Gracchi, e sembra quasi, anche sotto il suo aspetto materiale, rifletterne il carattere tumultuario, che rivalità, sommosse e sanguinose reazioni impressero anche alla legislazione di quel periodo. Si direbbe quasi che nelle stesse parole affrettatamente incise, alla brava, si rifletta il precipitoso succedersi degli eventi di quell'epoca e la consapevolezza nei contemporanei della precarietà di tali atti. Per la Bantina, la necessità di organizzare rapidamente, alla periferia, la giustizia civile e penale secondo il modello romano, in conseguenza dell'avvenuta parificazione dei diritti civili e politici fra Latini e Italici. Può invocarsi, anche per la nostra, una situazione analoga, o almeno tale da giustificare la sua sciatta esecuzione? È quanto ora vedremo.

Ferma restando, come ormai fuori discussione, la data comunemente assegnata alla *Lex Acilia de repetundis* (631-632/123-122 av. Cr.), che sostituì la *Calpurnia* del 605/149 e la *Junia* (605-631/149-123), abbiamo notizia di altri provvedimenti legislativi del genere (2): la *Lex Servilia*, pro-

(1) M. ZOTTA, *Sul diritto pubblico e privato di Bantia*, in *Atti del R. Istituto Veneto Scienze Lett. Arti*, t. XCVIII, p. II^a, 1938-39, p. 379 s.

(2) MOMMSEN, *Ges. Schrift.*, vol. I, p. 16 ss.: *Lex repetundarum*.

babilmente plebiscito del tribuno C. Servilius Glaucia, il giurista demagogo amico di Mario, cui fecero poi seguito, in ordine di tempo, ad opera di Silla e di Cesare, la *Cornelia de repetundis* e la *Julia de pecuniis repetundis*. Escludendo queste due ultime, come troppo recenti, in considerazione delle caratteristiche epigrafiche del frammento in oggetto, la nostra attenzione è indotta a fermarsi su quella precedente, la Lex Servilia.

Di essa si conoscono alcune particolarità, tramandateci dagli scrittori presso i quali se ne trova menzione. Secondo essi la nuova legge, rispetto alle precedenti, prescriveva

1) che il condannato, in base alle norme in essa contenute, non potesse *in contione orationem habere* (1);

2) l'infamia del condannato con l'esclusione dai diritti politici (2);

3) che l'azione di *repetitio* del denaro rubato fosse estesa presso i terzi, *ad quos ea pecunia quam is ceperit, qui damnatus sit, pervenerit*, nel caso in cui fosse provata

(1) *Rhet. ad Heronn.*, I, 11, 20: «*Ex contrariis legibus controversia constat, quum alia lex jubet aut permittit, alia vetat quippiam fieri, hoc modo: lex vetat eum qui de pecuniis repetundis damnatus sit, in contione orationem habere; altera lex jubet...*» Il MOMMSEN, *Droit pénal rom.*, vol. III, p. 29, nota 3, ritiene che la prima lex non possa essere che la Servilia, in considerazione dell'epoca in cui l'opera alla quale appartiene il passo ora citato fu redatta.

(2) Il MOMMSEN (vedi nota precedente) osservava inoltre che una interdizione del genere sopra indicato doveva evidentemente appartenere ad una serie di provvedimenti affini a quelli previsti, per altro ambiente, nella Lex lat. tab. Bant. 19 (cf. *Dr. publ. rom.*, vol. I, p. 229) e che non era improbabile vi si contemplasse anche l'esclusione dal Senato. Ciò appare infatti oggi confermato dal nostro frammento (v. p. 21 note 1-2). Si rammenti che, invece, il console L. Lentulo dell'anno 598/156, anche dopo una condanna per concussione (in forza di una lex Caecilia? — v. ROTONDI, *op. cit.*, p. 289), fu eletto censore nel 607/147; (VAL. MAX., VI, 9, 10). Appunto per l'inasprimento delle pene in essa previste, la legge Servilia di Glaucia sarebbe stata definita *acerbissima* da Cicerone (*pro Balb.*, 24, 54; E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, p. IV: Il diritto e il processo penale, in *Mem. Acc. Sc. Bologna, Classe Sc. mor.*, 1919, p. 45).

l'insolvibilità del condannato o al fine di procurare la somma ad esso eventualmente mancante (1);

4) che un doppio dibattito avesse luogo *in diem tertium sive perendinum*, sostituendo cioè la *comperendinatio* alla *ampliatio* della legislazione precedente (2).

Non appare certo quanto alcuni vorrebbero sostenere, che la Lex Servilia avrebbe limitato ai soli Latini la concessione della cittadinanza per i denunciatori le cui accuse fossero risultate fondate, a modifica dell'Acilia, che la prevedeva invece anche per tutti i peregrini (3).

(1) CIC., *pro Rab. post.*, 4, 8, 9, (cf. 13, 37): «*Jubet lex Julia persequi ab iis ad quos pecunia, quam is ceperit, qui damnatus sit, pervenerit... sin hoc totidem verbis translatum caput est, quot fuit non modo in Cornelia, sed etiam ante in lege Servilia*».

(2) CIC., *in Verr.*, I, 1, 9, 26: «*Verum, ut opinor, Glaucia primus tulit ut comperendinaretur reus; antea vel iudicari primo poterat, vel amplius pronuntiari. Utrum igitur putas legem molliorem? Opinor illam veterem, qua vel cito absolvi, vel tarde condemnari licebat. Ego tibi illam Aciliam legem restituo, qua lege multi semel accusati, semel dicti causa, semel auditis testibus condemnati sunt, nequaquam tam manifestis neque tantis criminibus, quantis tu convinceris. Puta te non hac tam atroci, sed illa mitissima causam dicere*»; PSEUDASCON., *in Verr.*, p. 164 Or.: «*ante legem Glauciam (sic) de comperendinatione aut statim sententia dicebatur, si absolvendus esset reus aut "amplius", pronuntiabatur, si videretur esse damnandus, cum discissent iudices, "non liquet", hoc est "obscura causa est",*». Cf. *ibid.*, pp. 149, 165.

(3) CIC., *pro Balb.*, 23, 53: «*Quo modo L. Cossinius Tiburs... damnato T. Caelio, quo modo ex eadem civitate T. Coponius... damnato C. Masone civis Romanus est factus?*»; *ibid.*, 24, 54: «*Quo si acerbissima lege Servilia principes viri ac gravissimi et sapientissimi cives hanc Latinis, id est foederatis, viam ad civitatem populi iussu patere passi sunt, neque ius est hoc reprehensum Licinia et Mucia lege, cum praesertim genus ipsum accusationis et nomen [et] eius modi proemium quod nemo adsequi posset nisi ex senatoris calamitate neque senatori neque bono cuiquam nimis iucundum esse posset, dubitandum fuit quin, quo in genere iudicum proemia rata essent, in eodem iudicia imperatorum volerent? Num fundos igitur factos populos Latinos arbitramur aut Serviliae legi aut ceteris quibus Latinis hominibus erat propositum aliqua ex re proemium civitatis?*»; J. N. MADVIG, *Opuscula academica*, 2^a ed., 1887, p. 221 ss.; cf. MOMMSEN, *Ges. Schrift.*, vol. I, p. 61 (LXXVI). Non mi sembra però che le parole di Cicerone possano portare a conclu-

Da notare infine che la Servilia, insistendo nell'atteggiamento antisensoriale della legislazione graccana, confermava ai cavalieri *equo publico* il privilegio, già riconosciuto loro dalla Lex Sempronia iudiciaria del 632/122, di costituire l'albo dei giudici dei tribunali permanenti (*quaestiones*) e specialmente del più importante di essi, la *quaestio repetundarum*, o quanto meno di entrarvi in numero rilevante accanto a quello proporzionalmente falciato dei senatori (1).

È noto che, delle clausole suddette, e specialmente della 4^a, non vi è traccia sui frammenti a noi pervenuti della Lex Acilia; si ritenne tuttavia fin dal Sigonio (2), e poi dal Klenze (3), e per ultimo dal Carcopino (4), cui si è però opposto il Gelzer (5), che questi appartenessero invece alla Servilia, e come tali fossero databili fra il 108 e il 103.

Nè basta, chè la controversia si è alimentata in seguito di altre ipotesi, fondate su più o meno sottili interpretazioni dei testi riferentisi alle due leggi, e soprattutto su Cicerone e il suo commentatore Asconio. Per quanto, infatti, dal loro contesto non sembri possibile mettere in dubbio che la Servilia succedette all'Acilia (e nulla impedisce di pensare che l'una abrogasse l'altra), di questo parere non sono però

dere che l'azione del beneficio fosse ridotta dalla Servilia ai soli Latini. Egli fa qui dell'oratoria e non della giurisprudenza; quindi, in quel momento, per Cicerone *Latini* è una denominazione che, grosso modo, comprende, oltre coloro che gli offrivano lo spunto per la sua tesi, quanti non hanno la cittadinanza romana. Una cosa non esclude l'altra. Nella nostra legge si parla anche di *socii*; potrebbe essere una conferma al mio asserto?

(1) ASCON., *pro Scauro*, p. 21, 4: «*Reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur, ut non timeret illa*»; *ibid.*, p. 21 «*Q. Servilius Caepio Scaurum ob legationis Asiaticae invidiam et adversus leges pecuniarum captarum reum fecit repetundarum lege, quam tulit Servilius Glaucia*». Per quanto non curata nelle note, si rammenta pure: Q. Asconii Pediani commentarii, recognovit CAES. GIARATANO, Roma, 1920, pp. 24, 19, 25, 1.

(2) *De antiquo iure populi Romani libri XI*, Bononiae, 1574.

(3) *Fragmenta legis Serviliae repetundarum ex tabulis aereis primum coniunxit restituit illustravit C. A. C. KLENZE*, Berolini, 1825.

(4) *Autour des Gracques, études critiques*, Parigi, 1928, pp. 212-234.

(5) *in Gnomon*, vol. 5^o, 1929, p. 652.

alcuni autori. Ho già detto delle ipotesi tendenti ad identificare la Servilia con l'Acilia epigrafica; più recentemente il Fraccaro (1), seguito dal Last (2), è giunto a riconoscere in quest'ultima addirittura la Lex Sempronia iudiciaria, sostenendo che dal contenuto delle *leges iudiciariae*, leggi di ampia portata, non doveva essere escluso il *crimen de repetundis*, il quale, a se stante, poteva però essere benissimo trattato anche in leggi appositamenterogate per modificarne la materia specifica. Secondo lo stesso A. la vera Acilia sarebbe dunque venuta dopo, sempre però ante 111 av. Cr. M. A. Levi (3), e mi sembra con giustizia, ritiene invece che la Sempronia iudiciaria non sia mai stata approvata; cadrebbe quindi questo argomento del Fraccaro, restando però in piedi l'ipotesi avanzata circa le *leges iudiciariae* competenti anche in materia di *crimen repetundarum*. E in questa idea egli non è solo. L'argomento che viene addotto in appoggio è il seguente. Resti pure ammesso che la Lex Acilia, riconosciuta dai noti frammenti, sia stata abrogata nel 111 av. Cr. Ciò sarebbe provato dal fatto che al rovescio della tavola bronzea su cui essa era stata pubblicata fu poi incisa una delle leggi agrarie postgraccane, forse la terza citata da Appiano, appunto del 643/111, o, secondo altri, la seconda, del resto quasi contemporanea.

Ma se l'Acilia fu subito sostituita dalla Servilia Glaucia (4), obiettano i contraddittori, come si può ammettere che, in tempi di tanto mutevole umore politico, ancora nel

(1) Sulle «*leges iudiciariae*» romane, in *Rend. R. Ist. Lom. Scienze e Lettere*, s. II, vol. LII (1919), pp. 335-370.

(2) H. LAST, in *Cambridge Anc. Hist.*, IX (1932), pp. 892 ss.

(3) *La costituzione romana dai Gracchi a G. Cesare*, Firenze, 1928, pp. 124 ss.

(4) Sono di questo parere il MOMMSEN, *Ges. Schrift.*, I, p. 18 ss.; il LANGE, *Roem. Alterth.*, 3^a ed., 1876-1879, vol. II, p. 668; il COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna, 1927, vol. I, p. 273, nota 2; E. G. HARDY, *Notes on the Lex iudiciaria of C. Gracchus, the Lex Servilia of Caepio and the Lex Thoria*, in *The Journ. of Philol.*, Londra, vol. XXXII, 1913, p. 96 ss.; KLEINFELLER, *Repetundarum crimen*, in *Pauly-Wiss. Enc.*, I A 1, p. 605; BERGER, *ibid.*, XII, 2, p. 2414; ROTONDI, *op. cit.*, p. 322.

100 av. Cr., vale a dire ben 11 anni dopo, i cavalieri continuassero a dimostrarsi grati a Glaucia per l'emanazione di tale legge, secondo quanto fa intendere il noto passo di Cicerone? Un sentimento del genere sarebbe invece più comprensibile se la Servilia fosse stata rogata in uno degli anni più vicini al 100 av. Cr., data della pretura di Glaucia (1). Ma ciò è improbabile, non meno di quanto ad altri sembri inverosimile che lo stesso Glaucia fosse stato investito del tribunato della plebe undici anni prima della pretura. E allora si è voluta trovare un'altra disposizione di legge che, inserendosi fra le due, avesse potuto abrogare la Lex Acilia, venendo poi a sua volta abrogata dalla Lex Servilia Glaucia. Tale legge si è creduto riconoscere nella Lex iudiciaria Servilia Caepionis, la quale, tra le disposizioni meglio accolte, comprendeva quella che restituiva al Senato gli *iudicia*, divenuti quasi prerogativa dei cavalieri. Essa, attribuita al console Q. Servilius Caepio, viene perciò datata al 106 av. Cr. Questa, e non l'Acilia, Glaucia avrebbe sostituita con la propria, che di nuovo esautorava i senatori; in tal caso più facile riuscirebbe comprendere come ancora nel 100 i cavalieri fossero legati a lui, che così li aveva beneficiati (2).

Una tale ipotesi trova seducenti, se pur non sempre

(1) G. NICCOLINI, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano, 1934, p. 195 ss.; cf. dello stesso A., *Note cronologiche su alcuni tribuni della plebe*, in *Historia*, vol. IV, 1930, p. 44 ss. Egli daterebbe il tribunato di Servilio Glaucia al 101 av. Cr.

(2) A. W. ZUMPT, *De legibus iudiciisque repetundarum in Repubblica Romana*, Berlino, 1845, p. 27; FR. W. ROBINSON, *Marius, Saturninus und Glaucia, Beitrage zur Geschichte der Jahre 106-100 av. Chr.*, in *Jenaer hist. Arbeiten*, Heft 3, Bonn, 1912, p. 43 ss. (L'A. è incerto se assegnare la Servilia repetundarum al 104 av. Cr.; a pag. 46 discute la datazione all'anno 111, ma finisce per restare del primitivo parere, preoccupato di dare una risposta al quesito relativo all'abrogazione della legge Servilia iudiciaria, dall'A. datata al 106 av. Cr.); H. LAST, in *Cambr. Anc. Hist.*, vol. IX (1932), p. 162 ss.; J. GOEHLER, *Rom und Italien, Die roem. Bundesgenossenpolitik von den Anfaengen bis zum Bundesgenossenkrieg*, in *Breslauer hist. Forschungen*, Heft 13, 1939, p. 193: Die Lex Servilia de pecuniis repetundis und die Bundesgenossen; p. 199: Die Lex Servilia de pecuniis repetundis.

persuasivi, argomenti in appoggio ad opera del Fraccaro, basati però sempre sulla sua identificazione: Acilia epigrafica = Semproniana iudiciaria; cosicchè, fissando tale legge ante 111 av. Cr. e facendola abrogare dall'Acilia, e questa nel 106 dalla Servilia Caepionis, a sua volta quasi subito sostituita dalla Servilia Glaucia, egli viene a determinare un seguito di date di una certa logicità, ma tenute insieme solo in grazia della tesi da lui sostenuta. Rimane infatti da dimostrare, anche dopo l'asserto del Fraccaro, 1°) che una lex iudiciaria avesse lo stesso valore di una lex de repetundis, in quanto mi sembra sia sempre da provare che le disposizioni tutte particolari di una di queste trovassero in qualche caso posto nella più lata materia dell'altra; 2°) che una lex de repetundis potesse essere di conseguenza abrogata da una lex iudiciaria e viceversa, ipotesi recisamente esclusa dal Mommsen (1) e invece sostenuta dal Fraccaro.

Fra tanti nomi di illustri cultori di siffatta materia potrà sembrare gran presunzione, la mia, di dire cosa io pensi al riguardo. Ma poichè siamo nel campo delle ipotesi, potrebbe darsi che quella che sto per emettere non abbia minor valore di altre. Tutta la contestazione, s'è visto, è basata sulle parole di Cicerone (Brut. 224); che a proposito di Glaucia oratore dice: *Longe autem post natos homines improbissimus C. Servilius Glaucia, sed peracutus et callidus cum primisque ridiculus. Is ex summis fortunae et vitae sordidus in praetura consul factus esset, si rationem eius habere licere iudicatum esset, nam et plebem tenebat et equestrem ordinem beneficio legis devinxerat. Is praetor eodem die, quo Saturninus tribunus plebis, Mario et Flacco consulibus publice est interfectus.* In questo periodo c'è ben un riferimento al tentativo di Glaucia di porre anzi tempo la sua candidatura a console, mentre rivestiva ancora la carica di pretore, nel 100 av. Cr., poco prima della sua uccisione. Ma a tale proposito non si parla del solo favore dei cavalieri. *Plebem tenebat*, premette Cicerone; l'aveva in pugno,

(1) *Ueber die leges iudiciariae des VII Jahr. bis zur Lex Aurelia*, in *Ges. Schrift.*, vol. III, p. 349 ss.

diremmo noi, e aveva pur legato a sè l'ordine equestre, beneficato dalla sua legge; ciononostante *publice interfectus est*, fu ucciso a fine di pubblico bene. Mi sembra evidente che Cicerone abbia così lapidariamente fissato il mutevole umore della plebe — che non esitò nel momento cruciale a far porre le mani sul suo stesso esponente, all'oratore che più le era vicino per temperamento e per stile — e la passività dei cavalieri, che nulla fecero per sottrarre Glaucia alla sua sorte. Cicerone, secondo me, fa un bilancio fra attivo e passivo, compendiando quasi nel brano sopra riportato la vita dell'uomo politico di parte, basata su un'illusione tragicamente cancellata dall'ultima sorte.

I cavalieri, del resto, già da lungo tempo, dal tempo di Caio Gracco, erano favorevoli al nuovo ordine di cose e agli uomini che lo impersonavano. Favorevoli perciò anche a Glaucia che aveva proposto a suo tempo la nuova legge de repetundis, per il contenuto stesso avversa ai senatori, e che probabilmente aveva avuto occasione di difenderla quando sembrò che fosse minacciata dalla iudiciaria di Q. Servilio Cepione; sempre a lui favorevoli, quindi, fino a quando la fortuna politica non abbandonò il loro più o meno disinteressato fautore, ed essi, i cavalieri, dovettero preoccuparsi, in tanto frangente, di salvare e conservare il più possibile le proprie conquiste.

Conquiste che, probabilmente, la Lex Servilia Glaucia de repetundis aveva tenuto a confermare e consolidare nel clima favorevole creatosi intorno all'amico del suo proponente, all'homo novus, Mario, la cui fortuna militare, non inferiore a quella politica, cominciava ad improntare di sè il nuovo secolo.

Non bisogna dimenticare che Roma era allora di nuovo impegnata in guerre oltre mare. Era indispensabile per essa l'appoggio di tutti i suoi alleati e soci, e in specie dei *socii navales*, che dovevano fornirle le flotte e le ciurme necessarie. Forse la Lex Acilia era caduta in disuso, oppure, per qualsiasi altra ragione, si ritenne opportuno rinfancare la fiducia dei paesi esteri con aggiornati provvedimenti in loro favore. Fatto è che non vedremmo miglior momento,

per la promulgazione di una legge del genere, dell'anno 111 av. Cr.

Roma era in armi in Numidia, in Illiria, in Sardegna; i Germani premevano sulle Alpi nord-orientali, i pirati infestavano le acque dell'Asia Minore e dell'Egeo. Bisognava dare la sensazione che, se lo stato, invero, chiedeva molto era pur sempre presente a difendere, con efficaci e severe leggi, popoli e nazioni che alle sue imprese contribuivano col meglio delle loro energie e dei loro mezzi.

Taranto, *civitas foederata*, socia navale di Roma d'antica data, e, per la sua stessa attrezzatura e posizione, senza dubbio fra le più importanti, rientrava di pieno diritto fra le città che in una legge de repetundis potevano cercare e trovare la migliore difesa dei loro interessi. Tutta protesa nello sforzo bellico per conto di Roma, essa non aveva però il tempo necessario per dare al nuovo documento giuridico una veste di accurata rifinitezza, ed ecco, probabilmente, il motivo molto semplice per cui esso fu fatto incidere in fretta e non senza errori, come, stando così le cose, era logicamente da attendersi.

Pur dopo quanto ho fin qui esposto, non posso però negare che permangono sempre dubbi sulla esistenza o meno di elementi sufficienti per riconoscere nel nostro testo proprio un frammento della Lex Servilia Glaucia, o per escluderlo. Dai passi degli autori che ce ne hanno lasciato notizie abbiamo desunto quelle che avrebbero dovuto esserne le principali caratteristiche in tema di pene e di sanzioni, ed abbiamo allora rilevato che nessuna di esse figurava fra i capitoli pervenutici dell'Acilia, per cui convenivamo con coloro che escludevano una identità di quella legge con la Servilia. Ma, di questa, possiamo riconoscere qualche elemento nel nostro testo epigrafico? A voler essere molto cauti, bisognerebbe lasciare tale questione in sospeso; d'altra parte, però, non si può tacere che seducente apparirebbe la possibilità di accostare alla testimonianza scritta relativa al veto, per i condannati de pecuniis repetundis, di prendere la parola *in contione*, e all'infamia comminata per essi, il contenuto della riga 13, di cui, almeno allo stato attuale

delle nostre cognizioni, non si saprebbe altrimenti dare una soddisfacente spiegazione, e che non ha alcuna corrispondenza negli altri testi epigrafici noti, così da presentarsi come una caratteristica del nostro.

Non certezza assoluta, quindi; ma qualche cosa di più di una impressione, per vari motivi verosimile, è quella che ci indurrebbe a riconoscere nel frammento restituitoci dal fecondo suolo archeologico di Taranto una parte della Lex Servilia, a preferenza di altre. Anche perchè si tratterebbe di una legge di notevole importanza, non solo, ma di lunga durata, come ne sono prova i molti processi in base ad essa celebrati, fra i quali quello notissimo di Scauro nel 91 av. Cr. (1). Al contrario, gli stessi sostenitori di una qualsiasi efficace azione della iudiciaria Servilia Caepionis devono ammettere che, se pure essa fu mai approvata, dovette essere quasi subito abrogata; forse, possiamo aggiungere noi, non fu neppure pubblicata.

In tal caso il nostro frammento, inserendosi, come documento tangibile, fra tanta ridda di ipotesi senza un sostegno concreto, costituirebbe una testimonianza di eccezionale interesse in favore della tesi che collega la Lex Servilia Glaucia direttamente alla Acilia de repetundis. Ma di ciò, con maggior competenza, diranno i giurisperiti, ai quali, soprattutto, con la presente memoria intendo offrire materia di studio.

RENATO BARTOCCINI

(1) v. p. 22 nota 3; altro giudizio intentato *Servilia lege*, contro C. Coconio, è ricordato in VAL. MAX. VIII, 1, 8. Lo ZUMPT, *op. cit.*, p. 32, elenca diversi di questi processi (*exempla iudiciorum lege Servilia factorum*); l'elenco è ancora più completo nell'opera dello stesso A., *Criminalprocess der roem. Republik*, Lipsia, 1871.

INDICE DEI VOCABOLI*

A

accipito 22 — *ad* 5. 6. 15 — *aderit* 15 — *aditum* 6 — *advorsum* 10 — *aura* 4 — *ahenea* 19 — *apud* 13. 14. 16. 22. 24 — *atque* 4

C

ceivis 7 — *ceivitate* 16 — *cens(or)* 21 — *certet* 5 — *cite-
tur* 25 — *condemnarit* 19 — *condemnatus* 17 — *consoluerit* 15 —
contenuo 23 — *contione* 13

D

de 6. 14. 18 — *deicat* 12 — *deicito* 21 — *detolerint* 18

E

e(ius) 26 — *e(sl)* 26 — *ea* 6 — *eam* 17 — *eat* 11 — *e]du-
cito* 11 — *eis* 9 — *eius* 6 — *eo* 8 — *eorum* 2. 8 — *eos* 22 —
erit 6. 17 — *esse* 20 — *esto* 4 — *et* 13 (bis). 16. 22 — *eum* 21 —
ex 17. 20. 22

F

faciat 10 — *facito* 6. 11. 12. 19. 22. 25 — *fiat* 20 — *fictam-
que* 14 — *filio* 8 — *fixsum* 19 — *forum* 14. 16. 24 — *fraude* 7 —
fraudem 25 — *fuertint* 17 — *fuertit* 24

G

Galici 11 — *gnatis* 8

H

h(ac) 17. 20 (bis). 22. 26 — *hoic* 25

I

i(ure) — *id* 15 (bis) — *in* 6 — *inc]isis* 14 — *incisum*
19 — *inhiberi* 7 — *inperato* 10 — *inperio* 7 — *intercesurum* 20
invitus 11 — *ioudicei* 18 — *ioudices* 17 — *ioudicium* 5 — *iou-
rarint* 22 — *is* 12 — *il]emque* 26 — *ius* 12

L

l(ege) 17. 20 (bis). 22. 26 — *Latini* 12 — *legei* 25 — *legi*
14 — *legito* 21 — *libe]risque* 8 — *liceto* 7

* Si è preferito adottare lo stesso metodo del *CIL* I², in luogo di quello del BRUNS, *op. cit.*, il cui indice è stato edito nel 1912.

M

ma]g(istratus) 6 — *maxume* 2 — *mensibus* 13 — *merita*
9 — *militaria* 4. 9 — *minus* 20 — *mul]nerisve* 4 — *munus* 10

N

n(ihilum) 26 — *n(on)* 26 — *nei* 6 — *neiquis* 25 — *nei-
ve* 10 (bis). 11. 21 — *nepotibusque* 8 — *neque* 20 — *nisei* 11 —
nive 21 — *nomen* 18 — *nominisque* 12 — *nondinisq(ue)* 23 —
nundinum 25

O

omnia 9 — *omnium* 3. 12 — *opera* 2

P

palam 18. 23 — *plano* 14 — *pl(ebis)* v. *tribunus* — *populo*
16 — *possitur* 14 — *prioribus* 13 — *praeto]rem* 18 — *prodixerit*
23 — *prolatae* 24 — *propositaque* 24 — *prosc]ripta* 24 — *pro-
vocationem* 10

Q

q(uod) 5. 6 — *q(uo minus)* 20 — *quei* 7. 8. 15. 17. 18. 20.
22 — *queique* 15. 17 — *quem* 5. 6 — *quique* 15 — *quis* 21 —
quo 11 — *quom* 24

R

r(ogatum) 26 — *r(ogatur)* 26 — *re* 6 — *recte* 14 — *re-
nove* 16 — *rem* 17 — *rerum* 3 — *res* 24 — *Romae* 5 (bis) —
rostris 19

S

s(acrum) *s(anctum)* 26 — *s(i)* 26 — *s(it)* 26 — *scribendum*
15 — *scripta* 16 — *se* 22 — *s]ed* 7 — *sei* 5 — *senatum* 13.
21 — *sententia]m* 21 — *settusve* 20 — *sex* 13 (bis) — *siet* 16.
19 — *singulos* 18 — *sinito* 21 — *socium* 12 — *stipendiaque* 4.
9 — *sua* 7 — *sub* 19 — *sunto* 9

T

tabula 19 — *tabulis* 22 — *teneto* 26 — *tota* 16. 24 — *tr(ibu-
nus)*, *pl(ebis)* 26 — *trinum* 23 — *tumultus* 11

U

unde 14 — *utei* 12. 25

V

velet 5

APPUNTI DI CRONOLOGIA CRETESE:
LA GUERRA DEL 114 AV. CR. FRA LATO E OLUNTE

In un recente volume della *Revue des études anciennes* Henri Van Effenterre ha illustrato con vasta erudizione e acutezza di critica un importante documento uscito dagli scavi che nel 1937 la Scuola Francese eseguì nella località di τὰ Ἑλληνικά, località situata a mezza strada fra le antiche città cretesi di Lato e di Olunte, là dove una volta fioriva un celebre santuario di Afrodite e di Ares (1). La stele iscritta, rinvenuta fra le rovine del tempio di età ellenistica, contiene quattro testi di cui i due primi erano già noti da un'altra stele trovata nel santuario di Apollo a Delo: a) decreto di Lato e di Olunte per affidare a Cnosso l'arbitrato nelle controversie che dividevano le due città (2); b) secondo decreto per prorogare il termine entro il quale il giudizio doveva essere dato (3); c) giudizio di Cnosso; d) conferma di questo giudizio da parte di una commissione di Romani presieduta da un Q. Fabio Massimo figlio di Quinto. In quest'ultimo documento è contenuta la notizia che il giudizio di Cnosso era già stato accettato dalle due città contendenti quando scoppiò la guerra nella quale i Latii furono alleati dei Cnosii, gli Oluntii dei Gortinii (Il. 68 s.: - - ἀμόλογον ἦν ἑκατέρωθεν τοῦτο τὸ κρίμα κατὰ τὸν πόλεμον γεγεννημένον, ὧι καιρῶι Λάτιοι Κνωσίων, Ὀλόντιοι Γορτυνίων σύμμαχοι ἦσαν).

Per stabilire la cronologia di tutti questi avvenimenti abbiamo fortunatamente due punti fissi. Infatti il documento b è datato, nella stele di Delo, dall'arconte ateniese Sara-

pion (116-5) e dal mese Πυρροψιών (Ottobre-Novembre); d'altra parte il documento d è anteriore, se pur di pochissimo, a due iscrizioni di Itano (1) datate dal consolato di L. Calpurnio Pisone (a. 112), perchè anche lì compare Q. Fabio (senza dubbio il medesimo della nostra iscrizione) in qualità di inviato dei Romani per appianare le controversie fra altre due città cretesi litiganti, Itano e Ierapitna (2). Ora l'azione svolta da Q. Fabio Massimo nell'estrema Creta orientale deve essere collocata o immediatamente prima del consolato di L. Calpurnio Pisone o al massimo all'inizio di esso, cioè alla fine del 113 o al principio del 112. E non sembra esserci dubbio che il suo intervento nella lite fra Lato e Olunte sia contemporaneo a quello nelle controversie fra Itano e Ierapitna.

La guerra fra Lato e Olunte, che più propriamente potrebbe essere chiamata guerra fra Cnosso e Gortina, le due grandi arbitre della politica cretese nell'età ellenistica, sempre disposte a volgere ai propri interessi le inimicizie fra le città minori, come qui quella fra Latii e Oluntii, questa guerra — dico — posteriore, come sappiamo dalla nostra iscrizione, al giudizio di Cnosso, viene datata dal Van Effenterre al 115. A me sembra invece che essa non possa essere anteriore al 114; e ciò in base alle conclusioni alle quali mi ha condotta una ricerca sul calendario cretese già pubblicata in questa Rivista (3).

In quell'articolo credo di aver dimostrato che i documenti a e b sono rispettivamente del Settembre-Ottobre e dell'Ottobre-Novembre del 116, cioè rispettivamente dell'ultimo e del primo mese dell'anno cretese, che cominciava con l'equinozio autunnale. Difatti nei nostri due documenti i protocosmi eponimi delle tre città di Cnosso, Lato, Olunte sono diversi, in quanto appunto il secondo documento fu inciso quando già il nuovo anno amministrativo era cominciato. I nuovi cosmi saranno dunque restati in carica dall'Ottobre-Novembre del 116 al Settembre-Ottobre del 115. Nel de-

(1) Van Effenterre, *Rev. ét. anc.*, XLIV (1942), 32 ss.

(2) *Inscriptiones Creticae*, I, XVI, 4^a A.

(3) *Op. cit.*, 4^a B.

(1) *Inscr. Cret.*, III, IV, 9 s.

(2) Q. Fabio è ricordato nel n. 9 a Il. 74 ss., nel n. 10 a l. 68.

(3) VII (1945), 72 ss.

creto *b* Lato ed Olunte avevano stabilito che i Cnosii avrebbero dovuto pronunciare il proprio giudizio non più entro sei mesi, ma entro dodici, a partire dal mese Νεχύσιος di Cnosso, Θεσμφορίος di Lato, Ἀπελλαιός di Olunte, cioè, come ho cercato di dimostrare, dal Novembre-Dicembre del 116. Il termine del giudizio scadeva dunque nell'Ottobre-Novembre del 115. Secondo il calendario cretese, il lavoro di Cnosso era cominciato nel secondo mese (Novembre-Dicembre) e doveva finire col primo (Ottobre-Novembre) dell'anno amministrativo seguente. Ora, il giudizio di Cnosso conservatoci dalla nuova iscrizione termina accennando a una certa somma che gli Oluntii sono tenuti a pagare ai Lati ἐπὶ [Θαδ]σιφάνιος τῷ Κόρ[θ]υος μηνός Βακινθίω (1). Il fatto che i nomi dei nuovi cosmi di Lato (perchè non c'è dubbio che la datazione sia fatta secondo i cosmi e il calendario di Lato) sono già conosciuti ci dice che il nuovo anno amministrativo è già cominciato, e che siamo almeno al primo mese (Ottobre-Novembre) di esso. Cnosso ha dunque impiegato tutto il tempo concessole per il giudizio. Inoltre si può osservare che il mese Βακινθίος, fissato come termine per il pagamento degli Oluntii, è certamente un mese primaverile (2) e che opportunamente in un giudizio dato in autunno si pensa, calcolando un congruo intervallo di tempo, alla primavera successiva.

Pertanto, se il giudizio di Cnosso non è anteriore all'Ottobre-Novembre del 115, e se, come dice la nostra iscrizione, esso ebbe il tempo di essere approvato e mandato in vigore dalle due città contendenti prima dello scoppio della guerra che nuovamente le divise, è certo che questa guerra non può essere scoppiata prima del 114. Forse è possibile che essa abbia avuto inizio nella primavera del 114, proprio quando gli Oluntii avrebbero dovuto pagare ai loro vicini quella tale somma di denaro.

Trattando del primo decreto di Lato e di Olunte (*a*) ho

(1) I supplementi ai due nomi propri che il Van Effenterre propone con qualche esitazione (op. cit., 40 n° 2) mi sembrano certi per il confronto con le due iscrizioni di Lato, *Inscr. Cret.*, I, XVI, 34 ll. 2 s., 23 l. 3.

(2) Cfr. il mio articolo in questa Rivista, pp. 74 s.

sostenuto che esso venne fatto nell'ultimo mese dell'anno cretese corrispondente al Settembre-Ottobre, mese che a Cnosso si chiamava Σπέρμιος, a Lato Θεοδαίσιος, a Olunte Δελφίνιος, e che perciò il mese nel quale il lavoro dei giudici cnossii avrebbe dovuto cominciare, mese detto Καρώνιος a Cnosso, Σαρτιωβιζόριος (1) a Lato, Δελφίνιος a Olunte, corrisponde al primo mese dell'anno successivo. Ho notato pure che la difficoltà consistente nel fatto che il medesimo protocosmo di Cnosso, Nennaios, sarebbe ricordato a proposito sia del mese Σπέρμιος sia del Καρώνιος, quando con questo primo mese dell'anno avrebbe dovuto entrare in funzione un altro collegio di cosmi, si appiana intendendo nell'espressione ἄρχοντος μηνός Καρωνίω τῷ ἐπὶ Νενναίω lo ἐπὶ nel senso di *dopo* seguito dal dativo, senza emendare il Νενναίω nel genitivo Νενναίω[[i]]. In altri termini, nell'ultimo mese dell'anno si parlerebbe del primo dell'anno successivo come di quello *dopo* il protocosmo dell'anno in corso. Ora, il nuovo documento di Lato sembrerebbe confermare questa ipotesi. Infatti alla l. 15 si legge anche qui chiaramente il dativo ἐπὶ Νενναίω, mentre alla l. 5, forse per evitare confusioni, si era preferito sopprimere lo *iota* ascritto del dativo in σὺν Νενναίω. Viceversa nel secondo decreto (*b*), inteso a prolungare i termini del giudizio, lo ἐπὶ è seguito dal genitivo (l. 35: ἐπὶ Νενναίω), giustamente in quanto si allude qui alla stele incisa *mentre* Nennaios era protocosmo (2); e poche righe più giù si ricordano i nuovi protocosmi delle tre città.

MARGHERITA GUARDUCCI

(1) La prima lettera di questo nome sembra, dall'esame del nuovo testo cretese, più un Σ che un Ν, come avrebbe potuto far credere il testo di Delo.

(2) Nel testo di Delo invece si legge in questo luogo Νενναίω, che deve certamente essere corretto nel genitivo Νενναίω[[i]] come in genitivo sono espressi gli altri nomi che seguono. Forse era avvenuta qui una confusione col Νενναίω del decreto *a*, confusione spiegabile per essere il documento stato inciso in terra straniera, dove Nennaios era uno sconosciuto, e dove le vicende delle magistrature cretesi potevano benissimo, anzi dovevano, non essere familiari come a Creta.

ISCRIZIONE LATINA SU UNA «COLUMNA MILIARIA»
RINVENUTA A ROBECCO SUL NAVIGLIO

Nell'estate del 1944 a Robecco sul Naviglio, paese posto a circa 4 Km. da Abbiategrasso, nello stabile rustico di proprietà dell'Ing. Casazza di Abbiategrasso, stabile che si trova tra le prime case entrando in paese dalla strada di Abbiategrasso, mentre si stavano facendo lavori di adattamento sotto un portico, si rinvenne quasi a fior di terra un monolito di granito a forma cilindrica dal diametro di cm. 80 e dall'altezza di cm. 150 circa.

Tale monolito sulla base superiore presenta un foro circolare con fondo cieco, dal diametro di cm. 35 e dalla profondità di cm. 15.

Sulla superficie curva porta una iscrizione latina a grossi caratteri di scrittura capitale non sempre ben leggibili per la ruvidezza della superficie granitica. Si tratta evidentemente di una «*columna miliaria*» malgrado sia stata accorciata di almeno mezzo metro, come si desume anche dall'iscrizione che è incompleta. Infatti i «*lapides militarii*» hanno generalmente la forma di una colonnetta alta da m. 1,50 a m. 2 e dal diametro di circa 60 cm.; l'iscrizione è incisa sulla superficie laterale verso l'alto e porta il numero del miglio» (1).

Anche nel presente caso le misure coincidono approssimativamente; l'iscrizione è incisa verso l'alto ma occupa pure tutta la superficie fino al basso, rimanendo incompiuta perchè la colonna venne appunto tagliata nella parte inferiore, evidentemente per essere adattata a qualche altro uso.

(1) Enciclopedia Treccani s. v.

L'iscrizione comprende perciò sette righe; le prime due al principio e l'ultima al termine sono mutile per l'asportazione di alcuni pezzi di granito.

Talune lettere sono quasi scomparse o difficilmente leggibili per la più o meno grave sfaldatura del granito.

Dò la trascrizione diplomatica dell'iscrizione servendomi anche del calco eseguito su di essa:

: N I M P C A E S
 . . N S T A N T I N O
 M A X P F V I C T O R I
 A V G P O N T I F M A X
 5 T R I B : P O T X X I I I I M P
 X X I I C O N S V I I
 P P P R O C O N S H V

 10

L'unico segno di abbreviazione visibile sono i due punti che chiarissimamente si vedono alla quinta riga dopo TRIB.

Avendo trovato nel *Corpus Inscriptionum Latinarum* (Vol. V) numerose altre epigrafi recanti il nome dell'Imperatore Costantino, appartenenti a «*columnae miliariae*», del medesimo anno e perfettamente identiche alla suddetta, posso dare con certezza la trascrizione interpretativa della medesima:

[D(omino)] N(ostro) Imp(eratori) Caes(ari)
 [Co]nstantino
 Max(imo) P(io) F(elici) Victori
 Aug(usto) Pont(ifici) Max(imo)
 5 Trib(unicia) Pot(estate) XXIII Imp(eratori)
 XXII Cons(uli) VII
 P(atri) P(atriciae) Procons(uli) Hu(manarum rerum)
 [Optimo Principi]
 [Divi Constanti Filio]
 10 [Bono R(ei) P(ublicae) N(ato)]

Secondo il Mommsen le iscrizioni portanti l'anno XXIII della *tribunicia potestas* di Costantino sarebbero del 328, mentre il Cagnat ritiene siano dell'anno 326 (1).

È interessante ricordare le varie località di rinvenimento delle iscrizioni uguali o quasi, sia per il testo che per la data, riguardanti l'imperatore Costantino.

Una iscrizione (n. 8004) pure del 326 (o 328 secondo il Mommsen), fu trovata sulla «*Via Claudia Augusta*» ad Altino ed è una «*columna miliaria*».

Due altre (8011 e 8041) pure del 326, furono rinvenute sulla via da Padova a Milano per Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, di cui l'una trovata a Vicenza, l'altra a Rodengo.

Sulla via per Pavia fu rinvenuta un'altra «*columna miliaria*» (n. 8059), forse incompleta, pure del 326 nel Monastero di San Pietro in Ciel d'oro.

Sulla via da Pavia a Torino furono trovate quattro «*columnae miliariae*» (nn. 8065, 8069, 8070, 8072), le prime tre del 326 e l'ultima d'incerta data; tanto la prima che l'ultima sono incomplete; i luoghi di rinvenimento sono per la prima S. Gennario (presso Trino vercellese), Chivasso per la II e la III e per l'ultima, Torino.

Infine sulla via per Susa due altre iscrizioni (nn. 8079 e 8080), salvo qualche leggera variante, uguali, furono trovate a Oulx ai piedi del Monginevra, delle quali la seconda mutila, ma ambedue certamente del 326. Appartengono a questo imperatore anche *CIL. V.* 8013, 8014, 8025, 8027, 8040, 8048, 8051, 8082; *NS.* 1882 p. 365 che presentano altre formule.

Ho già osservato come queste iscrizioni riguardino l'imperatore Costantino, siano del 326 e parecchie siano incise su «*columnae miliariae*»; quella di Robecco uguale alle suddette per il testo e per l'anno, si trova però, unica del genere, in una zona dove non solo sono sconosciute le «*columnae miliariae*» ma dove non si rinvennero se non rarissime iscrizioni romane.

Se ne rinvennero una a Mesero, cinque a Corbetta, due a Morimondo, una a Rosate e una a Mairano.

(1) CAGNAT, *Cours d'épigraphie latine* IV ed., Paris, 1914.

Robecco si trova tra Milano ed il Ticino ed a tre chilometri circa da Magenta; è lecito supporre che la «*columna miliaria*» di Robecco appartenesse alla via romana che congiungeva Milano con Novara, Vercelli, e raggiungeva Ivrea continuando oltre «*per alpes Graias*»; via ricordata dall'*Itinerarium Antonini* (1) e che doveva passare necessariamente per Magenta.

L'iscrizione su una pietra miliare trovata a Robecco è quindi l'unica che ricordi la suddetta via anche in altra età romana e perciò di notevole importanza.

Aggiungo infine che sotto la «*columna miliaria*» di Robecco stavano pure due altri monoliti anepigrafi granitici a forma di parallelepipedi e della lunghezza di qualche metro, che il proprietario non credette utile estrarre per cui rimasero interrati.

Abbiategrosso

SAC. AMBROGIO PALESTRA

(1) G. CORRADI, *Le strade romane dell'Italia occidentale*, Milano 1939, pag. 40-42.

TRE NUOVI «IL VIRI IURE DICUNDO»
DI SPELLO

Sono indicati in due iscrizioni, apparse in città in questi ultimi anni.

I

Blocco di pietra bianca del Subasio largo m. 0,59, alto m. 0,72, profondo m. 0,20; levigato solo nella parte scritta. Fu trovato per caso nel 1935 sotto il pavimento della piazzetta s. Paolo, in prossimità della Porta così detta di Venere, dal geometra Luigi Fratini e fu portata nell'atrio del palazzo comunale dove attualmente si trova. Le lettere alquanto rozze parrebbero della fine della repubblica (1).

Q · STATIVS · P · F ·
P · SVFENAS · T · F ·
II · VIR · EX · D ·
D · FACIVN ·
5 · COER ·
IDEMQ · PRO ·

Q(uintus) *S*tatius *P*(ublili) *f*(ilius), *P*(ublius) *S*ufenas *T*(iti) *f*(ilius) *II* *vir*(i) *ex* *d*(ecreto) *d*(ecurionum) *faciun*(dum) *coer*(averunt), *idemq*(ue) *pro*(baverunt).

(1) L'iscrizione fu pubblicata ora anche da U. CIOTTI, *Bull. Comun. Arch. Com. Roma* 71 (1943-45, edito 1947), Appendice pp. 53-57 (*Una iscrizione duovirale e la data della costituzione di Hispellum a colonia*).

Si tratta di due personaggi finora sconosciuti. Il *nomen Sufenas* parrebbe di tipo etrusco (1) e compare qui per la prima volta, mentre gli *Statii* a Spello erano testimoniati dal titolo di un liberto di quella medesima *gens* (CIL. XI, 5340) e da *T. Staius T. f.* della tribù *Lemonia* (CIL. XI, 5286), cioè della tribù di Spello.

L'età dell'iscrizione deve stabilirsi soltanto in base ai caratteri e alla forma *coeraverunt* arcaica. Si può anche desumere dalla mancanza dei cognomi la sua relativa antichità. Pertanto si può supporre che appartenga alla fine dell'età repubblicana.

II

Blocco di pietra bianca del Subasio levigato solo nella parte scritta, rotto attualmente in più parti; larga cm. 0,57, alta cm. 0,75, limitata intorno da una cornice dello spessore di cm. 25. Bei caratteri regolari di età imperiale.

La pietra fu trovata nel 1938 in fondo ad un pozzo di proprietà Merulli; ora si trova presso la villa Costanzi.

CN · CORNELIO · C · F
PALAT · POMONIO
MARTIALI · EQVO · PVB ·
VI · VIR · AED · II VIR · I · D
5 QVAEST · II
II · VIR · QVINQ · AVGVRI
PLEBS · VRBANA
OB · MERITA · EI[VS]
L · D · [D · D ·]

Cn(aeo) *Cornelio C*(ai) *f*(ilio) *Palat*(ina) *Pomponio Martiali* *equo pub*(lico) *VI*vir(o), *aed*(ili), *II*vir(o) *i*(ure) *d*(icundo),

(1) SCHULZE, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Berlin, 1904, p. 238.

quaest(ori) (iterum) Iivir(o) quinq(uennali) auguri plebs urbana, ob merita ei[us], l(oco) d(ato) [d(ecreto) d(ecurionum)]

Probabilmente si tratta di uno dei più autorevoli personaggi di *Hispellum* (1) di quella *gens Cornelia*, rappresentata in città anche da un *Cornelius Severinus* (CIL. XI, 5336), che insieme cogli *Alfii* e i *Papirii* è tra quelle più nominate in città. Il fatto che appartiene alla tribù *Palatina* ne fa un oriundo di Roma o di Ostia (2), evidentemente emigrato a Spello e qui distintosi per meriti civici, fino a giungere alla suprema carica della città (3).

È la prima volta a Spello che si fa menzione della *plebs urbana*.

L'iscrizione appare per i caratteri della scrittura e per l'onomastica, del I secolo dopo Cr.

Le due iscrizioni edite qui ci danno il prezioso apporto di tre nuovi *Iiviri iure dicundo* di *Hispellum* da aggiungere a quelli già noti che erano i seguenti (4):

Cn. Aequasius C. f. Calvos } *Iiviri i. d.* (CIL. XI, 5276)
L. Aelius L. f. }

C. Alfius C. f. Lem. Ruf. Iivir quinq. (CIL. XI, 5278)

M. Granus } *Iiviri quinq.*
Sex. Lollius }

C. Matrinius Aurelius C. f. Antoninus duumvir iterum q(uin)-

(1) KOCK, in PW., RE. XVIII (1942) col. 2528.

(2) Finora nessun'augure figurava a Spello: altro sevirò Augustale era in CIL. XI, 5280; *aediles* in CIL. XI, 5279; 5283; 5269 A; un *quaestor* in CIL. XI, 5283; altri insigniti della distinzione dell'*equus publicus* sono in CIL. XI, 5278, 5287. Cfr. DE RUGGIERO, Diz. Epigr. s. v. *Hispellum*.

(3) L'*ordo decurionum* [è nominato anche in CIL. XI, 5264, 5270, 5276, 5277.

(4) BELOCH, Röm. Geschichte bis zum Punischen Kriege, Berlin 1926, p. 501.

q(uennalis) i. d. huius splendidissimae coloniae (Hispelli)
(CIL. XI, 5283) (1).

I nuovi qui menzionati sono, come si è visto:

Q. Staius P. f. }
P. Sufenas P. f. } forse di età repubblicana e come tali probabilmente i più antichi, di cui vi sia memoria nei documenti della città.

Cn. Cornelius C. f. Palat. Pomponius Martialis di età imperiale: i primi soltanto *Iiviri i. d.*, l'ultimo una prima volta *Iivir i. d.* e una seconda volta *Iivir quinquennalis*, come *C. Alfius Rufus* (CIL. XI, 5278) e *C. Matrinius Aurelius Antoninus*, che fu pure *Iivir* forse la prima volta e la seconda volta *quinquennalis* (CIL. XI, 5283).

LUCIA ANTISERI

(1) Aggiungi anche forse *Q. Arel. fil. munig(ipium) Anxan(um)*, *Iivir* (CIL. XI, 5269 A).

C. C. C. A CONTRIBUTION TO THE LATIN
TERMINOLOGY CONCERNING COLLEGIA

The abbreviation C C C appears in the whole epigraphic material only once in connection with an association named *collegium symphonicorum*. The inscription, *CIL. VI 4416* (= VI 2193), discovered 100 years ago, runs as follows:

Dis Manibus. Collegio symphonicorum qui sacris publicis praestu (sic!) sunt quibus senatus c c c permisit e lege Julia ex auctoritate Aug(usti) ludorum causa.

One might believe that this unique instance of the abbreviation mentioned should have given opportunity to various suggestions as to their meaning, but this has not been the case. Since Th. Mommsen in 1847 — then only «Doktor Mommsen» (1) — proposed the solution *c(oire) c(onvocari) c(ogi)*, with the approval of Henzen, and three years later renewed it (2) a long series of scholars — from Henzen and Dessau until Arangio-Ruiz and Biondi — accepted the Mommsenian proposal without any hesitation (3). Not the

(1) Cf. HENZEN, *Bull. dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, 1847, 50 f.

(2) *Ztschr. für geschichtliche Rechtswissenschaft*, XV (1850) 355 = *Gesammelte Schriften*, III 114 n. 54.

(3) HENZEN, *l. c.*, and *Monumenti ed Annali dell'Istituto di corr. arch.* 1856, p. 18: «le sigle C C C devono naturalmente spiegarsi *coire, convocari, cogi*»; ORELLI - HENZEN III (1856) no. 6095 p. 215; A. PERNICE, *Labeo* I (1873) p. 299 n. 32; M. COHN, *Zum römischen Vereinsrecht* (1875) p. 73; O. GIERKE, *Deutsches Genossenschaftsrecht* III (1881) p. 83 n. 177; LIEBENAM, *Geschichte und Organisation des römischen*

slightest doubt has been expressed up to the present time. Some authors even omitted the round brackets (1) as if the three words were fully preserved, and the most reliable collections of abbreviations listed the solution *coire convocari cogi* as if it were explicitly confirmed by other texts (2).

Despite this unanimity testified by the list of scholars mentioned — it certainly is incomplete — Mommsen's reconstruction, in my opinion, gives rise to serious objections.

It must be stressed once more that the formula C C C in the inscription quoted is the *unique* instance and does not occur in any inscription elsewhere. Contrary assertions arose through the erroneous identification of that formula with another one to be found in about fifteen inscriptions

Vereinswesens (1890) p. 31; J. P. WALTZING, *Etude historique sur les corporations professionnelles* III. (1899) p. 277 no. 852, and in *De Ruggiero's Dizionario epigrafico* II (1900) 352, E. KORNEMANN, *RE* IV (1901) 408; DESSAU, *ILS* II (1906) no. 4966; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht* (1908) p. 396 n. 26; BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ, *Fontes* 7 (1909), p. 388; M. RADIN, *The legislation of the Greeks and Romans on corporations* (1909) 135; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani* (1912) p. 442; P. JÖRS, *Römisches Recht* (in *Enzykl. der Rechtswissenschaften*, 1927) p. 52; GIRARD, *Textes de droit romain* 6, 888; SCHNORR V. CAROLSFELD, *Gesch. der juristischen Personen* I (1933) p. 261; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane* (1937) p. 62; A. v. PREMIERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats* (1937) p. 223; W. KUNKEL, in the second edition of Jörs's book *Röm. Privatrecht* (1935), p. 75 n. 6; P. W. DUFF, *Personality in Roman private law* (1938), p. 109; DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano*, (1935) p. 188 n. 4; B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain* (1942) p. 251 n. 54; V. ARANGIO-RUIZ, in *Fontes iuris romani antetustiniani* III (1943) no. 38 p. 111; B. BIONDI, in *Acta Divi Augusti* (1945) p. 160.

The way in which the editors of *CIL. VI* indicate the solution of the abbreviations in 4416, ad lin. 5: «*c(oire) c(onvocari) c(ogi)*: Cf. n. 4472,, provokes the impression that the latter inscription has something to do with the three verbs, while the whole relationship between the two inscriptions is that 4472, concerning a *synphonicus*, was found together with 4416.

(1) For instance: GIERKE, *l. c.*; RADIN, *op. cit.* 130; BANDINI, *op. cit.* p. 64; DE ROBERTIS, *op. cit.* p. 57 n. 16; ELIACHEVITCH, *op. cit.* p. 259.

(2) Cf. CAGNAT, *Cour d'épigraphie latine*¹ (1914) p. 416; DESSAU, *ILS* III, 2 (1916) p. 757; SANDYS, *Latin Epigraphy* (2nd ed. by Campbell, 1927) p. 295; CAPPELLI, *Lex. abbreviatarum* 2 (1928) p. 442.

where only *coire* is granted to the members of an association (1). Such a misunderstanding appears in M. Radin (2) who, referring to Kornemann (3), stated: «the assertion that the formula *quibus ex S(enatus) C(onsulto) C C C* (4) *licet* disappears after Alexander is qualified by the fact that it does not appear very much before him», and later on (5) we find the affirmation that that formula is «generally given». Kornemann, however, speaks only of the shorter formula. Furthermore, the formula of our inscription differs also from all others with the variant *quibus senatus . . . permisit* (6).

A similar misunderstanding in Kunkel (7) who, paraphrasing too general a statement by Joers, affirms that the corporations frequently («vielfach») in the inscriptions used to indicate the Senate's authorization by the phrase *quibus senatus c(oire) c(onvocari) c(ogi) permisit*.

Thrown into the same pot with other similar inscriptions ours is being deprived of one of its characteristic features. In spite of its brevity — in all 23 words — it has quite a few distinctive points. First of all the mention of a *lex Julia*, without any particular differentiation, which has given occasion to the assumption of a special *l. J. de collegiis* (8).

(1) Cf. CIL. VI 85. 1872. 29691; X 1642. 1643. 1647. 3699. 3700. 5198; XIV 168. 169. 256. 4575. All these inscriptions have *quibus ex S C coire licet*. — CIL. V.7881 has *(coire) p(ermissum) est*; CIL. IX 2213: *coire permis(sum) est*. In the inscription published in *Notizie degli scavi* 1919, p. 72 (now = CIL. XIV 4572) a part only is preserved: *[q]uibus S.C.C.* Lists were given by WALTZING, *Corporations* cit. III 217, and in *Dizionario epigrafico* II 352 f.; SCHNORR V. CAROLSFELD, *op. cit.* 262 ff.; ELIACHEVITCH, *op. cit.*, 252 n. 45.

(2) *Op. cit.*, p. 107 n. 20.

(3) *L. cit.*, 452.

(4) Here we have even four C's!

(5) *Op. cit.*, p. 130.

(6) Cf. *supra* n. 1. — The period which separates our inscription from those with the shorter formula is at least one century; see *infra* the text to n. 47.

(7) *L. supra* p. 44 n. 3.

(8) Cf. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912), p. 442; B. BIONDI, *op. cit.*, p. 160.

is unique, as well as the mention of Augustus (1) in an inscription of that content. The remark that the authorization had been given *ludorum causa* to an association of musicians is another particularity of the inscription. All those oddities have provoked, of course, controversial opinions which may be left aside in this paper, the purpose of which is neatly limited to a critical examination of the restoration by Mommsen for which the disputed questions are without any special importance. Besides this, all possible solutions have already been proposed, and therefore a few loose remarks in the foot-note may suffice (2).

(1) It is important to stress — following ARANCIO-RUIZ, *op. cit.* n. 4 — that an early suggestion to the effect that *divi* might have been written before *Aug(usti)*, is to be rejected. Thus the inscription is somehow connected with Augustus' time (*lex Julia*!).

(2) There has been discussed, for instance, the question whether the *collegium symphonicorum* was identical or not with the *collegium tibicinum* or that of *tibicinum et fidicinum*, mentioned elsewhere in epigraphical sources, cf. the authors cited by ELIACHEVITCH, *op. cit.*, 259, n. 77; ABERT, art. *Symphoniaci* in *RE. IVA*, 1170; PARIBENI, *Not. degli scavi*, 1933, p. 432. But did, after all, those who dedicated the tomb inscription to the *c. symphonicorum* (association of musicians; orchestra, as in PAUL, *Dig.* 9. 2. 22. 1?) not know the official name of the union? — Another crucial point was seen in the additional clause *ludorum causa* indicating the aim for which the senatorial permission had been given, cf. LIEBENAM, COHN, *ll. cc.*, SCHNORR V. CAROLSFELD, *op. cit.* 261. The problem is whether the «Philharmonic Society» of Rome could play only on the occasion of sacrifices, as a «*Musikbegleitung bei Opfern*», (WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*, 1912, p. 498) or arrange its own concerts or participate in laic *ludi scaenici*. Why, however, should their activity be limited to religious performances? RADIN, *op. cit.*, p. 95, goes so far as to say that in our case the Senate was not «chartering a corporation, but creating a department of the religious administration». Likewise we hardly can follow the assertion of the same author, p. 130, with regard to *ludorum causa*: «it is not difficult to supply a similar qualifying expression in the terms granting official position to the other *collegia*». — The *causa* in the location *ludorum causa* apparently confused some writers. Thus DE ROBERTIS, *op. cit.*, p. 204 n. 120, says: «*causa* si diceva infatti il motivo di pubblica utilità che determinava la concessione dell'autorizzazione, cf. inoltre il *ludorum causa* etc.». The author knows perfectly, however, (p. 394) *Dig.* 50. 6. 6 (5), 12: *collegiis in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est*. Is it still necessary to refer to *Voca-*

Mommsen's three words were, of course, not invented by him: after excluding, with good reason, the resolution *cum consilio conlocutus*, he based his suggestion on *Fasti Praenestini* where under January 3rd we read (1): *comitiales dies appellantur cum populus coire convocare* (2) *cogi potest ac lege a[gi] item licet*. I do not, however, see what connection does exist between *dies comitiales* for the assemblies of the people and procedural activities through *legis actiones* on the one hand and the meetings of a *collegium* of musicians on the otherhand (3). What had the Roman people convening in *comitia* in common with the members of a professional collegium who come together when they wanted? Had their informal meetings, may be even for rehearsals only, as musicians are accustomed to do, a character of a *comitium* or was their activity *lege agere*? The words of the inscription doubtlessly were taken from the official text of the *Senatus-consultum* and were not invented by the donors of the gravestone, otherwise no passer-by would have known what they meant. Now, no *senatusconsult*

bularium Jurisprud. Romanae, I 682, where texts with *causa* (abl.) as *praepositionis vice fungens* are listed? See also what Duff, *op. cit.* p. 119 ff. says about WALTZING, *op. cit.*, pp. 132-140. — ELIACHEVITCH, *op. cit.*, p. 252, correctly observes that among the *collegia* mentioned in the inscriptions as granted by a SC with the right to *coire*, no one had a religious character. That our musicians actively participated in religious ceremonies there is no doubt, but why should they be confined to this occupation only (cf. GIRARD, *l. c.*, p. 887) since they were expressly permitted to convene *ludorum causa* without any restriction whatsoever? Cf. VAL. MAX. 2. 5. 4 (cited by SCHNORR V. CAROLSFELD, *op. cit.*, 261 n. 4) on the *collegium tibicinum* which appears in the inscriptions also with the clause *qui sacris publicis praesto sunt* (CIL. VI 240, 2191, see BRUNS, *Fonies* p. 388, n. 1) and CENSORINUS, *de die nat.* 12. — Against Duff's suggestion that the *lex Julia* mentioned might be a special *lex de sacris publicis* or even *de symphoniacis*, correctly ELIACHEVITCH, *op. cit.*, p. 251 n. 39.

(1) CIL. I², 1 p. 231.

(2) Sic, instead of *convocari*.

(3) For the difference between this formula and the shorter one, with *coire* only, MOMMSEN, *Ges. Schr.* 113, gives the following laconic explanation: *Hinzugefügt ist hier dreierlei, was sonst der Kürze halber wegblied*. Cf. *infra*, the text after n. 46.

of the beginning of the Principate or shortly thereafter (1) shows such an archaic style. Furthermore: the formula of the *Fasti* only generally states that the people of Rome might be convoked and gathered together exclusively on *dies comitiales* by the competent officials, of course. It cannot be understood what sense those words would have with relation to musicians who had to play on various occasions, as *sacra, ludi*, and similar. Connected with the phrase *senatus permisit* the formula sounds awkward not only because of the clumsy joining of one active infinitive with two passive ones, but also by connecting the senatorial authorization with the right of the chairman of the association to convoke its members and gather them together and their duty to obey his summons as well (2). If we take into consideration that *cogi* is not free from a certain compulsory element, *quibus . . . permisit cogi* appears even more striking. And finally: the three verbs are more or less synonyms since both *convocari* and *cogi* do not lead to anything else that *coire* (3).

Through a strange coincidence we have in the Digest a text, Ulp. 26. 7. 3. 7, where all those three verbs occur, and nothing may better illustrate how inappropriate they would be if applied all together in our inscription. In the text mentioned, which refers to the case of a plurality of guardians, the jurist says: *praetor igitur IUBEBIT eos convocari aut si non coibunt, aut coacti non decernent*, rel. After the precedent observations the text deserves particular attention.

In the same manner other verbs with the prefix *con-* could be inserted in the place of *convocari*, which generally is applied for summoning *populum, plebem, contionem* (4),

(1) For the *senatusconsulta* of Augustus' time see ARANCIO - RUIZ, *Acta Divi Augusti* (1945), pp. 227-274.

(2) *Licet c. c. c.* in the *Fasti* sounds much better.

(3) DE ROBERTIS, *op. cit.*, 57 n. 16, asserts that they indicate «le facultà connesse alle associazioni». But what is the difference between those three «faculties»?

(4) Cf. *ThLL* IV 887.

and of *cogi* (1), such as *convenire*, *colligi*, *congregari*, and similar (2).

Surprisingly enough Mommsen in 1899, in his *Strafrecht* (3) quoting the full text of our inscription, wrote instead of *convocari - convenire*! This has so far remained unnoticed. It hardly can be assumed that this was simply a *lapsus calami*, as it may appear at the first glance, since Mommsen quoted the whole inscription exactly with the right numbers of the *CIL.* which he certainly did not from memory, but rather from his copy of the *CIL.* or from his notes. Whatever might be the origin of this change, it shows at least that Mommsen himself had in mind another variant for the solution of the three *C*'s than that he had suggested more than half a century earlier!

The foregoing remarks reveal at least the weakness of Mommsen's restoration. This negative result does not free us, however, from attempting another solution in spite of the *unanimis communis opinio*. The attempt must be made although the lack of reliable epigraphic material makes all suggestion *a priori* hypothetical.

First of all: one of the three *C*'s must be reserved for *coire*. This term is technical for the gatherings of the members of a corporation; it frequently appears in the inscriptions in the same meaning (4) as well as in juridical sources (5). *Coire* means generally every meeting of the members of an already existing association; it can, however, indicate also the opening assembly for the foundation of the *collegium*.

(1) For *cogere senatum* see *ThLL* III 1519, 81 ff.

(2) Cf. *ThLL* III 1421, 65 ff.

(3) P. 876 n. 5.

(4) See the inscriptions mentioned p. 46 n. 1.

(5) Cf. *ULP., Dig.* 1. 12. 1. 14: *collegium coire*; 34. 5. 20 (21): *c. cui coire licet*; 40. 3. 1, Marc Aurel's rescript; *CALLISTR., Dig.* 50. 6. 6 (5). 12: *ius coeundi permissum collegiis vel corporibus*; *MARCIAN., Dig.* 47. 22. 1 pr. 1; 3. 1: *collegium coit*.

The latter sense is to be understood when it is used in the transitive meaning: *collegium coire*, as in *Dig.* 1. 12. 1. 14 and in the inscription published by Calza, *Notizie degli scavi*, 1919, p. 75: *colle]gium coeant* (1). The use of *coire* is here the same as, for instance, in the locution *societatem coire* for which juridical sources offer a number of examples (2). The first, normal meaning occurs when the verb is used intransitively, without any object as in the inscriptions with the shorter formula (3) or in phrases like *semel in mense coire* (cfr. *Dig.* 47. 22. 1 pr., *CIL.* XIV 2112) (4).

Thus the problem remains with regard to the other two *C*'s. One would be inclined to suggest, perhaps, that one of them should be attached to *senatus* as an abbreviation of *c(onsultum)* and then the third *C* would have been another verb, probably *convenire* since the combination *coire convenire* is known both in inscriptions and other sources in spite of their evident synonymy (5). We find these twin expressions in the *SC. de nundinis saltus Beguensis: nundinandi causa coire convenire*; in *Liv.* 39, 14. 8: *coisse et convenisse sacrorum causa*, — in both these texts, of course, not in connection with a *collegium* (6). But in the famous

(1) Thus also DE ROBERTIS, *Annali Seminario giuridico di Bari*, 1932, p. 137; ARANGIO-RÜZ, *Acta Divi Augusti*, p. 266. — This inscription was later edited by WICHERT, *CIL.* XIV (1930) 4548 who writes: *in colle]gium coire*, as in *CIL.* XIV 2112, lin. 12, but *in* is here superfluous.

(2) Cf. *Voc. Iur. Rom.* I 771, 25 ff.

(3) *Supra* p. 46 n. 1.

(4) GIERKE, *l. cit.*, says that *coire* always means "sich versammeln," and not "einen Verein bilden," thus also DE ROBERTIS, *Annali Semin. giur. Bari*, 1933, 129. Just the contrary affirms WALTZING, *op. cit.*, I p. 118, blaming GIERKE. In my opinion, all these assertions, which attribute one exclusive meaning to *coire*, are not correct.

(5) Cf. NONIUS MARC., p. 291: *convenire = coire*; PRISCIANUS (KEIL, *Gramm. Lat.* II 394, 27): *coeo pro convenio accipitur*; ISID., *Orig.* 6. 16. 3: *a coeundo id est conveniendo*. Cf. also *Dig.* 2. 14. 1. 3: *convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt*. — *CIL.* VI 32327 l. 7: *collegium convenit*.

(6) For the frequent use of *conventus* with regard to *collegia* see WALTZING, *Diz. epigr.* II p. 379.

1167 *constituto* is even added by the editor (1); Cic. *Or. frg.* B 6. 21 (ed. Baiter - Kayser XI p. 14): *collegium constitutum sit*; Suet. *Caes.* 42; *collegia antiquitus constituta*. For *collegium condere* only literary sources can serve as evidence (2), of which a passage from Livy 5. 52. 11 may be quoted: *collegium novum auctore senatu condidimus*; the purpose was the celebration of *Ludi Capitolini*. Cf. also Apul. *Metam.* II. 30.

As to the order of the *c*-words it is self-evident that the verb referring to the foundation of the symphonic society (3) has to precede the verb indicating the later meetings. Hence our suggestions are:

quibus senatus c(ollegium) c(oire) c(onvenire) permisit

or

quibus senatus c(ollegium) c(onstituere) [or c(elebrare), or c(ondere)] c(oire) permisit.

This formula shrunk afterwards to the simple *coire permissum est* or *coire licet*. Although the date of our inscription is not fixed in the inscription itself, its connection with Augustus' time is more than likely (4). The earliest inscription with the abridged formula is dated 139-140 A.D. (5). There was time enough for the creation of a more simplified and shortened formula. And even official enactments concerned with such matters speak simply of *coire*: thus the senatusconsult named in Dig. 34. 5. 20 (21) and issued under Marc Aurel refers to a corporation *cui coire licet*, and a rescript of the same emperor, referred to in Dig. 40. 3. 1, notes only a *ius coeundi* of the *collegia*. It seems to

(1) Mommsen with reference to PLINY, *ep. ad Tr.* 33. 3, although there is *instituendum collegium*.

(2) Cf. *ThLL* III 1595, 1 ff.

(3) ELIACHEVITCH'S inference, *op. cit.*, p. 259, that the senate only confirmed here an existing association has no foundation in the inscription itself.

(4) DE ROBERTIS, *Diritto associativo*, p. 393 n. 12. Cf. *supra* n. 13.

(5) The inscription listed above in n. 6, goes down to the middle of the third century.

me that the singularities of our inscription pointed out above (1) are just to be explained by the fact that it might have been one of the first inscriptions under the new regime introduced by the *lex Julia de collegiis* and the subsequent senatusconsult.

The proposed reconstruction — no matter what verbs are used — attempts only to reconcile the abbreviations with the unique reliable text: the introductory words of the senatusconsult quoted in the inscription concerning the *collegium funeraticium Lanuvinum* (2). There, too, the clause *coire convenire collegium habere* alludes both to the foundation of the association and its continuous activity, through participation of the members in its meetings.

*Ecole Libre des Hautes Etudes,
New York*

ADOLF BERGER

(1) N. 14.

(2) Quoted before p. 52 n. 1.

NOTE STORICO - EPIGRAFICHE

1. — *L'a studiis fu anche centenarius?* — Secondo O. Hirschfeld (1) il capo dell'ufficio imperiale *a studiis* aveva verosimilmente uno stipendio di 200.000 sesterzi. Egli, trascurando un'iscrizione di cui si farà cenno in seguito, non cita alcun documento che possa provarlo, riconosce anzi che in *CIL X 4721* = Dessau 1458 dopo la carica di *magister a studiis* viene quella di *proc(urator) duccenarius stationis hereditatium*, ma, secondo lui, ciò non esclude che anche *l'a studiis* ricevesse lo stesso stipendio e in questo può aver ragione ma solo limitatamente al periodo in cui *l'a studiis* era divenuto *magister*; ammette inoltre che *l'a studiis* fosse inferiore all'*a cognitionibus*, come prova *CIL V 8972* = Dessau 1459, ma ritiene che la carica fosse troppo alta per la posizione di un *centenarius* (2).

L'opinione dello Hirschfeld è stata accolta dal Domaszewski, dal Boak, dal Kübler (3); quest'ultimo, dopo aver ammesso che il capo dell'ufficio *a studiis* deve essere stato almeno *centenarius*, ritiene più verosimile, con lo Hirschfeld, che fosse *duccenarius*.

Ma due nuovi documenti valgono ad infirmare la tesi dello Hirschfeld per il tempo in cui *l'a studiis* aveva il titolo

(1) *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*², Berlin 1905, p. 334.

(2) *Op. cit.*, pag. 334 n. 2. Lo HIRSCHFELD afferma poi (p. 435) che verosimilmente al capo dello *scrinium a studiis* fu concesso in seguito, quando ebbe il titolo di *magister*, lo stipendio di 300.000 sesterzi.

(3) A. v. DOMASZEWSKI, *Die Rangordnung des römischen Heeres*, in *Bonner Jahrbücher*, CXVII (1908), p. 145; A. E. R. BOAK, *The Roman Magistri in the Civil and Military Service of the Empire*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, XXVI (1915), p. 109; KÜBLER, in PAULY-WIS-SOWA, *Real-Encyclopädie*, IV A, col. 397.

lo di *procurator* (1), periodo che è opportuno tener distinto da quello nel quale gli fu dato il titolo di *magister* (2).

Valendosi di uno di questi, il Wickert la respinge giustamente, ma nell'insieme, nel commento a *CIL XIV 5340* (= *Not. Scavi* 1930, p. 199 e fig. 9), iscrizione di Ostia in cui *M. Aurelius Hermogenes*, genero di *P. Flavius Priscus*, personaggio della metà del III secolo (3), compare come *proc(urator) a studis Aug(usti) n(o)stri ad (sestertium) (sexaginta sc. milia) n(ummum) provecl(us) (ad) (sestertium) (centum sc. milia) n(ummum)* (4).

A confermare l'opposizione del Wickert allo Hirschfeld è venuta poi un'iscrizione, della prima metà del III secolo, di Pheradi Maius (*Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres* 1932, p. 69 = *Ann. ép.* 1932, 34 = A. MERLIN, *Inscriptions Latines de la Tunisie* 250) nella quale *P. Messius Saturninus* (5) è detto *a studis centenarius et sexagenar(ius)*.

(1) Cfr. HIRSCHFELD, *op. cit.*, p. 333 con n. 6: *CIL VIII 11340. 18909* = DESSAU 9017 ([*proc.*] *ad studia*), XIV 5340; l'ultima iscrizione è importante, oltre che per quanto è detto nel testo, anche perchè prova che il titolo di *procurator* fu portato dall'*a studiis* fino alla metà del III secolo; sull'importanza di questa iscrizione v. anche *infra* la n. 5 a p. 60.

(2) Questa distinzione è stata fatta anche dallo HIRSCHFELD (v. *supra* la n. 2.), ma da lui non sempre tenuta presente: così a proposito dell'iscrizione *CIL X 4721* = DESSAU 1458 sulla quale si veda quanto è detto nel testo. Per il titolo di *magister a studiis* v. *infra* la n. 5 a p. 60.

(3) Egli è evidentemente il *P. Flavius Priscus* di *CIL XIV 4452* = DESSAU 9507, iscrizione del 249, e il *Flavius Priscus* di *CIL XIV 5335*, iscrizione posta da lui in onore di Salonina, moglie di Gallieno: cfr. WICKERT nel comm. a *CIL XIV 5340* e A. STEIN, in *Prosop. Imp. Rom.*, III², Berolini et Lipsiae 1943, p. 165 nr. 345; il frammento inedito cui accenna lo Stein è ancora inedito: cfr. H. BLOCH, in *Harvard Theological Review*, XXXVIII (1945), p. 200 n. 3.

(4) Il WICKERT considera giustamente meno probabile l'ipotesi di H. KRISTOFERSON (in *Not. Sc.* 1930, p. 200) che invece di *provecl(us)* si possa leggere *proc(urator) vec(tigallium)*; v. anche A. STEIN, in *Prosop. Imp. Rom.*, I², Barolini et Lipsiae 1933, p. 315 nr. 1528.

(5) Sul personaggio, che si può identificare con il giureconsulto *Messius* (*Dig. XLIX 14, 50*) cfr. L. POINSSOT, in *Comptes Rendus* cit. pp. 73-74; A. STEIN, in P.-W., *Real-Encyclop.*, Suppl. VII, col. 447 nr. 15 a.

Ma come si deve interpretare l'espressione con cui nelle due epigrafi si indicano due stipendi e quindi due diverse classi?

Per l'iscrizione ostiense il Wickert, seguendo l'opinione del Kristoferson, stima si tratti di un aumento di stipendio ottenuto da Ermogene mentre era a capo dell'ufficio *a studiis*. La stessa interpretazione è data da A. Stein (1) all'espressione dell'epigrafe di Pheradi Maius, come mi ha confermato gentilmente per iscritto.

Ora la promozione a una classe superiore del detentore di una carica rimasto nella stessa funzione è ammessa dallo Hirschfeld, tuttavia con una certa cautela (2). Ma lo Hirschfeld stesso osserva che per i funzionari impiegati a Roma o in Italia una oscillazione della stessa carica fra due diverse classi si ebbe solo raramente e inoltre nel caso di un ampliamento della sfera di attività del funzionario (3). Invece per l'*a studiis* si dovrebbe ritenere che il passaggio da una classe a quella superiore fosse abbastanza comune se delle non molte iscrizioni riguardanti l'*a studiis* due ci attestassero tale promozione, secondo l'interpretazione che è stata data alle epigrafi sopra menzionate. Questa appare tuttavia poco probabile, sia per quanto osserva lo Hirschfeld sull'eccezionalità del cambiamento di classe e sull'accrescimento di attribuzioni che lo determinava e di cui invece non si ha notizia per l'*a studiis*, sia perchè si dovrebbe de-

(1) In P.-W., *Real-Encyclop.*, l. c. Non è accettabile l'interpretazione del POINSSOT (in *Comptes Rendus* cit., pp. 71-72), il quale, influenzato dalla tesi dello Hirschfeld sullo stipendio dell'*a studiis*, vuol separare *a studiis* da *centenarius et sexagenar(ius)* e considerare queste due parole come un'indicazione abbreviata delle funzioni esercitate da Saturnino prima che divenisse *a studiis*.

(2) *Op. cit.*, pp. 437-438: «bisweilen ein Prokurator in derselben Stellung in eine höhere Gehaltsklasse eingerückt zu sein scheint».

(3) *Op. cit.*, p. 438, dove, nella n. 2, rimanda a quello che ha detto (p. 194 n. 2) sulla *praefectura vehicularum*. Della spiegazione data dallo Hirschfeld all'aumento di stipendio concesso in determinati casi al detentore di questa carica non ha tenuto conto il KRISTOFERSON (in *Not. Sc. cit.* p. 200) quando si è valso a torto dell'iscrizione *CIL X 7580 = DESSAU 1358*, come ha notato il WICKERT nel comm. a *CIL XIV 5340*.

durne che il capo dell'ufficio *a studiis*, fino a quando ebbe il titolo di *procurator*, fosse *sexagenarius*, appartenesse cioè alla classe più bassa dei procuratori (1), cosa piuttosto strana in sé per il dirigente di uno degli uffici imperiali e che appare ancor più strana quando si ricordi che la classe dei *sexagenarii* era composta essenzialmente di aiutanti e subalterni (2).

Del resto che l'*a studiis* non possa essere stato *sexagenarius* si deduce probabilmente dall'iscrizione urbana *CIG 5900 = IG XIV 1085 = IGR I 136 = OGIS II 679*, che è stata trascurata dallo Hirschfeld (3): da essa risulta che *L. Iulius Vestinus* ricoprì la carica di *a studiis* di Adriano (ἐπι τῆς παιδείας Ἀδριανοῦ) dopo avere rivestito quelle di ἐπιστάτης τοῦ Μουσείου ad Alessandria e di *procurator bibliothecarum* a Roma (ἐπι τῶν ἐν Ῥώμῃ βιβλιοθηκῶν Ῥωμαίων τε καὶ Ἑλληνικῶν) (4). Il detentore dell'ultima carica godeva, in quel tempo, secondo lo Hirschfeld (5), di uno stipendio di 100.000 sesterzi: se tale opinione dello Hirschfeld è fondata, evidentemente l'*a studiis* fin dall'età di Adriano, quando la direzione dell'ufficio, prima tenuta da liberti, fu affidata a cavalieri (6), non poteva essere *sexagenarius* ma doveva essere almeno *centenarius*. L'iscrizione di Vestino non potrebbe invece servire per escludere l'appartenenza dell'*a studiis* dalla classe dei *sexagenarii* se il Domaszewski, il quale pure pone, come si è detto, il capo di tale ufficio fra i *ducenarii*, avesse ragione nel considerare sempre *sexagenarius* il pro-

(1) Cfr. HIRSCHFELD, *op. cit.*, pp. 440 seg.

(2) Cfr. HIRSCHFELD, *op. cit.*, p. 440.

(3) Lo HIRSCHFELD si è invece servito dell'iscrizione per altre cariche: per quelle di *proc. bibliothecarum* e di ἐπιστάτης τοῦ Μουσείου (*op. cit.*, pp. 303 e 363).

(4) Sulla carriera di Vestino cfr. HIRSCHFELD, *op. cit.*, p. 363; W. ORTO, *Priester und Tempel in hellenistischen Aegypten*, I, Leipzig — Berlin 1905, p. 59 con n. 1. In *Prosop. Imp. Rom.* II, Berolini 1897, p. 220 nr. 409 (DESSAU) e in P.-W., *Real-Encyclop.*, X, col. 872 nr. 530 (KROLL) le cariche di Vestino non sono indicate nell'esatto ordine cronologico.

(5) *Op. cit.*, p. 439, cfr. pp. 303 e 440.

(6) Cfr. HIRSCHFELD, *op. cit.*, p. 333.

pigia cit. pp. 404-407 nr. 1-12) allude a Canne, mentre due di esse (*Iapigia* cit. p. 405 nr. 4 e p. 406 nr. 7 = *Epigraphica* cit. pp. 126-127 = *Ann. ép.* 1945, 81 e 84) furono poste dall'*ordo et populus Canusinus* (1).

Una grave difficoltà che si oppone all'identificazione del *municipium* dell'iscrizione dedicata ad Aquilio Felice con Canosa non è sfuggita all'Oliver (*l. c.*), quella cioè costituita dal fatto che Canosa era colonia dal tempo di Antonino Pio (2) come è attestato anche dal nome di [col]onia *Aurelia [Au]g(usta) Pia Canusium* che compare nell'epigrafe, dell'età di M. Aurelio, *CIL IX 344*. = Dessau 5188. Egli ha creduto di poterla superare col supporre che Canosa sia ritornata al suo precedente stato di municipio, ma si tratta di una tesi difficilmente accettabile.

La dedica ad Aquilio Felice si deve piuttosto considerare come prova che Canne era municipio nell'età di Settimio Severo; ne trae quindi conferma la supposizione del Mommsen (3) che Canne, *vicus* al tempo della famosa battaglia (4), ricevesse in seguito costituzione cittadina. Il Mommsen (5) pensava che questo fosse avvenuto nel IV secolo, pur non escludendo un tempo anteriore; egli si basava sulle due iscrizioni cannesi *CIL IX 317* e *318* = Dessau 749, dedicate rispettivamente a Costantino Magno e a Giuliano Cesare, non a torto specialmente a proposito della seconda iscrizione, giacché sarebbe strano che un *corrector Apuliae*

(1) Queste due iscrizioni secondo il GERVASIO provengono da Canosa; se quindi tale provenienza è indicata in *Epigraphica* cit. p. 127, non si tratta di una notizia erronea, come afferma l'OLIVER, *art. cit.*, p. 312 n. 4: la responsabilità dell'attribuzione a Canosa spetta al rinventore delle epigrafi.

(2) Cfr. MOMMSEN, *CIL IX* p. 35; HÜLSEN, in *P.-W.*, *Real-Encyclop.*, III, col. 1502; DE RUGGIERO, in *Diz. epigrafico*, II, p. 82.

(3) *CIL IX* p. 34.

(4) *Liv.* XXII 43, 10, 49, 13; *Flor.* I 22, 15 (II 6): *ignobilis Apuliae vicus*; APPIAN., *Hannib.* 17, 76: *νόμν*. Dall'uso di *πόλις* in POLIBIO III 107, 2 e IV 1, 2 nulla si può dedurre in contrario; ancor meno da quello di *urbs* in SILIO ITALICO VIII 622.

(5) MOMMSEN, *l. c.*, che è seguito dal DE RUGGIERO, *l. c.*

et Calabriae (1) ponesse una dedica a un Cesare in un *vicus*. Ora, rispetto al Mommsen, possiamo risalire a un tempo molto anteriore, cioè con certezza all'età di Settimio Severo e forse anche al I secolo se, come non è escluso, la sigla M. C. dell'iscrizione vespasiana cui si è accennato si deve riferire a Canne e non a Canosa (2). In tal caso sarebbe confermata l'altra supposizione mommseniana, accolta dallo Hülsen (3), che Plinio (*nat. hist.* III 105) e Apiano (*bell. civ.* I 52, 227) attribuiscano a Canne ordinamento di città.

3. — Ancora su Basilisco. — Quando nel trattare (in *Rend. Pont. Accad. Rom. Archeol.*, XX, 1943-1944, pp. 331 segg.) (4) dei rapporti fra Basilisco e l'imperatore Leone I mi valse principalmente dell'iscrizione di Philippopolis *Jahresh. d. österr. arch. Instit.*, XXX (1936-1937), Beibl. col. 81 (fig. 47) = *Ann. ép.* 1937, 98 = *P.-W.*, *Real-Encyclop.*,

(1) L'*Annius Antiochus*, che pose l'iscrizione, fu *corrector Apuliae et Calabriae* fra il 355 e il 361: cfr. L. CANTARELLI, *La diocesi Italica* (in « Studi e documenti di storia e diritto » XXII, 1901) pp. 159-160; ENSSLIN, in *P.-W.*, *Real-Encyclop.*, XIX, coll. 670-671.

(2) A. MERLIN, in *Ann. ép.* 1945, 84 scioglie M. C. in *m(unicipii) C(annensis)*; v. anche l'Ind. dell'*Ann. ép.* 1945 p. 49.

(3) In *P.-W.*, *Real-Encyclop.*, III, col. 1483.

(4) Per le iscrizioni concernenti Solomone nelle quali il *magisterium militum* è indicato prima del consolato onorario (cfr. p. 335 n. 22) ora v. anche *Bull. arch. comité* 1941-42 (pubbl. 1944) p. 133. A. MERLIN, *Inscr. latines de la Tunisie*, Paris 1944, nr. 290 (= *CIL VIII* 101 cfr. p. 925, 1172, 2349+23169). 291 (= *CIL VIII* 102 cfr. 11229+116+11234 a, b). Per il titolo di *ex consule* cfr. MOMMSEN, *Le droit public romain*, III, Paris 1893, p. 106 n. 3; DE RUGGIERO, *Diz. epigr.*, II, p. 715; in MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II^o, Leipzig 1887, p. 93 n. 2 manca la parte riguardante il titolo di *ex consule*.

Per la *Gesch. d. Wandalen* di L. SCHMIDT (cit. a p. 336 n. 27, a p. 339 n. 44 e a p. 342 n. 61) si veda la II^a edizione, München 1942, pp. 90 n. 6 e 90-91.

Quanto a W. BARTH, *Kaiser Zeno*, Diss. Basel 1894 (cit. a p. 340 n. 51), posso ora dire che egli non si occupa (pp. 5 segg.) dell'elevazione di Zenone al patriziato.

XIX (1938), col. 2253, mi sfuggì ch'essa era stata riprodotta nella raccolta O. FIEBIGER, *Inscriptionensammlung zur Geschichte der Ostgermanen*, Neue Folge (*Denkschr. d. Akad. d. Wissensch. in Wien*, Philos.-histor. Klasse, LXX 3, 1939), p. 25 nr. 35.

Rimedio ora al difetto in cui sono incorso e colgo l'occasione per manifestare il mio dissenso dall'interpretazione che il Fiebiger ha data ad alcuni punti dell'iscrizione.

Per il testo egli riproduce la prima lettura del Danoff in *Jahresh. cit.*, non avendo probabilmente conosciuto a tempo la seconda e migliore lettura dello stesso Danoff in *Real-Encyclop. cit.*

Quanto al commento, anzitutto per ciò che riguarda la cronologia non mi sembra che i successi di Basilisco nella Tracia debbano essere considerati, come ritiene il Fiebiger, tratto in errore dal Danoff (cfr. *Jahresh. cit.*), posteriori al consolato del 465; essi, invece, devono essere stati anteriori al consolato (1), mentre questo dovette essere posteriore al conferimento a Basilisco del *magisterium militum per Thracias*, posto da Teofane (A. M. 5956, I p. 113, 17-19 de Boor) nel 463.

Non capisco poi perchè l'indicazione del *magisterium militum* di Basilisco (ll. 1-2) debba essere stata fatta nell'iscrizione solo per alludere, come vuole il Fiebiger, ai successi di Basilisco nella Tracia, giacchè l'epigrafe elenca tutte le cariche e dignità del personaggio, dal *magisterium militum* al consolato e al patriziato, *cursus honorum* di cui il Fiebiger non si occupa affatto, trascurando anche la menzione del patriziato, pur così importante (v. *Rendic. cit.*, pp. 335 segg.).

Egli poi interpreta male, a mio parere, l'*imperii(ue) parens* (ll. 3-4) che significherebbe, secondo lui, « Erhalter des Reiches »: *imperii(ue) parens*, che non si deve staccare da *patricius*, ha invece ben altro significato (v. *Rendic. cit.*, p. 341).

(1) Cfr. ENSSLIN, in P.-W., *Real-Encyclop.*, XII, col. 1953, 42-43.

Sono d'accordo con il Fiebiger nel riferire la frase *triumphator (r)editit nunc victor ab orbe* (ll. 5-6) al successo riportato da Basilisco nel 471 nella difesa di Costantinopoli dall'assalto di Teoderico Strabone e Ostri: così avevo già fatto (in *Rendic. cit.*, p. 344), come del resto prima il Danoff (in *Real-Encyclop. cit.*), ed anzi ora il riferimento a questa vittoria, piuttosto che ai successi nella Tracia, mi sembra ancor più probabile. Dissento però dal Fiebiger riguardo all'interpretazione della frase; egli ne ha dedotto che a Basilisco fu concesso il trionfo. Ma questa interpretazione mi sembra del tutto infondata: per accettarla bisognerebbe ammettere che al tempo di Leone I il trionfo, che da secoli era privilegio dell'imperatore, non lo fosse più, mentre tale esso rimase anche dopo e precisamente fino a quando, nel 534, Giustiniano ripristinò l'antica usanza in favore di Belisario, che celebrò il trionfo dopo la vittoriosa campagna africana, secondo l'esplicita attestazione di Procopio (*de bello Vandalico* II 9, 1-3): Βελισάριος... ἐς Βυζάντιον ἀφικόμενος γερῶν ἠξιώθη, ἃ δὴ ἐν τοῖς ἕνω χρόνοις Ῥωμαίων στρατηγοῖς τοῖς νίκαις τὰς μεγίστας καὶ λόγου πολλοῦ ἀξίας ἀναδησαμένοις διετετάχατο. χρόνος δὲ ἀμφὶ ἐνιαυτοῦς ἐξακοσίου παρωχῆκει ἤδη ἐξ ὅτου ἐς ταῦτα τὰ γέρα οὐδεὶς ἐληλύθει, ὅτι μὴ Τίτος τε καὶ Τραϊανὸς, καὶ ὅσοι ἄλλοι αὐτοκράτορες στρατηγήσαντες ἐπὶ τι βαρβαρικὸν ἔθνος ἐνίκησαν. τὰ τε γὰρ λάφυρα ἐνδεικνύμενος καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἀνδράποδα ἐν μέσῃ πόλει ἐπόμπηυσεν, ὃν δὴ Φριαμβον καλοῦσι Ῥωμαῖοι, οὐ τῷ παλαιῷ μέντοι τρόπῳ κτλ. (Haury) (1). L'affermazione di Procopio merita fede (2) anche perchè egli distingue il trionfo militare del 534 da quello che si potrebbe chiamare trionfo consolare celebrato da Belisario

(1) Per il suo calcolo di circa seicento anni Procopio probabilmente prese come punto di partenza il 19 a. C., anno in cui fu celebrato da L. Cornelio Balbo l'ultimo trionfo concesso a un personaggio non appartenente alla famiglia imperiale (cfr. HÜLSEN, in *CIL* I² p. 181).

(2) Questo ritorno all'antico in Giustiniano non desta meraviglia: si ricordi quello che l'imperatore afferma in *Nou. XXIV 1*: ἡμεῖς... τὴν παλαιότητα πάλιν μετὰ μείζονος ἄνους εἰς τὴν πολιτείαν ἐπαναγαγόντες... (Krüger).

Il trionfo di Belisario è ammesso ad es., dallo HARTMANN, in P.-W., *Real-Encyclop.*, III, col. 218 e dal BURY, *History of the later Roman Empire*, II², London 1923, p. 139.

nel 535 (1). Nè può servire ad infirmarla il preteso trionfo che, secondo alcuni moderni (2), Zenone avrebbe accordato a Teoderico; si è creduto di dedurlo da una notizia di Giordane (3), ma a torto, giacchè Giordane non parla di un trionfo di Teoderico, bensì del suo *processus consularis* del 484 (4), cerimonia che dal II secolo aveva assunto le forme della pompa trionfale (5) e le conservò più a lungo del suo stesso modello (6). La frase quindi dell'iscrizione filippopolitana non può alludere a un trionfo; tutt'al più, se essa si riferisce a qualcosa di concreto, si può pensare che Basilisco fosse premiato con l'onore della statua, unico onore che ebbero dal II secolo i *virii triumphales* (7). Io però continuo a credere che, per la sua forma caratteristica, le si

(1) PROCOP., *de bello vandal.* II 9, 15. Di tale distinzione non ha tenuto conto il MARQUARDT (*Röm. Staatsverwaltung*, II², Leipzig 1884, p. 591 n. 7 = *De l'organisation militaire chez les Romains*, Paris 1891, p. 343 n. 9) il quale non menziona affatto il passo di Procopio concernente il vero trionfo del 534. Le due cerimonie sono invece giustamente distinte da V. EHLERS, in P.-W., *Real-Encyclop.*, VII A, coll. 500 e 501.

(2) Cfr. A. NAGL, in P.-W., *Real-Encyclop.*, V A, col. 1752; L. SCHMIDT, *Gesch. d. deutschen Stämme. Die Ostgermanen*² (Verbesselter Neudruck), München 1941, pp. 287-288; W. ENSSLIN, *Theoderich der Grosse*, München [1947], p. 60 più prudentemente dice che Teoderico «*durfte einen triumphalen Einzug in Konstantinopel... halten*».

(3) IORDAN., *Get.* 289 (ed. Mommsen, in *Monum. Germ. hist.*, *Auct. ant.*, V 1 p. 132): «*... in arma sibi eum (sc. Theodoricum) filium adoptavit (sc. Zeno) de suisque stipendiis triumphum in urbe donavit, factusque consul ordinarius...*»; v. la nota successiva.

(4) Questo risulta ancor più evidente da *Rom.* 348 (ed. Mommsen cit. p. 45): *Theodoricus vero Zenonis Augusti humanitate pellectus Constantinopolim venit, ubi... consultis ordinarii triumphum ex publico dono peregit*. L'uso del verbo *triumphare* per il *processus consularis* si trova ad es., nell'ANON. VALES. 80 = *Theod.* 25 (ed. Cessi, in *Rerum Italicarum scriptores*², XXIV 4, p. 19) per il consolato di Eularico del 519.

(5) Cfr. BLOCH, in DAREMBERG-SAGLIO, *Dict. des antiquités grecques et romaines*, I, pp. 1473-1474; DE RUGGIERO, in *Dizionario epigrafico*, II, p. 692; KÜBLER, in P.-W., *Real-Encyclop.*, IV, coll. 1125-1126; ALFÖLDI, in *Röm. Mitt.*, XLIX (1934), pp. 94-95; v. anche R. DELBRÜCK, *Die Consulardiptychen*, Text, Berlin-Leipzig 1929, pp. 54, 59 segg., 67.

(6) Cfr. EHLERS, *art. cit.*, col. 501.

(7) Cfr. MARQUARDT, *op. cit.*, p. 593 = pp. 345-346 della traduz. francese.

possa attribuire anche e soprattutto un valore politico, come ho cercato di dimostrare (in *Rendic. cit.*, p. 345).

Lo stesso significato politico ho dato anche (*ibid.*) a quella successiva, di cui il Fiebiger non si occupa: *gloria Romanis, tu Basilisce, tuis* (ll. 7-8). Per questa aggiungo ora, a conferma della mia interpretazione, che la si può ritenere modellata sulla leggenda GLORIA ROMANORVM che compare sulle monete imperiali da Costantino in poi per tutto il IV e il V secolo (1) e sarà usata nella monetazione anche dallo stesso Basilisco, divenuto imperatore (2).

Roma, settembre 1947

G. M. BERSANETTI

(1) Cfr. M. BERNHART, *Handbuch zur Münzkunde d. röm. Kaiserzeit*, Textband, Halle 1926, p. 179.

(2) J. SABATIER, *Description générale des monnaies byzantines*, I, Paris 1862, p. 145 nr. 10.

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE PIETRE MILIARI DELLA TRANSPADANA, DELLA VENEZIA E DELLA LIGURIA

Le vie pubbliche dell'Alta Italia presentano, come è noto, alcune caratteristiche che le differenziano dalle vie dell'Italia Media e Inferiore, almeno nell'età imperiale, specialmente perchè non numerano le miglia da Roma e la loro manutenzione è a carico non del fisco imperiale, ma di quello dei municipi locali. Prima di riferire quanto ho potuto osservare circa i miliari, premetto un elenco delle principali fra queste vie:

vie la cui costruzione risale all'età repubblicana:

Via POSTUMIA: è attribuibile al console Sp. Postumio dell'anno 148 a. C. La via da Genova conduceva a Piacenza, Cremona, Verona e oltre; numerava le miglia da Genova.

Via POPILIA: continuazione della Flaminia, fu opera del console P. Popilio dell'anno 132 a. C. Andava, secondo gli itinerari, da Rimini ad Adria e forse ad Altino, e ad Aquileia; le miglia sono numerate da Rimini.

Via AEMILIA SCAURI: da Volterra a Vadum, continuazione dell'Aurelia; risale all'anno 109 a. C.

Via ANNIA: da Aquileia a Concordia, fu opera del console T. Annio Lusco del 153 a. C. o del console T. Annio Rufo dell'anno 128 a. C.; pare debba essere identificata con la Concordiense.

Via FULVIA

Via VIBIA ed altre.

Vie dell'età imperiale:

Via JULIA AUGUSTA: riattata nell'anno 14 a. C. fu la sola via di queste regioni la cui manutenzione spettasse al fisco imperiale e perciò la sola che numerava le miglia da Roma. Più tardi sotto Adriano ebbe altra numerazione da Piacenza. Andava da questa località a Varum.

Altra via aperta da Augusto da Concordia al Norico nell'anno 2 a. C.

Via CLAUDIA: dal Po per Altino e quindi per la valle dell'Adige conduceva al Danubio; iniziata da Druso dopo la conquista del 15, fu ufficialmente compiuta da Claudio nel 47 d. C. Aveva un percorso di 350 miglia.

Via FLAVIA: da Tergeste a Pola, l'unica via di cui si abbiano i miliari in Istria, ha un percorso di 78 miglia, fu iniziata da Vespasiano nel 78 e forse completata da Tito.

Altre vie pubbliche andavano inoltre da Padova a Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Milano; da Milano a Lodi; da Milano a Pavia; da Pavia a Torino; da Torino ad Aosta; da Torino a Susa; da Torino a Caburro, ecc.

Queste vie ci hanno lasciato circa un centinaio di miliari: 133 ne ho potuto rintracciare in C.I.L. V e 4 in Not. Sc. (quando indico il numero semplicemente, cito il C.I.L.). Non è mia intenzione rifare qui la storia delle pietre miliari, particolare caratteristica delle strade romane, nè addentrarmi nella « vexata quaestio » se esse sorgessero o no di miglio in miglio. Mi limiterò ad alcune brevi considerazioni su quelle provenienti dalle tre regioni che formano il ristretto campo della mia ricerca.

Questi miliari sono in generale, come è di norma, colonne rotonde da un metro e mezzo a due metri di altezza,

di 40-50 centimetri di diametro. Sono sovente di buona pietra, anche ricavata da cave lontane, o perfino di marmo (es. 8065 di granito nero, 8070 di marmo verde ecc.). A volte tagliate invece nella viva roccia dei monti che la via valicava, attestano ancora una volta la civile operosità romana (es. 8074), oppure sbattute qua e là dai secoli, son finite a diventare magari rullo per le opere dei campi.

Benchè le pietre miliari siano certamente comuni dal tempo di C. Gracco (Polibio ne fa menzione come di cosa già in uso al tempo della II Punica) il primo personaggio di cui trovo ricordo è del 132 a. C.

Ecco l'elenco dei consoli e imperatori ricordati nei miliari dell'Italia Settentrionale:

Il console **P. Popilio C. f.**; il miliario 8007 fu trovato ad Adria lungo la via di cui questo console fu costruttore (da Rimini ad Altino e ad Aquileia).

Il console **Sp. Postumio S. f. S. n. Albino** dell'anno 148 a. C.: ha egli pure una sola iscrizione 8045, proveniente dalla via Postumia.

Augusto: appare in 13 miliari. Sei provengono dalla via che da Concordia conduceva verso il Norico e sono 7994, 7995, 7996, 7997 (questo miliario è dal C.I.L. attribuito a Costantino, ma Not. Sc. 1886 pag. 110 corregge ed integra la lettura assegnandolo ad Augusto) 7998 databile dell'anno 2/1 a. C., 7999 dell'anno precedente. Gli altri miliari provengono dalla via Julia Augusta e sono 8085, 8086, 8088, 8094, 8098, 8100, 8105 tutti datati dell'anno 10/9 a. C. In proposito possiamo osservare che, dopo aver soffocato per mezzo P. Silio, le rivolte scoppiate nel 16 a. C. in molte valli Alpine e in particolare nelle Marittime, Augusto procedette a una generale riorganizzazione della regione, che fu governata da procuratori. Vennero intrapresi grandi lavori stradali onde assicurare sicuri e rapidi spostamenti alle

legioni: è di quest'epoca la costruzione della grande via militare attraverso il paese dei Salassi. Poi pacificata definitivamente anche la regione delle Alpi Marittime (1) Augusto restaurò e migliorò la Julia Augusta, via antichissima e già in uso, che prende ora tale nome. I suoi miliari Augustei sono, come ho detto, tutti del 10 a. C. e forse ciò può esser posto in rapporto anche con la campagna Germanica degli anni immediatamente successivi che richiedeva facili comunicazioni tra l'Italia e la Gallia. La via da Concordia al Norico, se accettiamo come data di sistemazione quella del 3/2 a. C. dei suoi miliari, oltre che come via militare d'accesso alle sempre inquiete e non ancora domate regioni del Norico e della Pannonia, servì agli scambi, frequenti e attivissimi in questi anni di floridezza economica, per cui il ricco agro Aquileiese riceveva i metalli delle miniere del Norico e dava in cambio vino dei suoi vigneti e ceramiche, oggetti d'oro, argento, bronzo, prodotti del suo artigianato.

Claudio: appare in due importanti e lunghe iscrizioni 8002, 8003 appartenenti alla via Claudia Augusta (da Altino al Danubio), datate rispettivamente del 47 e del 46. Questo imperatore fu grande costruttore di strade, ma questa va considerata come sistemazione e prosecuzione di quel complesso di comunicazioni Alpine voluto da Augusto e di cui dissi sopra.

Vespasiano: è ricordato in un solo miliario, benchè a lui si debba l'inizio della costruzione di quella via Flavia (da Trieste a Pola) che ebbe grande importanza nello sviluppo del commercio e della cultura Istriani. Noterò che il miliario 7987 è datato del 78, di un'epoca cioè in cui questo imperatore, superato il concetto di rigida economia, che ispirò i suoi primi anni, intraprese vasti lavori di ogni genere in tutto l'impero.

Tito: compì l'opera del padre lungo la stessa via ed è ricordato da due miliari 7986, 7988, ambedue datati del 79.

(1) DIONE CASS., 54, 24.

Traiano: appare in un solo miliario 8095, la cui iscrizione frammentaria rende però incerta la lettura e quindi l'attribuzione: esso proviene dalla via Julia Augusta.

Adriano: non è improbabile che a lui appartenga anche il miliario precedente. Appare in ogni modo in tre altri della stessa via e precisamente 8102, 8103, 8106, che ricordano una vasta opera di restauro compiuta da questo imperatore lungo appunto la via Julia Augusta. Ciò rientra nel quadro di quella continua opera ricostruttrice che fu particolare di questo imperatore e di cui vi sono tante prove in tutto il mondo Romano (1).

Antonino Pio: è ricordato in molti miliari di questa stessa strada e sono 8083, 8084, 8087, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8096, 8097, 8099, 8104, 8107. Oltre a ciò egli appare in un miliario 8063 della via che da Ticinum porta a Torino. Questo imperatore non fu, si disse, amante del costruire, ma non trascurò, come si vede, di portare a compimento l'opera iniziata lungo la via Julia Augusta da Adriano.

Massimino Trace: ci lascia due soli miliari 7989, 7990, la cui assegnazione è messa in discussione da una nota del Bertolini in Not. Sc. 1881 pag. 312 che vorrebbe attribuire questi, come pure 7992, in cui il nome dell'imperatore è eraso, a Licinio basandosi sul ritrovamento di un altro miliario di tale imperatore nella medesima località e sul fatto che non appare storicamente, quando Massimino avrebbe meritato il titolo di «Aquileiensem restitutor et conditor» che qui si legge. L'obiezione tuttavia non regge se si considera che della cura dal Trace da buon soldato dedicata alla riattivazione delle strade vi è larga testimonianza in tutto l'impero (2) e che inoltre le iscrizioni dei miliari avevano talvolta un valore, diremo così, propagandistico.

(1) «Eius itinerum monumenta videas per plurimas Asiae atque Europae urbes», FRONTONE p. 206.

(2) Vedi le opere del Bersanelli.

distico. Questi miliari appartengono tutti alla via Annia (da Aquileia a Concordia).

Massimino insieme con il figlio Massimo: è ricordato in un miliario 8076 della via che da Torino conduce a Susa.

Traiano Decio: appare in due miliari 8023 e 8028 (tra Verona e Brescia) datati del 251, di poco dunque anteriori alla morte dell'imperatore che, pur con un così breve impero, lasciò traccia di una forte attività anche nel campo delle vie militari.

Gallieno: ha un solo miliario 8009 proveniente dalla strada tra Padova e Vicenza; non si può datare perchè non si legge il numero della *potestas tribunicia*.

Diocleziano, Massimiano, Costanzo e Galerio: ci lasciano ricordo di sé nei miliari 8010 (da Padova a Vicenza), 8016 (da Verona a Brescia), 8022 (da Verona a Vicenza), 8038 (da Verona a Brescia), 8042 (da Brescia a Bergamo), 8047 (presso Verona), 8057 (presso Lodi), 8068 (da Pavia a Torino), 7994 (da Concordia verso il Norico). Gli imperatori della Tetrarchia hanno molto lavorato al riordino delle strade e questo non solo in Italia, ma in tutto l'impero. Noterò che il loro nome appare specialmente lungo le strade che uniscono il centro della pianura Padana. Ciò forse dipende dall'accresciuta importanza delle province Illiriche. Inoltre tali strade conducevano a quella che allora era la via più battuta per l'Oriente attraverso la Pannonia, la Mesia, la Tracia. È stato affermato poi che l'opera dei Tetrarchi per quel che riguarda le strade non ha avuto un complesso strategico, ma piuttosto è stata determinata da bisogni locali (1).

Costanzo Cloro: appare da solo in due miliari 8018, 8019 (da Verona a Vicenza); questo avviene spesso, anche fuori d'Italia, in Spagna, Gallia, Africa, Dalmazia.

(1) Nel *Dizionario epigrafico* del DE RUGGIERO vol. II pag. 1844.

Massenzio: ha diversi miliari di varia provenienza 8000 (da Concordia a Opitergio, oggi Oderzo), 8015, 8017, 8039 (da Verona a Brescia), 8052 (presso Verona), 8054 (da Verona all'alto Adige).

Massimino Daza: era ricordato probabilmente con Costantino e Licinio in due miliari 8021 (da Verona a Brescia), 8060 (presso Pavia) in cui però il suo nome è eraso.

Costantino e Licinio: sono ricordati in molti miliari 8026, 8033 (da Verona a Brescia), 8049, 8050 (da Verona verso Veldidena), 8081 (da Torino a Cavour) in cui però l'attribuzione a Licinio è solo una supposizione perchè il nome è eraso, 8108, 8109 (via Julia Augusta); è da notare che il nome di Licinio è sempre almeno parzialmente eraso.

Licinio: da solo ha un unico miliario Not. Sc. 1881 p. 312 appartenente alla via Aquileia Concordia; in base a questo il Bertolini (l. c.) sostiene quanto disse sopra circa Massimino il Trace.

Costantino: è l'imperatore che ha il maggior numero di miliari e provenienti dal maggior numero di strade 8004 (da Altino a Rimini) datata del 328, 8005 (stessa provenienza), 8011 (da Vicenza a Verona) datato come sopra, 8013, 8014 (stessa provenienza), 8025, 8027 (da Verona a Brescia), 8040 (da Brescia a Bergamo), 8041 (idem) datato del 328, 8048, 8051 (da Verona a Veldidena), 8059 (presso Pavia), 8065 (da Pavia a Torino) datato del 328, 8069 (stessa provenienza e stessa data) e con 8070 e 8072 e forse appartiene al medesimo imperatore il miliario, proveniente pure dalla strada Pavia Torino, di cui si dà notizia in Not. Sc. 1882 pag. 365, la cui iscrizione però è quasi del tutto caduta. Sempre a Costantino appartengono 8079, 8080 (da Susa a Torino) ambedue datati del 328, 8082 (presso Genova) ed infine la recente scoperta di Robecco sul Naviglio pure essa datata del 328 (1). Notisi

(1) Vedi PALESTRA, *Iscrizione latina ecc.*, in *Epigraphica*, in questo medesimo fascicolo.

come molti miliari di questo imperatore, pure essendosi la sua cura manifestata su tutta la rete stradale dell'Alta Italia (solo o coi figli e colleghi ha una trentina di miliari), appartengono alle vie di accesso alle Alpi Occidentali e la ragione storica di ciò è troppo nota per dovervi insistere. Inoltre i miliari datati son tutti dell'anno 328, già essendo stata posta la prima pietra di Costantinopoli: tale periodo è per Costantino di fervida attività ricostruttrice e riformatrice in ogni campo.

Crispo: è ricordato da solo in un miliario 8001 (da Concordia ad Altino); insieme col padre e con Licinio (il cui nome è eraso come il solito) egli figura anche nel miliario 8015 (da Verona a Brescia).

Crispo, Costantino II e Costanzo insieme col padre: sono ricordati in 8030 (da Verona a Brescia), 8043, parzialmente eraso forse per cancellare il nome di Crispo (da Brescia a Bergamo).

Magnenzio: appare anch'egli in un miliario 8066 (da Pavia a Torino) e in un altro 8061 (presso Pavia) di difficile lettura.

Costanzo II insieme con Gallo: ha un solo miliario 8075 (da Pavia a Torino), mentre fuori d'Italia si hanno frequenti testimonianze di un certo zelo da parte sua in questo campo.

Gallo: è ricordato da solo in un miliario 8075 (presso Susa).

Giuliano: è ricordato in diverse iscrizioni 8024, 8035, 8036 (da Verona a Brescia), 8053 integrata su 8024 (da Verona verso Trento), 8056 (da Milano a Como), 8071 (da Pavia a Torino) e forse 8077 di dubbia attribuzione (da Susa a Torino).

Gioviano: ha tre miliari 8034, 8037 (da Verona a Brescia), 8046 (proveniente da Asola, vicino a Mantova,

località prossima alla via Postumia a cui però il miliario non appartiene, almeno secondo quanto dice il C.I.L.) e forse anche 8012 (da Vicenza a Verona) molto mutila. È interessante il fatto che un imperatore, il quale durante il suo breve impero (7 mesi e 20 giorni) non venne tra l'altro mai in Italia, sia ricordato più volte e lungo strade diverse. Tale circostanza, che si verifica del resto anche con altri principi come ad esempio Magnenzio, (il cui dominio se non fu altrettanto breve fu però travagliato da continue lotte) viene, mi sembra, a confermare che in quest'epoca la cura delle vie pubbliche era continua e attivissima.

Valentiniano e Valente: hanno numerose iscrizioni: 7991 integrata in seguito a un ritrovamento di cui è menzione in Not. Sc. 1935 pag. 112 (da Aquileia a Concordia), 7993 (stessa provenienza), Not. Sc. 1882 pag. 131 (idem), 8020 (da Verona a Vicenza), 8029, 8031 (da Verona a Brescia), 8044 (da Bergamo a Milano), 8060 (presso Pavia), 8066 (da Pavia a Torino), 8078 (da Susa a Torino). Essi sono inoltre ricordati in una iscrizione, di cui dirò anche più avanti, scolpita nella viva roccia sul monte della Croce presso l'antica *Iulium Carnicum*: in essa si parla della costruzione di una nuova via Alpina, tracciata però non a spese del fisco imperiale, ma ad opera di quel municipio.

Valentiniano, Valente e Graziano: compaiono insieme in 7988 (via Flavia, da Trieste a Pola), 8031 (da Verona a Brescia).

Valente e Graziano: da soli hanno un miliario 8008 (da Altino a Rimini).

Valentiniano II, Teodosio e Arcadio: compaiono in un miliario, rinvenuto presso Lodi, che si può datare come anteriore al 392, anno in cui morì Valentiniano II. Questi imperatori sono gli ultimi ricordati dalle pietre miliari.

Alcune pietre miliari recano due iscrizioni, perchè talvolta nei tempi tardi si trovava certo più economico, com-

piendo opera di riattamento della strada servirsi dei miliari dei predecessori. Così Valentiniano e Valente appaiono su un miliario di Vespasiano (7988), Costantino, Licinio e Crispo su uno di Massenzio (8015), Valentiniano, Valente e Graziano su uno di Valente e Valentiniano da soli (8031), Gioviano su uno della Tetrarchia (8042), Valente e Valentiniano su uno di Costantino (8060), e su un altro di Magnenzio (8066), infine Massimo su uno di Costantino, Licinio e Crispo, e su un altro in cui nella prima iscrizione non si legge il nome dell'imperatore (8032).

Vi è poi un certo numero di colonne miliari in cui il nome dell'imperatore è illeggibile o perchè è caduto o perchè è stato eraso, e queste sono 7992 (da Aquileia a Concordia), 8006 (da Altino a Rimini), 8062 (rinvenuta presso Casteggio che è stazione della via Postumia; pare però che l'iscrizione appartenga a una posteriore sistemazione), 8064 (da Pavia a Torino; si tratta di tre colonne miliari non lette a quanto dice il C.I.L.), 8067 (stessa strada; pare che le colonne non abbiano iscrizione).

La formula delle iscrizioni consiste comunemente nel nome dell'imperatore coi soliti appellativi, indicazioni del tribunato, del consolato ecc.; segue il numero delle miglia. Come ho già accennato, in queste regioni la numerazione non partiva da Roma, ma indicava la distanza fra i due più prossimi capoluoghi attraversati dalla strada oppure la distanza dal luogo d'origine della strada stessa; tali distanze concordano all'incirca con quelle degli itinerari. Faceva eccezione la sola via Julia Augusta che, come dissi, ebbe in origine il computo delle miglia da Roma e adottò solo più tardi, al tempo di Adriano, altra numerazione partente da Piacenza, tanto che alcuni miliari indicano le due distanze, quella da Roma e quella da Piacenza (8095, 8096, 8102).

Questo è l'elenco delle pietre miliari in cui è leggibile il numero delle miglia: 7984, 7985, 7988, 7995-8003, 8006, 8007, 8012, 8013, 8015-8030, 8033-8038, 8042, 8045, 8047, 8048, 8050-8053, 8062, 8063, 8067, 8068, 8074, 8076, 8082, 8085, 8087-8090, 8094-8107, Not. Sc. 1900 pag. 41.

località prossima alla via Postumia a cui però il miliario non appartiene, almeno secondo quanto dice il C.I.L.) e forse anche 8012 (da Vicenza a Verona) molto mutila. È interessante il fatto che un imperatore, il quale durante il suo breve impero (7 mesi e 20 giorni) non venne tra l'altro mai in Italia, sia ricordato più volte e lungo strade diverse. Tale circostanza, che si verifica del resto anche con altri principi come ad esempio Magnenzio, (il cui dominio se non fu altrettanto breve fu però travagliato da continue lotte) viene, mi sembra, a confermare che in quest'epoca la cura delle vie pubbliche era continua e attivissima.

Valentiniano e Valente: hanno numerose iscrizioni: 7991 integrata in seguito a un ritrovamento di cui è menzione in Not. Sc. 1933 pag. 112 (da Aquileia a Concordia), 7993 (stessa provenienza), Not. Sc. 1882 pag. 131 (idem), 8020 (da Verona a Vicenza), 8029, 8031 (da Verona a Brescia), 8044 (da Bergamo a Milano), 8060 (presso Pavia), 8066 (da Pavia a Torino), 8078 (da Susa a Torino). Essi sono inoltre ricordati in una iscrizione, di cui dirò anche più avanti, scolpita nella viva roccia sul monte della Croce presso l'antica *Iulium Carnicum*: in essa si parla della costruzione di una nuova via Alpina, tracciata però non a spese del fisco imperiale, ma ad opera di quel municipio.

Valentiniano, Valente e Graziano: compaiono insieme in 7988 (via Flavia, da Trieste a Pola), 8031 (da Verona a Brescia).

Valente e Graziano: da soli hanno un miliario 8008 (da Altino a Rimini).

Valentiniano II, Teodosio e Arcadio: compaiono in un miliario, rinvenuto presso Lodi, che si può datare come anteriore al 392, anno in cui morì Valentiniano II. Questi imperatori sono gli ultimi ricordati dalle pietre miliari.

Alcune pietre miliari recano due iscrizioni, perchè talvolta nei tempi tardi si trovava certo più economico, com-

piendo opera di riattamento della strada servirsi dei miliari dei predecessori. Così Valentiniano e Valente appaiono su un miliario di Vespasiano (7988), Costantino, Licinio e Crispo su uno di Massenzio (8015), Valentiniano, Valente e Graziano su uno di Valente e Valentiniano da soli (8031), Gioviano su uno della Tetrarchia (8042), Valente e Valentiniano su uno di Costantino (8060), e su un altro di Magnenzio (8066), infine Massimo su uno di Costantino, Licinio e Crispo, e su un altro in cui nella prima iscrizione non si legge il nome dell'imperatore (8032).

Vi è poi un certo numero di colonne miliari in cui il nome dell'imperatore è illeggibile o perchè è caduto o perchè è stato eraso, e queste sono 7992 (da Aquileia a Concordia), 8006 (da Altino a Rimini), 8062 (rinvenuta presso Casteggio che è stazione della via Postumia; pare però che l'iscrizione appartenga a una posteriore sistemazione), 8064 (da Pavia a Torino; si tratta di tre colonne miliari non lette a quanto dice il C.I.L.), 8067 (stessa strada; pare che le colonne non abbiano iscrizione).

La formula delle iscrizioni consiste comunemente nel nome dell'imperatore coi soliti appellativi, indicazioni del tribunato, del consolato ecc.; segue il numero delle miglia. Come ho già accennato, in queste regioni la numerazione non partiva da Roma, ma indicava la distanza fra i due più prossimi capoluoghi attraversati dalla strada oppure la distanza dal luogo d'origine della strada stessa; tali distanze concordano all'incirca con quelle degli itinerari. Faceva eccezione la sola via Julia Augusta che, come dissi, ebbe in origine il computo delle miglia da Roma e adottò solo più tardi, al tempo di Adriano, altra numerazione partente da Piacenza, tanto che alcuni miliari indicano le due distanze, quella da Roma e quella da Piacenza (8095, 8096, 8102).

Questo è l'elenco delle pietre miliari in cui è leggibile il numero delle miglia: 7984, 7985, 7988, 7995-8003, 8006, 8007, 8012, 8013, 8015-8030, 8033-8038, 8042, 8045, 8047, 8048, 8050-8053, 8062, 8063, 8067, 8068, 8074, 8076, 8082, 8085, 8087-8090, 8094-8107, Not. Sc. 1900 pag. 41.

Negli altri miliari la numerazione è con probabilità caduta; c'è però un caso, 8057, in cui la pietra è intera, ma manca il numero delle miglia. Vi sono poi alcune colonne in cui il numero costituisce tutta l'iscrizione (7984, 7985, 8064, 8067).

Il nome degli Augusti è spesso al dativo, almeno a partire da Costantino. L'iscrizione ha perciò chiaramente la formula di una dedica, il che potrebbe suffragare l'opinione di chi sostiene che le pietre miliari furono soprattutto monumento celebrativo del costruttore della strada. Tale tono dedicatorio è chiarissimo in quattro miliari di Valentiniano e Valente che recano questa espressione: «Devota Venetia conlocavit» (7993, 8029, 8031, 8044).

Sono scarse, in proporzione al numero totale, le colonne che ci forniscono qualche notizia che superi la solita breve formula. Anche il nome della via è raramente indicato: solo sette miliari ce la conservano e precisamente 7987 «Viam Flavi...», 7988 «Viam F(laviam?)», 7992 «Viam Anniam», 8002 e 8003 «Viam Claudiam», 8102 «Viam Juliam», 8106 «Viam Juliam». Della via Annia troviamo il nome anche in un'iscrizione dedicatoria (1008) rinvenuta ad Aquileia dove tra l'altro si legge: «viae stratae sunt ab Annia ad murum». Un piccolo gruppo di miliari forniscono nella loro iscrizione anche qualche notizia sullo stato della strada.

Essi sono:

7989 «viam quoque geminam a porta usque ad pontem per tirones iuventut. novae Italicae suae dilectus posterior longi temporis labe corruptam munivit ac restituit».

7990 identica, ma quasi completamente caduta. Queste iscrizioni di Massimino Trace sono quelle di cui, come ho detto sopra, si discute fra gli studiosi.

7992 «viam Anniam longa incuria neglectam influentibus palustrib. aquis eververatam sic et commeantibus inviam inter plurima indulgentiar. suar. in Aquileiens. providentissim. princeps restituit».

8002 e 8003 «viam Claudiam Augustam quam Drusus pater Alpibus bello patefactis derexerat muniit ab Altino usque ad flumen Danuvium».

8102 «viam Juliam Aug. a flumine Trebbia quae vetustate interciderat sua pecunia restituit».

8103 e 8106 identiche alla precedente: si tratta dell'opera di riattamento compiuta da Adriano.

Raro, anzi unico, è il caso di un'iscrizione che indica i capoluoghi dalla strada congiunti ed è precisamente 8045 «CXXII (m. p.) Genua Cremonam». Una strana bizzarria presenta l'iscrizione 8051 (è un miliario di Costantino) in cui le miglia sono scritte inversamente al restante dell'iscrizione, quasi si trattasse di scrittura bistrofedica.

Riporto, anche se non si tratta di pietre miliari, tre iscrizioni assai singolari scolpite nella viva roccia sul Monte della Croce, versante italiano, presso la via (ancora in uso) la cui manutenzione non era affidata al fisco imperiale, ma interamente al municipio di Julium Carnicum:

1862 «Munificentia DDD Auggque NNN hoc iter ubi homines et animalia cum periculo commeabant apertum est curante Apinio Programmatio cur. r. p. Jul. Kar. DDD NNN Valentiano et Valente Augg. IIII cos., anno 373.

1863 «Jovi optimo maximo triviis quadriiis ceterisque diibus aram ob solutum merito solemne votum dedit Hermias susceptor operis aeterni; titulum immanem, montem Alpinum ingentem litteris inscripsit, quot saepe invium, commeantium periclitante populo, ad pontem transitum non praebuit, curante Attio Braetiano quaestore eorum viro ornato, viam novam demonstrante Hermia. Multanimis fides operisque paratus unanimes omnes hanc viam explicuit». Così almeno il C.I.L. legge e integra questa mal scritta e mal composta iscrizione.

1864 quasi cancellata e quindi di lettura molto incerta «Respectus T. Kal... conductoris portoriorum publico-

rum vectigalis Illyrici servus vilicus... ed altre righe assolutamente ininterpretabili.

Un altro esempio di via forse pubblica, la cui costruzione e manutenzione è opera di un municipio o di una società di pubblicani è quella della Val d'Ossola ricordata anch'essa in un'iscrizione rupestre, presso Domodossola, 6649 di difficile lettura.

Queste le scarse osservazioni che può fornire lo studio delle 137 colonne miliari rinvenute nei territori della Transpadana, della Liguria e della Venezia. Il fatto che esse non siano egualmente distribuite nel territorio, che il loro numero sia relativamente scarso in confronto alla fitta rete stradale dell'Italia Settentrionale, non è cosa che ci debba meravigliare. Gli studiosi di questo argomento non hanno ancora potuto infatti spiegare questa condizione di cose che si presenta più o meno in tutto il mondo Romano. Di qui appunto nasce la questione a cui accennai già prima: sorgevano i miliari regolarmente di miglio in miglio, come ci farebbero credere le comunissime espressioni « ad quartum, quintum, etc. lapidem », o no? Erano essi talvolta sostituiti da modesti indicatori di legno, ciò che spiegherebbe il fatto che importanti strade non ne hanno conservato neppure uno? Non è certo da una ricerca, come la mia, così limitata nello spazio che si possono trarre conclusioni di carattere generale. Mi limiterò ad osservare che la via Julia Augusta con i suoi miliari, susseguentisi regolarmente di miglio in miglio, e rinnovantisi più volte nella stessa località ad opera di diversi imperatori (es.: 8094, 8095, 8096) fornisce certo elementi probatori almeno per la soluzione intermedia, affermando che, se non tutte, certamente alcune strade ebbero le pietre miliari regolarmente disposte di miglio in miglio costicchè il poeta Rutilio Namaziano poteva affermare:

« intervalla viae fessis praestare videtur
qui notat inscriptus milia crebra lapis ».

(*Itin.* II, 8-9).

ANTONIA LUSSANA

OBERGERMANIEN ZUR ZEIT DES KAISERS CLAUDIUS

Die Zeitgenossen haben uns über den Kaiser Claudius, der von 41 bis 54 n. Chr. regierte, kein günstiges Urteil überliefert. Schon in den Jahren seiner Entwicklung war er durch Krankheit zurückgeblieben. Dauernde Schäden haften ihm sein Leben lang an. So hinkte und stotterte er. Von seinen Angehörigen wurde er als Schwachkopf behandelt und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Von allen Staatsgeschäften fern gehalten, beschäftigte er sich mit geschichtlichen Studien und verfasste mehrere geschichtliche Arbeiten. Es ist aber nicht zu bezweifeln, dass während seiner Regierungszeit eine Reihe erfolgreicher Unternehmungen durchgeführt wurde. Seine kriegerischen Unternehmungen waren zumeist erfolgreich, insbesondere gelang ihm die Eroberung eines Teiles von England. Auch im fernen Marokko und auf der Krim wurde mit Erfolg gekämpft. Am Rhein und an der Donau stand hingegen das römische Heer in der Defensive. Er verzichtete auf die Pläne seiner Vorfahren, das rechtsrheinische freie Germanien dem römischen Reiche einzuverleiben und zog die noch auf der rechten Seite des Rheines stehenden Truppen auf die linke Seite des Stromes zurück. Unbestritten sind die Leistungen des Kaisers auf friedlichen Gebieten. So wurden unter ihm zwei neue Wasserleitungen für die Hauptstadt des Reiches gelegt und an der Tibermündung der Hafen von Ostia gebaut, um hier jederzeit die Schiffe ausladen zu können, welche Lebensmittel zur Verproviantierung Roms aus den verschiedenen Teilen des Reiches heranbrachten. Am Rhein aber entstand zu seiner Zeit die nach der Gemahlin seines Bruders Germanicus benannte Colonia Claudia Agrippina, das heutige Köln. Wieweit diese Unternehmungen auf Claudius selbst oder auf einfluss-

reiche Männer seiner Umgebung wie Narcissus und später Pallas zurückzuführen sind, wird kaum noch festzustellen sein.

Auch für die Geschichte der rheinischen Provinzen ist die Regierungszeit des Kaisers Claudius von grosser Bedeutung.

Der Feldzug nach England führte zu einer Umgruppierung der am Rheine stehenden Heere. Von den am Oberrhein stehenden 4 Legionen wurden 2 nach England abkommandiert. Von einer Schwächung der Truppen am Rhein, die von manchen angenommen wird, kann aber nicht die Rede sein. Es wurden nicht nur die nach England abgeordneten Legionen durch andere ersetzt sondern auch der Grenzschutz am Rhein bedeutend verstärkt, neue Auxiliarkastelle wurden angelegt, andere bereits unter Drusus angelegte Kastelle erweitert.

Nur wenige zwischen den Legionslagern von Vindonissa, Strassburg und Mainz sowie noch unterhalb von Mainz gelegenen Kastelle konnten bisher im Gelände festgestellt werden, keines ist vollständig untersucht. In Frage kommen hier vor allem die Kastelle von Speyer und bei Rheingönheim.

In Speyer war bereits unter Drusus ein Erdkastell angelegt worden, von dem ein Grabenstück mit arretinischer Sigillata bei Kanalisationsarbeiten innerhalb der Stadt angeschnitten wurde. Dieses Kastell wurde unter Claudius erweitert. Bei den gleichen Kanalisationsarbeiten konnte die Länge des nördlichen Kastellgrabens festgestellt werden. Sie betrug ungefähr 200 m. Die Breite dürfte etwa 130 m. betragen haben. Das Kastell besass also ungefähr die gleiche Grösse wie das bekannte Saalburg-Kastell im Taunus. Die hier gefundene Sigillata stammt aus Südfrankreich (La Graufesenque) und gehört der claudisch-neronischen Zeit an. Nachdem wohl durch einen Rheineinbruch das Kastell empfindlichen Schaden erlitten hatte, wurde es etwas weiter zurückverlegt. Als im Jahre 74 n. Chr. die Römer auch die rechte Rheinseite erobert hatten, wurde das Speyerer Kastell aufgegeben und die Besatzung auf die rechte Rheinseite nach Hockenheim verlegt.

In dem zwischen Rheingönheim und Altrip gelegenen

Erdkastell konnten Funde aus augusteischer Zeit noch nicht nachgewiesen werden, so dass die Annahme berechtigt erscheint, dass es erst unter Kaiser Claudius erbaut worden ist. Nun erwähnt Ptolomaeus zwischen Speyer und Worms einen Ort *Rufiniana*, in dessen Namen uns vielleicht der Namen des Kastells: *castra Rufiniana* überliefert ist. Der Namen des Kastells dürfte auf den Mainzer Legaten *C. Vibius Rufinus* zurückzuführen sein, der auf einer Mainzer Inschrift aus der Zeit des Claudius genannt wird. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass das Kastell Rheingönheim erst in claudischer Zeit gegründet worden ist. Leider war zur Zeit der Entdeckung des Kastells bereits ein erheblicher Teil einer Sandgrube zum Opfer gefallen. Hier durchgeführte Versuchsgrabungen haben uns bereits einen Einblick in die Geschichte des Lagers gewährt. Bei einer im Anschluss an den Aufstand des *Claudius Civilis* am Niederrhein erfolgten Erhebung der beiden Germanenstämme der Vangionen und Nemeter wurde es zerstört. Wiederaufgebaut hatte es nur noch kurzen Bestand. Nach der Eroberung der rechten Rheinseite im Jahre 74 n. Chr. wurde es gleichfalls aufgegeben, die Besatzung auf die rechte Rheinseite verlegt und zwar wohl nach Neuenheim bei Heidelberg und nach Ladenburg zwischen Heidelberg und dem Rhein.

Von dem Kastell Rheingönheim konnte nur noch die Breite auf der Ostseite festgestellt werden, da ein grosser Teil der Westseite bereits abgetragen war. Sie betrug etwa 200 m. Die Länge dürfte etwa 250 m. betragen haben. Das Kastell war also erheblich grösser als zum Beispiel das gleichalterige Kastell von Speyer oder das etwas jüngere Saalburg-Kastell. Nach der Annahme von Barthel war das Kastell mit Reiterei und Fussvolk belegt. Diese Annahme allein genügt aber wohl nicht zur Begründung für die auffallende Grösse des Lagers. Es dürfte vielmehr nicht nur zum Schutze der Rheingrenze, sondern auch als Operationsbasis für offensive Unternehmungen erbaut worden sein. Unter Claudius bildeten Rhein und Donau die Grenze des römischen Reiches. Bei Truppenverschiebungen vom einen zum andern Strom mussten diese den grossen Umweg über die Schweiz

machen. So dürfte bereits unter Kaiser Claudius, nachdem die auf die Eroberung des rechtsrheinischen freien Germanien gerichteten Pläne seiner Vorgänger aufgegeben waren, der Plan gefasst worden sein, durch Eroberung des Schwarzwaldgebietes eine bessere Verbindung vom Rhein zur Donau und umgekehrt zu schaffen. Als Operationsbasis hätten wohl die Kastelle Rheingönheim am Rhein und ein entsprechendes Kastell an der Donau dienen sollen. Das oberhalb Ulm an der Donau festgestellte aus claudischer Zeit stammende Kastell Risttissen erscheint allerdings für diesen Zweck zu klein. Der Plan kam unter Claudius nicht mehr zur Ausführung, vielmehr erst unter Vespasian im Jahre 74 n. Chr., als *Cn. Pinaius Clemens* die rechte Rheinseite eroberte. Rund 100 Jahre nach dem Verlust der rechten Rheinseite um 260 n. Chr. fasste der römische Kaiser Valentinian I. den gleichen Plan. Im Jahre 369 erbaute er östlich von dem Kastell Rheingönheim das Kastell Altrip, um die gleiche Zeit an der Donau das Kastell Günzburg unterhalb von Ulm. Seine Unternehmungen hatten jedoch nur vorübergehenden Erfolg.

In engem Zusammenhang mit der Neuordnung des Heereswesens am Rhein steht eine wirtschaftliche Organisation des Hinterlandes vor allem zur Materialbeschaffung für die Heeresbauten und zur Versorgung der Truppen mit den notwendigen Materialien.

Für die Heeresbauten benötigte man vor allem Ziegeln und Steine. Grosse Truppenziegeleien für die Mainzer Legionen wurden in Rheinzabern angelegt. Unter Claudius kam die Sitte auf, einen Teil der Ziegeln vor dem Brennen zu stempeln. So finden wir in Rheinzabern Stempel der bis zum Jahre 70 in Mainz liegenden *Legio IIII Macedonica* und *Legio XXII primigenia*, sowie der hier von 70-90 n. Chr. liegenden *Legio I adjutrix* und *Legio XIII Gemina*. In der Zeit ihrer Abwesenheit von Mainz hatte die 22. Legion den Beinamen *pia fidelis* erhalten. Als sie 90 n. Chr. nach Mainz zurückkehrte, hat sie in Rheinzabern nicht mehr ziegeln lassen, denn hier fehlen die Stempel mit den neuen Beinamen, sondern in Nied bei Frankfurt. Ein Nachweis, dass auch die 14. und 16. Legion, die vor Claudius in Mainz

lagen, in Rheinzabern geziegelt hätten, fehlt, ebensowenig kennen wir von hier römische Funde aus der Zeit vor Claudius. Wir sind also zu der Annahme berechtigt, dass die frühromischen Truppenziegeleien in Rheinzabern in der Zeit des Kaisers Claudius angelegt und wohl nach dem Chattenkrieg von 83 n. Chr. nach Nied verlegt worden sind.

Bei dem Ausbau der grossen dem Rhein entlang führenden Römerstrasse dürfte man in dem bis dahin mit Wald bedeckten und unbesiedelten Gebiet bei Rheinzabern auf die dortigen umfangreichen Tonlager gestossen sein. Der Ton wurde Tagbau gewonnen und heute noch zeugen hunderte von Tongruben von der römischen Ausbeutung der Tonlager. Der Abtransport der Ziegeln konnte zu Lande auf der erwähnten Strasse und zu Wasser auf dem Rheine erfolgen.

In dem Kriemhildenstuhl bei Bad Dürkheim besitzen wir einen der bedeutendsten römischen Steinbrüche des Nordens. Der bereits 1416 vorkommende Namen erinnert uns an die Nibelungensage, ebenso wie der naheliegende bereits 1360 genannte Brühildenstuhl, während die nahe gelegene Limburg ihren Namen vom Lint = Drachen hat. Deutlich lässt sich am Kriemhildenstuhl noch die Art der Steingewinnung erkennen. Bei der Freilegung der Anlage hat man auch noch alle Arten von Werkzeugen gefunden, die der Steinbrucharbeiter benötigte. Zahlreiche Inschriften lassen uns erkennen, dass hier die Steine durch Angehörige der 22. Legion gebrochen wurden. Sie lassen uns auch die Zeit des Abbaues erkennen, und geben uns manche Einblicke in den Betrieb. In den Inschriften führt die Legion bereits die Beinamen *pia fidelis*. Sie stammen also aus der Zeit der zweiten Anwesenheit der Legion in Mainz, der Zeit nach 90 n. Chr. Einmal begegnet uns die Inschrift LEG XXII A. Der letzte Buchstabe ist zu ergänzen als *Antoniniana* oder *Alexandriana*, die Inschrift stammt also aus der Zeit des Kaisers Caracalla (*Marcus Aurelius Antoninus* 211-217 n. Chr.) oder des Kaisers *Severus Alexander* (222-235 n. Chr.) In einer weiteren Inschrift wird uns Kaiser *Lucius Severus Alexander* (193-211 n. Chr.) genannt. Die hier beschäftigte Truppenabteilung wird in einer Weiheinschrift an Jupiter und

den Genius (des Ortes, d. h. den *Herkules Saxanus*, den Schutzpatron der Steinbrüche) als *vexillatio* bezeichnet. Neben einem wohl als Karikatur zu erklärenden Kopf steht PRIMUS MAGISTRI. *Magister* war wohl der Betriebsleiter, *primus* sein Vorarbeiter, wenn es sich nicht um einen Personennamen handelt. Ein Mann namens *Natalis* bezeichnet sich als Soldat der 22. Legion (NATALIS M L XXII P P F). Eine weitere Inschrift bezieht sich wohl auf einen Wechsel des Arbeitsplatzes (OSTILI GENIALI ANGULUS QUINTUS PURPURIONIS). Der Stein wurde hier in rechtwinklig zu einander stehenden Wänden gebrochen. Der Arbeitsplatz des *Purpurio*, der von einem *Hostilis Genialis* übernommen wird, wird in der Inschrift als fünfter Winkel bezeichnet. Dreimal finden wir Angaben von Tagen, nicht hingegen von Jahren: III IDUS FEB (11. Februar), III IDUS MAI (13. Mai) und VI IDUS AUG. (8. August). Die Tage liegen jeweils ein Viertel Jahr auseinander, es fehlt nur der November. Wir dürfen hieraus schliessen, dass als Arbeiter in den Steinbruch abkommandierte Soldaten hier ein Viertel Jahr arbeiten mussten. Zum Beginn, wahrscheinlicher aber beim Abschluss ihrer Tätigkeit haben sie diese Inschriften in die Felswände eingemeisselt. Aber nicht nur für den Bedarf des Heeres, sondern auch der Zivilverwaltung wurden hier Steine gebrochen. Wir ersehen dies aus einer Inschrift, die lautet: VOGLLINPRPETLEG XXII P F. Sie dürfte aufzulösen sein; VOG(etius) L(uci) L(ibertus) INP(ensa) R(ei) P(ublicae) ET LEG(ionis) XXII P(iae) F(idelis). Vielleicht bezieht sich diese Inschrift auf die Gewinnung von Steinmaterial für ein Bauwerk, das sowohl für das Militär wie für die Zivilbevölkerung diente. Zu denken wäre hier an eine Thermenanlage. Wie uns eine zu Mainz gefundene Bauinschrift beweist, wurde daselbst durch die 22. Legion unter Kaiser Caracalla eine Thermenanlage wieder hergestellt. Das Material dieser Inschrift stammt von Kriemhildenstein bei Bad Dürkheim, wo auch das übrige benötigte Steinmaterial gebrochen worden sein dürfte.

Als die Inschriften des Kriemhildenstein eingemeisselt wurden, war ein grosser Teil des hier anstehenden Felsens

bereits abgebaut. Die Zeit, wann der Steinbruchbetrieb aufgenommen wurde, können wir hier nicht erkennen. Wir haben dafür aber ein anderes Hilfsmittel. Da die Steine hier vor allem für Mainz, den Sitz der 22. Legion, gebrochen wurden, mussten sich dort Denkmäler nachweisen lassen, die aus dem Material des Kriemhildenstein hergestellt sind. Nun hat man in den Fundamenten der römischen Stadtmauer von Mainz zahlreiche Quadern gefunden, die von einem bedeutenden Bauwerk herrühren. Man hat aus ihnen auf einen Achtecktempel geschlossen, vielleicht aber stammen sie von dem Pratorium des Legionslagers. Die Steine sind am Kriemhildenstein bei Bad Dürkheim gebrochen. Mehrere Quadern tragen eine Kontrollinschrift der 1. Legion, die zwischen 70 und 90 n. Chr. in Mainz lag. Aus dem Material des Kriemhildenstein ist ferner ein Quader hergestellt, der zum Kastell gegenüber Mainz auf der rechten Rheinseite gefunden ist und die Inschrift L XIII trägt. Die 14. Legion aber lag gleichzeitig mit der 1. Legion zwischen 70 und 90 n. Chr. in Mainz. Mit diesen Denkmälern kommen wir also schon nahe an die Regierungszeit des Kaisers Claudius heran und wir dürfen wohl annehmen, dass bereits unter ihm dieser Steinbruchbetrieb aufgenommen wurde.

Für die Aufrüstung des Heeres bestand ein grosses Bedürfnis nach Metallen, besonders Eisen und Bronze. Auch hierfür konnte das Hinterland von Mainz das benötigte Rohmaterial liefern. Die Eisengewinnung lässt sich hier bis in die Frühlatènezeit, bis ins 5. Jh. v. Chr. zurückverfolgen. Die Analyse einer grösseren Anzahl von Eisenbarren aus dieser Zeit hat ergeben, dass zu ihrer Herstellung Eisenerze des Donnersberges verwendet worden sind. Da sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Eisenerze des Donnersberges auch reiche Vorkommnisse von Kupfererzen befanden, dürfen wir wohl annehmen, dass auch diese schon in vorrömischer Zeit ausgebeutet worden sind. Verhüttet wurden die Eisenerze anscheinend nicht an den Lagerstätten, sondern teilweise in recht beträchtlicher Entfernung von diesen. Nun befinden sich in den Wäldern bei dem Dorfe Eisenberg zahlreiche Hügel von Eisenschlacken, von denen man, veran-

lasst durch unmittelbar bei ihnen liegende Grabhügel der Hallstatt- und Latènezeit, annahm, dass sie aus vorrömischer Zeit stammen. Die Untersuchung mehrerer Hügel ergab aber ausschliesslich Funde aus der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Nun befinden sich in und unmittelbar bei Eisenberg ausgedehnte Halden von Eisenschlacken in einer Mächtigkeit bis über 4 m. In sie eingeschlossen liegen zahlreiche römische Kleinfunde. Die ältesten, südgallische Sigillata von La Graufesenque, reichen zurück bis in die Zeit des Kaisers Claudius. Wir dürfen hieraus schliessen, dass damals die Kleinbetriebe in den Waldungen bei Eisenberg eingestellt und ein Grossbetrieb in Eisenberg aufgenommen wurde. Die Annahme, dass gleichzeitig hier eine römische Bergbaudirektion, ähnlich wie wir sie aus Noricum kennen, eingerichtet wurde, hat eine Bestätigung erfahren durch den Fund eines Weihedenkmals an Mars, das durch einen Soldaten der 22. Legion errichtet worden ist. Auch Kupferbergwerke mit bis zu 25 m. tiefen Schächten hat man bei Göllheim, nicht weit von Eisenberg, festgestellt. Die aus ihnen stammenden Funde gehören jedoch erst dem 2. bis 3. Jahrhundert n. Chr. an. Dass jedoch in Obergermanien bereits zur Zeit des Kaisers Claudius Bergbau betrieben wurde, finden wir bei Tacitus bezeugt. Die Soldaten der Mainzer Legionen baten in einer Eingabe an den Kaiser Claudius, den Statthaltern gleich bei Antritt ihres Amtes die Triumphalabzeichen zu verleihen, damit nicht sie diese in den Bergwerken für die Statthalter verdienen müssten.

Wir können aber noch eine weitere Feststellung machen, aus der hervorgeht, welche Bedeutung in der Versorgung der Heere der Regierungszeit des Kaisers Claudius zukommt. Aus den westlich der oberrheinischen Tiefebene gelegenen Gebieten der Treverer und Mediomatriker kennen wir eine Reihe von ausgedehnten frühromischen Gräberfeldern, die bis in die Zeit des Kaisers Claudius reichen, also der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. angehören. Dieses Aufhören muss einen besonderen Grund gehabt haben. Es dürfte dies eine Aenderung der wirtschaftlichen Verhältnisse sein. Bis dahin ist das Land wohl durch Kleinbauern, die in

Dörfern wohnten, bestellt worden. Dann aber trat durch Landverleihung an ausgediente Soldaten der Grossgrundbesitz an die Stelle des Kleingrundbesitzes. Durch ihn konnten die Heere leichter mit Getreide und sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen versehen werden. Die Bewohner der Dörfer dürften aber von den Grossgrundbesitzern als Landarbeiter aufgenommen worden sein.

Nur langsam hat die römische Kultur in den nördlichen Provinzen Fuss gefasst. Aus der Zeit Caesars können wir hier kaum irgend welche Funde nachweisen. Eine Ausnahme machen nur Weinamphoren und Reste von solchen, die uns beweisen, dass bereits in der Zeit Caesars Wein aus dem Süden hier eingeführt worden ist. Dies bezeugt uns auch Caesar, der uns berichtet, dass einzelne Germanenstämme die Einfuhr von Wein verboten, da dieser verweichliche. Reichlicher werden die römischen Funde in der Zeit des Kaiser Augustus, doch treffen wir sie fast ausschliesslich nur in den Militärlagern und deren Umgebung an. Unter Claudius machte die Romanisierung des Landes bedeutsame Fortschritte. Die römische Kultur verbreitete sich zuerst entlang den grossen Heeresstrassen und dann von hier aus über das ganze Land.

Wir sehen somit, welche grosse Bedeutung der Regierungszeit des Kaiser Claudius in der Geschichte der Romanisierung, der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zukommt. Es kann nicht Aufgabe der Lokalforschung sein, zu entscheiden, wieweit dies ein persönliches Verdienst des Kaisers ist oder welchen Anteil seine Mitarbeiter daran haben. Wir kommen aber zu dem Ergebnis, dass kaum ein anderer Zeitabschnitt für die Romanisierung Obergermaniens von gleicher Bedeutung ist wie die Regierungszeit des Kaisers Claudius.

Speyer a/Rh.

FRIEDRICH SPRATER

LE ISCRIZIONI DEL MUSEO MOSCARDO DI VERONA

Il conte Lodovico Moscardo, veronese (1610-1681) fu un erudito e storiografo (*"Historia di Verona"*, 1668); ricoperse varie cariche cittadine e fu membro dell'Accademia Filarmonica. Apparteneva ad una delle nobili famiglie che amarono di raccogliere lapidi ed altri oggetti archeologici nei secoli XVI-XVII. Il Moscardo però non si accontentò di essere un semplice raccoglitore, ma, animato da una grande passione per l'antichità, mise assieme un notevole museo di iscrizioni, bronzi, vasi, lucerne, ecc., che descrisse nel libro *"Note ovvero memorie del Museo di Lodovico Moscardo"*, edito a Padova nel 1656, e a Verona nel 1672 con l'aggiunta di una seconda parte.

Le lapidi, una cinquantina circa (di cui due, almeno, greche, e le altre romane) passarono nel 1817, per dono degli ultimi eredi della famiglia Moscardo, al Museo lapidario Maffei di Verona, del quale tuttora fanno parte, meno qualcuna che è stata trasportata al museo archeologico civico, e qualche altra che risulta mancante.

L'identificazione di tali epigrafi in origine Moscardiane può essere fatta attraverso:

1. il libro ora citato del Moscardo;
2. un manoscritto di L. A. Muratori;
3. una pubblicazione ed un manoscritto di G. G. Dionisi;
4. un manoscritto di G. Venturi (1).

(1) Faccio i riferimenti al CIL V, dove il Mommsen ha raccolto fra le altre anche le iscrizioni Moscardiane.

Lodovico Moscardo nelle sue *"Note ovvero Memorie"*, fra la prima e la seconda edizione e le aggiunte manoscritte, cita ventiquattro delle sue iscrizioni latine e le due greche, con interpretazione e qualche commento (1). Nella *"Storia di Verona"*, ne sono citate otto (2).

Il manoscritto di L. A. Muratori (Biblioteca Estense di Modena, Archivio Soli Muratori, fasc. XVIII 204) consta di due facciate manoscritte di cm. 28×20, una delle quali porta il titolo *"Monumenta antiqua adservata in aedibus Co. Francisci Moscardi Veronae prout data sunt"*. In esse sono riportate ventitre iscrizioni latine e una greca, quattordici nella prima facciata, dieci nella seconda. Queste iscrizioni hanno nel ms. muratoriano una loro numerazione da 2132 a 2153 (meno quella greca e la latina C.I.L. V, 3347), oltre ad una numerazione romana da I a XIV nel primo foglio, e da I a X nel secondo con la quale le citerò. Sei di esse appaiono come cancellate da vari tratti di penna, che sono stati fatti sopra. Forse il Muratori non era contento della trascrizione e temeva che non andasse bene? Mi sono servita per le consultazioni di una copia fotografica di questi manoscritti procuratami dalla Biblioteca Estense di Modena.

La pubblicazione di G. G. Dionisi (3) è lo *"Spicilegio di Anaglifi e d'iscrizioni del Museo Moscardi"*, contenuto nel libro: *"Apologetiche riflessioni sopra del fundamental privilegio a' Canonici di Verona concesso dal Vescovo Ratto l'anno 813..."*, pagg. 49-61.

Vi è poi un manoscritto (Biblioteca Comunale di Verona, ms. n. 2147) che porta come titolo: *"Thesaurus Veronensis inscriptionum eo ordine ut suo quoque loco et forma inspiciuntur, cura Jo. Jac. Dionisi Canonici Veronensis"*.

È formato di diciassette fogli cm. 15×21 e comprende 34 iscrizioni moscardiane, insieme con qualcuna che non è

(1) Il Mommsen non vide il libro con le aggiunte manoscritte.

(2) Anche il Maffei nel *"Museum Veronense"*, cita quattro epigrafi moscardiane.

(3) Il Canonico Marchese Gian Giacomo Dionisi (1724-1808) fu un erudito veronese che si occupò di svariati argomenti, per lo più d'indole religiosa, e di antichità veronesi.

del Moscardo. I primi nove fogli (con pochissime iscrizioni di cui quattro Moscardiane) presentano un'altra scrittura; gli altri sono autografi del Dionisi. Solo le prime quattro (prima mano) hanno di fianco la scritta: "*In atrio domus comitum Moscardiorum*"; le altre non hanno alcun commento. Nel manoscritto sono presso a poco quelle contenute nella pubblicazione. Il Dionisi nella trascrizione è alquanto impreciso, e spesso scorretto.

Il manoscritto di Giuseppe Venturi (1) (Biblioteca Comunale di Verona, busta 100, 2) porta il titolo di "*Museo Lapidario*", e consta di 280 pagine, del formato di un libro in quarto. Il Venturi volle scrivere un'opera, intitolata "*Guida al Museo Lapidario*", di cui uscì solo la prima parte, comprendente l'introduzione e le epigrafi etrusche e greche, pubblicata nel 1827 a Verona per Pietro Bisesti.

Resta poi il manoscritto completo (è quello visto dal Mommsen) che era terminato già dal 15 agosto 1817, come si vede dalla data posta in fondo alla pagina 273. Proprio allora le lapidi moscardiane vennero donate al Museo Maffeiano; le troviamo infatti tutte insieme aggiunte a cominciare dalla pag. 274. Per prima vi è la C.I.L. V 3652 che ha scritto di fianco "*Trovata a Porcarizza*"; segue poi la C.I.L. V 3539 sopra la quale sta scritto: «Era nell'atrio di Casa Moscardo. Portata questa e le seguenti il dì 26 ottobre 1817». La maggior parte di queste iscrizioni citate dal Venturi, che sono trentaquattro, hanno inoltre scritto accanto, una per una, la loro provenienza da casa Moscardo; quelle che non l'hanno si riconoscono ugualmente per moscardiane dal Muratori, dal Dionisi o dal Moscardo stesso; insieme vi è qualche iscrizione non moscardiana.

Ho trovato anche un altro manoscritto Venturi (Biblioteca Comunale di Verona) comprendente vari fogli piccoli, non numerati, che con grande disordine cita alcune epigrafi di varia provenienza. Parrebbe volesse raccogliere «Magistrati e dignità, deità et altro appartenenti alla città di Verona».

(1) L'Abate Giuseppe Venturi, erudito veronese (1766-1841) fu autore tra l'altro di un "*Compendio della Storia Sacra e Profana di Verona*".

Vi sono qui anche parecchie epigrafi del Moscardo, fra le quali due delle mancanti. Da questo manoscritto citerò solo quelle che non si trovano nell'altro.

Oltre a queste fonti, che ci permettono di identificare le epigrafi del Museo Moscardo, ho veduto anche un manoscritto di G. G. Orti Manara (1) (Biblioteca Comunale di Verona ms. n. 787) scritto nella prima metà del secolo scorso, di 60 pagine (22 sono bianche) cm. 21×15, dal titolo "*Lapidario Veronese*", (2). Non è un catalogo completo del Museo Lapidario, ma comprende solo un certo numero di iscrizioni, fra cui parecchie delle moscardiane, e ci dà un'altra prova della loro presenza nel Maffeiano. La trascrizione è precisa ed appare copiata diligentemente dall'originale; è data anche la misura della lapide e la posizione occupata nel Museo. Questo manoscritto non è stato usato dal Mommsen.

Vi è poi il catalogo manoscritto di Carlo Cipolla, catalogo completo di tutto il Museo Maffeiano, redatto nel 1883, quando il Museo, soppressa l'Accademia Filarmonica (3), passò al Comune di Verona. L'unico esemplare si trova a Castelvecchio. È formato di 57 fogli di cm. 20×30 non numerati, in cui tutte le lapidi e i pezzi archeologici sono passati in rassegna secondo la numerazione che avevano in quel tempo, dall'1 al 745, più 60 che si trovavano

(1) Il Conte Giovanni Girolamo Orti Manara, veronese (1803-1858) erudito e letterato. Consigliere e Ciambellano dell'Imperatore Francesco Giuseppe I, decorato di più ordini cavallereschi, membro di più Accademie scientifico-letterarie. Si occupò di illustrare la sua città e fu dotto soprattutto nel ramo storico-archeologico. È autore, fra l'altro, di un catalogo manoscritto di sei volumi "*Museo Lapidario Veronese*". Non ho avuto il tempo di consultare questo catalogo; del resto anche il Mommsen dice che non è molto utile (CIL. V p. 327).

(2) Veramente non è autografo dell'Orti Manara, ma di Giuseppe Razzetti (come è detto in un foglietto incollato in fondo sul cartoncino, internamente) che lo compilò per incarico dell'Orti, di cui era disegnatore e segretario.

(3) Oggi non c'è più l'Accademia Filarmonica, ma una Società Filarmonica, che conserva tutti i libri di musica e gli archivi dell'Accademia, e amministra il Teatro Filarmonico.

nell'atrio. La consultazione non è agevole, perchè dell'iscrizione non viene dato il testo, ma, per così dire, l'argomento: per es. il n. 631 (C.I.L. V 3435) è così citato: «Cippo di C. Curtius Agathemer, della moglie ecc.». Per fortuna è citato anche il corrispondente numero del C.I.L. ed anche la provenienza (nel nostro caso: dal Museo Moscardo). Circa venti anni fa la disposizione fu cambiata ed il nuovo numero è scritto accanto all'altro a grossi caratteri blu. Al catalogo sono stati premessi altri sette fogli che contengono la «Relazione sulle condizioni del Museo Lapidario Maffeiano nel momento in cui venne consegnato al Municipio di Verona».

In questa prefazione l'autore, dopo aver parlato in generale delle vicende del Museo, del precedente catalogo del Venturi, e del Mommsen, passa in rassegna gli acquisti e le perdite subiti dal Maffeiano dopo la compilazione del Venturi. Ciò che riguarda le iscrizioni moscardiane, dirò volta per volta nella trattazione delle singole epigrafi.

Tutte le epigrafi moscardiane che sono a Verona, sia quelle del Maffeiano, sia quelle che sono oggi al Museo Civico, ho ricercate sul posto una per una ed identificate, confrontando anche il testo che concorda sempre con quello del C.I.L. V, eccetto qualche lieve differenza, che dirò volta per volta. Oggi i numeri delle lapidi del Maffeiano sono poco visibili; in ogni modo metterò per ogni lapide il numero che dovrebbe avere, secondo quello che appare dal catalogo del Cipolla.

Con la dicitura «Non è a Verona» indicherò le epigrafi che, secondo quanto mi consta, pervenute in possesso della famiglia dei Conti Miniscalchi di Verona, insieme con altri pezzi archeologici, furono portate a Milano nel 1925 circa, e incastrate nel muro di uno scalone nel palazzo situato in via Bigli n. 4 allora di proprietà dei Miniscalchi. Il palazzo fu in seguito venduto. Prese le dovute informazioni a Milano, ho saputo che quello scalone fu in seguito demolito, nel 1940-41, ed i pezzi archeologici furono portati presso un certo signor Sinai (probabilmente un antiquario), il quale si allontanò in seguito da Milano, e pare sia andato in

America portando con sé «qualche cosa» di quello scalone. Quest'ultima notizia non è però accertata.

Iscrizioni latine

C.I.L. V 3218 «basis rep. quarto a Verona lapide» - nella Chiesa di s. Martino Bonalbergo.

È al Museo lapid. Maffeiano n. 177 Intercolunnio I muro.

Moscardo, *Stor.* pag. 24; *Mosc. Mus.* (1672) pag. 377; Muratori ms. 1, IV; Dionisi ms. f. 10; Venturi ms. pag. 274; Orti ms. pag. 4; Cipolla ms. n. 661.

Il Moscardo afferma che questa lapide fu ritrovata a S. Martino Buonalbergo, dove sono i resti di un tempio probabilmente dedicato al Buono Evento, della qual cosa sarebbe testimonianza il nome della località (1).

3236 «Veronae in museo Moscardiano». *Non è a Verona.*
Mosc. Stor. pag. 24; *Mosc. Mus.* (1672) pag. 386 (riga 3 CESIVS); Muratori ms. 1 XIV; Dionisi ms. f. 13.
 Il Moscardo spiega la sigla *v. s. l. m.* = *voto suscepto libero munere.*

3253 «Veronae in museo Moscardiorum». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 188 Interc. I muro.
Mosc. Stor. pag. 23; *Mosc. Mus.* (1672) pag. 387; Muratori ms. 2 IX; Dionisi ms. f. 10 (riga 3 TERTIVS); Venturi ms. pag. 279; Orti ms. p. 27; Cipolla ms. n. 599.
 Il Moscardo traduce, poi fa notare la patera e il *culter* che appaiono a sinistra e a destra; in ultimo spiega, perchè si apponeva la sigla *v. s. l. m.*

3254 «prope Veronam nuper rep. Maffei, fortasse ad pagum S. Mariae alle Stelle, ubi constat villam habuis-

(1) Ho ritenuto opportuno porre qui le notizie e il commento fatto dal Moscardo alle sue iscrizioni.

se *Cornelianum*». È al Museo Lapid. Maffei n. 189 Interc. I muro.

Maffei M. V. 79, 4; Venturi ms. pag. 279 («messa dal Maffei come se fosse nel Museo Lapidario, benchè non vi sia pervenuta che adesso»); Orti ms. pag. 7; Cipolla ms. n. 644.

3258 «Veronae in aedibus Petri Pauli Peregrini *Grut.*; apud Caesarem Nichesolam *Velser*; in domo Cerutorum *Lisca*; ex domo Cerutorum in museo Moscardiano *Mosc.*». Non è a Verona.

Mosc. Mus. (1672) pag. 325; Dionisi ms. f. 14; Venturi ms. piccolo.

Il Moscardo dice che questa pietra fu descritta dal Panvinio (1) ed era nella casa dei Cerutti prima di far parte del suo Museo.

3274 «Veronae in museo Moscardiano». È al Museo Lapid. Maffei n. 193 Interc. I muro.

Mosc. Stor. pag. 24; *Mosc. Mus.* (1656) pag. 52; Muratori ms. 1 II; Dionisi ms. f. 10; Venturi ms. pag. 276; Orti ms. pag. 4 (prima riga MINERVAE); Cipolla ms. n. 660.

Il Moscardo parla della famiglia veronese Titinia.

3307 «Veronae *Marcanova*; In castro D. Petri *Grut.*; *Vels.*; deinde in museo Moscardiano *Moscardo*». È al Museo Lapid. Maffei n. 207 Interc. III esterno.

Mosc. Mus. (1672) pag. 385 (in antica riga 3 HORVS); Muratori ms. 2 XI (in postica riga 2 FELICES ET; 3 TOTV POPVLVM); in antica riga I mancante, 2 SAC, 4 HORVS e sotto IANVS); Dionisi ms. f. 10 e 11 (riga 3 HORVS); Venturi ms. pag. 277 (riporta solo la parte in antica; l'altra si trova nel ms. piccolo); Orti ms. pag. 4; Cipolla ms. n. 664.

Il Moscardo descrive minutamente questa interessante lapide e così la interpreta: «Tito Titieno e Oro

(1) Onofrio Panvinio veronese (1530-1568) archeologo e storico. Scrisse fra l'altro «*Antiquitates veronenses*», in 8 volumi.

Giano hanno fatto il sacrificio alla Patrona e a tutto il popolo felice. Il sacrificio era diretto a Giunone».

3314 «Colognoe fuit Dion.». Non è a Verona.

Mosc. Mus. agg. ms. pag. 531; Muratori ms. 2 VIII; Dionisi ms. f. 13; Apol. rifl. pag. 56; Venturi ms. piccolo (scritta in modo errato su tre righe).

Il Moscardo dice che questa pietra, insieme con la C.I.L. V 3508, fu trovata l'anno 1673 in Verona nella casa dell'arciprete di S. Procolo.

3341 «Colognoe scoperta l'a. 1755 presso la moderna chiesa parrocchiale *Peverelli*; Nuper rep. *Dionisi*». È al Museo Lapid. Maffei n. 218 Interc. III muro.

Dionisi ms. f. 16 (riga 3 HAMIIN 4 PRIM); Apol. rifl. pag. 52 (precede una riga d'integrazione M. VALERIO M. F.); Venturi ms. pag. 276; Orti ms. pag. 43; Cipolla ms. n. 617.

3347 «Veronae rep. in hortis ecclesiae S. Iohannis in Valle, deinde in museo Moscardiano *Mosc.*». È al Museo Lapid. Maffei n. 220 Interc. III muro.

Mosc. Mus. (1672) pag. 409 (riga 1 SIBILO, 2 I. R.); Muratori ms. 1 XIII (riga 1 ROVINO SIBIL, 2 I. R.); Dionisi ms. f. 12; Venturi ms. piccolo; Orti ms. pag. 4; Cipolla ms. n. 663.

Il Moscardo dice che questa lapide fu trovata «fra i sassi e le pietre ne gl'orti dell'antica chiesa di S. Giovanni in Valle in Verona... et hora appresso di mè».

Parla poi degli Edili e dà la seguente interpretazione errata: «Il Pubblico (cioè la città di Verona) dedica questa memoria a Publio Rovino Sibilo edile della plebe, Patrono Iure Romano, magistrato al modo di Roma».

3367 «Montorii in ecclesia *antiqui*; in pago Portus dicto *Sarayna* deinde Veronae in Museo Moscardo». È al Museo Lapid. Maffei n. 250 Interc. V muro.

Mosc. *Mus.* (1572) pag. 393; Muratori ms. 1 XI (riga 6 LEGIO); Dionisi ms. f. 12 (riga I RVLLA); Cipolla ms. n. 715.

Il Moscardo così interpreta: «Gavia Rulia, figlia di Caio, mentre era viva, fece fare questo monumento per sè e a Marco Valerio Crispino suo figliolo, con la settima legione, cioè soldato che militava nella VII legione». Risolve la sigla C con *cum*.

- 3369 «Cereiae in ecclesia campestri *Ferrarin.*; Item Manutius Ceretae in domo Joh. Andr. Alcenaci *Grut.*; Veronae in museo Moscardiano *Mosc.*». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 231 Interc. IV esterno.

Mosc. *Mus.* (1672) pag. 393; Muratori ms. 2 IV; Dionisi ms. f. 10 (riga 3 ET; 5 ATAE; 4 PROCILLAE); Venturi ms. pag. 279; Orti ms. pag. 3; Cipolla ms. n. 671.

Il Moscardo così interpreta: «Marco Lelio Leliano Prefetto Veterano dell'Ottava Coorte a sè et a Aia Proclea sua moglie vivendo fece fare».

- 3395 «Veronae apud Alex. Carlium deinde apud Moscardium *Mosc.*». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 241 Interc. VI muro.

Mosc. *Mus.* (1656) pag. 72; Muratori ms. 2 I; Dionisi ms. f. 10; Venturi ms. pag. 274 (solo le prime tre righe); Orti ms. pag. 17; Cipolla ms. n. 631.

Il Moscardo afferma che questa lapide gli fu donata dal sig. Alessandro Carli di Verona, e che è scritta in modo molto barbaro. Accenna al sacerdozio Augustale (VI VIR) istituito in tutte le colonie romane dopo la morte di Augusto.

- 3396 «Veronae in muro coemeterii S. Iohannis in Valle *Vels.*; rep. in muro vetusto, deinde in museo Moscardiano, *Mosc.*». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 242 Interc. VII esterno (Mommsen: «nunc desideratur»).

Mosc. *Mus.* (1656) pag. 72; Muratori ms. 1 VII (riga 2 D. IVNI F., 3 IIII VIR); Dionisi ms. f. 12, Apol. rifl. pag. 56; Venturi ms. pag. 279 (vi è una nota:

«il Muratori la dice per finita così a pag. 645: Lucius Domitius D. Iuni filius IIII VIR; ma qui si tratta di due quartumviri»); Orti ms. pag. 33; Cipolla ms. n. 606.

Il Moscardo afferma che questa lapide fu trovata a Verona in una antichissima muraglia. Spiega cosa sono i IIII VIRI (dal Panvinio l. 2 cap. 86).

- 3405 «Veronae rep. 1768.... *Vallarsi.* Deinde in museo Moscardiano». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 244 Interc. VIII cortile.

Venturi ms. pag. 277 («era nel Museo Moscardo»); Orti ms. pag. 45; Cipolla ms. n. 619.

- 3410 «Veronae ad oratorium divi Zenonis in ecclesia *Felic.*; in ecclesia S. Zenonis oratoris in pavimento *San.*; similiter *antiqui reliqui*, in aedibus Turrianorum *Panv.*; in casa del conte M. Antonio della Torre *Tinto*». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 246 Interc. VII muro.

Venturi ms. pag. 279 («da casa Moscardo»); Orti ms. pag. 6; Cipolla ms. n. 650.

- 3428 «Colognoe rep. a. 1755 ad ecclesiam parochialem *Peverelli*, similiterque *Dion. Zacc.*». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 254 Interc. VII muro.

Dionisi, Apol. rifl. pag. 52; Venturi ms. pag. 280 («da casa Moscardo»); Orti ms. pag. 47; Cipolla ms. n. 621.

- 3448 «Veronae in museo Moscardiano». *Non è a Verona.* Mosc. *Mus.* (1672) agg. ms. pag. 535; Dionisi ms. f. 13 (riga 3 SIMVS, 5 BEL, 7 OMNIS); Apol. rifl. pag. 58 (5 BER).

Il Moscardo dice: «.... vedesi in questo Museo un frammento di una tavola antica in bronzo, e tra gli altri caratteri che vi sono incisi, questi del Senatus Consulto: Q. DE. EA. RE. F. P. D. E. R. I. C. che così si legge: *Quod de ea re fieri placuerit de ea re ita censuerunt.*

- 3457 «Scoperta dal Moscardo». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 260 Interc. VII muro.

Mosc. *Mus.* (1656) pag. 89; Muratori ms. 1 VI; Dionisi ms. f. 10; Venturi ms. pag. 274; Orti ms. pag. 29; Cipolla ms. n. 706.

Il Moscardo, per provare l'esistenza delle terme in Verona: «... abbiamo memoria in una pietra antichissima di marmo Africano hora da me scoperta in un horto vicino alle dette rovine (1) la qual insieme con altri sassi giaceva a sostenere la terra d'un argine, et hora ridotta in questo Museo...» (pag. 88 in fondo).

3508 «Veronae apud Moscardum *Mur. Dion.*». È al Museo *Lapid. Maffeiano* n. 275 Interc. X muro.

Mommsen riga 3 THERE, ma si legge chiaramente THERE. (2); Mosc. *Mus.* (1672) agg. ms. pag. 531; Muratori ms. 2 V (riga 3 THERF); Dionisi ms. f. 5 (3 THERRE); Apol. rifl. pag. 55; Venturi ms. pag. 280 (3 IHERF); Cipolla ms. n. 220.

Il Moscardo trascrive anch'egli THERE (non è l'unica volta in cui il Moscardo erra nel trascrivere le proprie lapidi) e così interpreta: «Avilia con Liberta THERE» (il Moscardo risolve sempre il O in cum).

3539 «Veronae in aedibus Moscardianis, *Dion.*». È al Museo *Lapid. Maffeiano* n. 284 Interc. XI-XII angolo muro.

Dionisi ms. f. 5 (riga 2 MANILIANI F.); Apol. rifl. pag. 55; Venturi ms. pag. 274; Orti ms. pag. 33; Cipolla ms. n. 607.

3554 «Veronae apud Curium Bolderium *Grut.; Pal.*; in domo Bolderiorum ad S. Anastasiam *Lisca*; in Museo Moscardiano *Mosc.*». È al Museo *Lapid. Maffeiano* n. 288 Interc. XI-XII angolo muro.

Mosc. *Mus.* (1652) pag. 324; Muratori ms. 2 VI (riga 3 C. COMINIUS C. L. PARATVS, 4 C. MANILIVS C. M.); Dionisi ms. f. 10 (riga 6 IVSTINVS COMMVNE, 7 INFER); Apol. rifl. pag. 55; Venturi ms. pag. 276

(1) Rovine delle terme.

(2) Il Mommsen non dice nemmeno nelle note che si legga THERF.

(riga 2 ATILIVS, 2 C. F., 5 C. L., 6 IVSTINVS COMMVNI); Orti ms. pag. 9; Cipolla ms. n. 640.

Il Moscardo interpreta e commenta l'abbreviazione IN FR. P.

3567 «Veronae ex aedibus Moscardianis a. 1817 translata in museum Filarmonicum». È al Museo *Archeologico Civico* n. 291.

Venturi ms. pag. 275 (le prime 3 righe); Cipolla ms.: asportata dopo la visita del Mommsen e portata al Museo Civico (1).

3574 «Veronae ex aedibus Moscardianis venit in Museum 1817 *G. Venturi.*». *Risulta mancante.*

Venturi ms. pag. 275; Orti ms. pag. 64; Cipolla ms. prefaz.: asportata prima della visita del Mommsen (2).

3579 «*Quinti antiqui*; Alla fontana di S. Maria Stelle *Gamm.*; ad S. Mariam Stellarum in hortis comitum Iustorum *Vels.*; Deinde Veronae in Museo Moscardiano». È al Museo *Lapid. Maffeiano* n. 296 Interc. XI-XII ang. muro.

Venturi ms. pag. 277 («era al Museo Moscardo»); Cipolla ms. n. 637.

3586 «Veronae ex S. Clementis illata in Museum Moscardianum *Dion.*». È al Museo *Archeologico Civico* n. 232; Mommsen: «non repperi».

Dionisi ms. f. 9 (riga 2 CORNELIAE); Apol. rifl. pag. 56; Venturi ms. pag. 275 (riga 2 CORNELIAE); Orti ms. pag. 33 (riga 2 CORNELIAE); Cipolla ms. introd. «asportata dopo la visita del Mommsen».

Il Mommsen ha CORNELAE; invece sulla lapide vi è CORNELIAE per esteso. Il Mommsen però non vide la lapide e si basò probabilmente sul Dionisi, o altri.

(1) Il Cipolla, nell'introduzione al suo catalogo, pag. 11 (ho numerato io a matita queste pagine): «Dopo la visita del Mommsen si levarono parecchi pezzi, che a cura del Municipio vennero portati al Museo Civico: (cito solo le Moscardiane) CIL. V 3567, 3586, 3858...».

(2) Cipolla ms. introduz. pag. 11 — pezzi asportati prima della visita del Mommsen: CIL. V 3574.

3631 «Veronae in contrata S. Andreae in domo de Trivel-
lis antiquus; item Sarayna; Deinde in museo Moscar-
diano». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 308 Interc.
XIII esterno.

Dionisi ms. f. 11 (riga 2 VALGALA); Venturi ms.
pag. 277; Orti ms. pag. 29; Cipolla ms. n. 601.

3642 «Veronae in coemeterio ad S. Vitalem Vels., deinde
in museo Moscardiano». È al Museo Archeologico
Civico n. 216.

Moscardo Mus. (1656) pag. 76; Dionisi ms. f. 10;
Venturi ms. pag. 275; Cipolla ms. prefaz. pag. 12: «È
una lapide moscardiana ma non risulta che sia stata
trasportata effettivamente al Filarmonico» (1).

Il Moscardo la trascrive senza commento nella pri-
ma edizione, nella seconda non c'è più (non si sa
perchè).

3648 «Rep. Villafontanae in villa Norisii Vallarsi; Deinde
Veronae in museo Moscardiano». È al Museo Lapid.
Maffeiano n. 317 Interc. XV esterno.

Venturi ms. pag. 277 («era al Museo Moscardo»);
Orti ms. pag. 4; Cipolla ms. n. 619.

3652 «Repertum sub pavimento huius Parochiae 1733 insu-
lae Porcaritiae. Prope ostium domus com. de Carolis
a parte templi divi Nicolai Dion. (ms.); in museo Mo-
scardiano collocare videtur Dion. (ed.)». È al Museo
Lapid. Maffeiano n. 318 Interc. XIV muro.

Dionisi ms. f. 2 («prope Ostium Com. de Carolis
a parte Templi Divi Nicolai»); Apol. rifl. pag. 56;
Venturi ms. pag. 274 («trovata a Porcarizza nel 1733»)
e pag. 279; Orti ms. pag. 6; Cipolla ms. n. 648.

L'appartenenza al Moscardo è sostenuta solo dal
Dionisi in Apol. rifl.; probabilmente dai Co. Carli
sarà stata poi donata agli eredi del Moscardo.

(1) Invece sì: lo attesta il Venturi e la vide il Mommsen.

3690 «Veronae in atrio domus Curii Bolderii... Palermus;
deinde in museo Moscardiano». È al Museo Lapid.
Maffeiano n. 331 Interc. XV muro.

Mosc. Mus. (1672) pag. 324 (riga I SABIN); Mura-
tori ms. 1 IX (riga I SABIN); Dionisi ms. f. 11; Ven-
turi ms. pag. 279 (riga I SABBIN); Orti ms. pag. 43;
Cipolla ms. n. 616.

Il Moscardo cita questa lapide per dar esempio di
coloro che si facevano far le lapidi da vivi. Così in-
terpreta: «A Ottavia Sabina moglie, serva fatta libera
e a sè Marco Ottavio figliolo di M. Lucio Zenone
vivendo fece».

3710 «Rep. cum ossibus, urnis tribus, lucerna aenea ad
S. Mariae di Zevio septimo a Verona lapide in loco
dicto Pozorionda illatusque in museum Moscardianum
Moscardo». È al Museo Lapid. Maffeiano n. 340 In-
terc. XVI muro.

Mosc. Mus. (1672) pag. 320; Muratori ms. 2 III;
Dionisi ms. f. 11; Venturi ms. pag. 278 (solo le prime
otto righe, riga 3 M. C. A.); Orti ms. pag. 61; Cipolla
ms. n. 31 Atrio.

Il Moscardo afferma che questa pietra fu trovata a
S. Maria di Zevio sopra un sepolcro in cui erano os-
sa, quattro urne, e una lucerna (pag. 319 in fondo).
Così interpreta: «Alli Dei infernali M. Caravasio Se-
condo a Postumia Paulina mia moglie incomparabile,
la quale visse meco anni XXXVII senza alcuna discor-
dia, et a me stesso vivendo fece questo monumento.
E Massimiano, et Aureliano di Marco Caravasio pri-
mo a sua Madre meritevole et Caravasia Gaustina
all'Avia et alla sua nutrice». Parla poi della famiglia
Caravasia.

3723 «Veronae in templo S. Trinitatis in quadam columna
Marcanova. Deinde in museo Moscardiano». È al
Museo Lapid. Maffeiano n. 341 Interc. XVI esterno.

Mosc. Museo (1672) agg. ms. pag. 530; Murato-
ri ms. f. 2 VII (a destra si legge: Rivoltella in Luga-

na (1) in E.Trinitatis, ut e schedis Ambros.); Dionisi ms. f. 10, (riga I QUINTILAE); Venturi ms. pag. 279; Orti ms. pag. 4; Cipolla ms. n. 662.

Il Moscardo traduce: «Epafrodito fece fare questa memoria a Valeria Quinta sua moglie incomparabile e molto meritevole». Spiega anche la sigla D.M. = alli dei Mani.

3737 «Veronae in museo Moscardiano». *Non è a Verona.* Dionisi ms. f. 14 (riga I SECVNDAL).

3745 «Veronae ex aedibus Moscardianis illata in museum a. 1817 Venturi». *È al Museo Lapid. Maffeiano n. 346 Interc. XVII muro.*

Dionisi ms. f. 10; Apol. rifl. pag. 56; Venturi ms. pag. 275; Orti ms. pag. 7; Cipolla ms. n. 645.

3753 «Veronae *Grut.* In museo Moscardiano *Mosc.* et rel.». *Non è a Verona.*

Mosc. Mus. (1656 e 1672) pag. 76; Muratori ms. 1 VIII (riga 2 SYMPERONTI); Dionisi ms. f. 14.

Il Moscardo: «Di questo monumento di Staberio altro non saprei che dire, solo che fosse d'alcuna famiglia antica di Verona...».

3757 «Veronae apud horatorium D. Zenonis *Palermus*; deinde in museo Moscardiano». *Non è a Verona.*

Mosc. Stor. p. 9; *Mosc. Mus.* (1672) pag. 323 (riga 5 IN AGR. P. XV); Muratori ms. 1 III.

Il Moscardo afferma che questa iscrizione è tratta «da un antico monumento appresso di me» (pag. 322 in fondo). Poi c'è il testo e l'interpretazione: «Caio Stazio Mancino figliuolo di C. della tribù Poblilia; in Fronte piedi XII, cioè di terreno fatto religioso, et in agro dalla parte del Campo Piedi XV, perciocchè in fronte significava verso le strade, vicino alle quali solevano sepelire...»

(1) Rivoltella è una fraz. di Lugana, paesino vicino a Desenzano; sarà il posto dove fu trovata questa lapide.

Nella Storia, il Moscardo spiega che nel 706 di Roma Cesare, fatto dittatore, diede la cittadinanza romana ai veronesi, che furono iscritti alle tribù Publilia...

3776 «Veronae in museo Moscardiano *Maff. Dion.* È al Museo Lapid. Maffeiano n. 357 Interc. XVIII muro.

Maffei M. V. pag. 189; Venturi ms. pag. 280; Dionisi ms. f. 4 (riga 4 ENIO); Orti ms. pag. 37 (era al Museo Moscardo); Cipolla ms. n. 611.

3794 «Veronae in aedibus Tarquinii Rufonis *Vels.*; in museo Moscardiano *Mosc.*». *Un frammento è al Museo Lapid. Maffeiano Interc. XXXIV muro.*

Si legge solo: VALIRIAII M I^a
VXORI

Mosc. Mus. (1656 e 1672) pag. 73 (riga 3 M. P.); Muratori ms. 1 V (3 M. P.); Dionisi ms. f. 10; Apol. rifl. pag. 58; Venturi, ms. pag. 275 (riga 3 M. F.); Orti ms. p. 67 (riga I R).

Il Cipolla nel suo catalogo, introduz. pag. 12, la dà per mancante (1).

Il Moscardo (riga 3 M. P.) nota il modo particolare di scrivere la E con II che afferma di aver veduto in altre iscrizioni antiche. Questa iscrizione è riportata anche nel C. I. L. I 1433.

3800 «Poiani *Vels.* Rep. Poiani in fundo Moscardiorum, deinde Veronae in museo Moscardiano *Moscardo*». *È al Museo Lapid. Maffeiano n. 362 Interc. XIX muro.*

Mosc. Mus. (1656 e 1672) pag. 74; Muratori 1 I; Dionisi ms. f. 12; Venturi ms. pag. 278; Orti ms. pag. 6; Cipolla ms. n. 651.

(1) Cipolla ms. pref. pag. 12: «Perduta affatto andò la importante epigrafe della famiglia Valeria, di cui un buon frammento fu esaminato in questo Museo dal Mommsen C.I.L. V 3794». Si vede che questo frammento fu trovato in seguito e riportato al Museo.

Il Moscardo dice di aver trovato questa lapide nella villa di Poiano, nella sua proprietà.

3801 «Veronae in museo Moscardiano». È *al Museo Lapid. Maffeiano* (rotta) n. 363 Interc. XVIII muro.

Dionisi ms. f. 12; Apol. rifl. pag. 57; Venturi ms. pag. 280; Orti ms. pag. 27; Cipolla ms. n. 598.

3802 «Tregnaghi *Dionisi* et ex schedis moscardianis *Tomaselli* pag. 163. È *al Museo Lapid. Maffeiano* n. 364 Interc. XIX muro.

Dionisi ms. f. 17 (3 riga AGRIPPA L. L. ISMARIL, 5 PRIL); Venturi ms. 169 (dice che era a Tregnago); Cipolla ms. n. 303.

3858 «Veronae in museo Moscardiano olim, nunc in publico. È *al Museo Archeologico Civico* n. 162.

Mommsen: «nunc in publico».

Dionisi ms. f. 12; Venturi ms. pag. 280; Orti ms. pag. 55; Cipolla ms. prefaz. «asportata dopo la visita del Mommsen».

3873 «Veronae in aedibus comitis F. Moscardi». *Non è a Verona.*

Muratori ms. 1 X.

3915 «Reperta Fumanis magna imbrium vi a. 1710 — extorsit titulum (Maffei) e museo Moscardio cui ante annos ferme XL addixerat comes Ludovicus, ut ex ore eius saepe accepimus *Vallarsi* . . . Rep. nuper ad S. Ambrosii in Valle Pulicella, Veronae in museo *Maffei*». È *al Museo Lapid. Maffeiano* n. 390 Interc. XIX esterno.

Venturi ms. pag. 83 («Era a Valpolicella. Il nome di Trepto si trova anche in una lapide a Pola nella Chiesa di S. Martino. Il cav. Stancovich legge *He-reptus*»); Cipolla ms. n. 128. Citata anche dal Maffei, M. V. pag. 75, 3.

Come si vede, l'attestazione che facesse parte del Museo Moscardo risulta dal *Vallarsi*.

413* (falsa) (1) «Verona in aedibus Petri Pauli Peregrini *Vels.* deinde in museo Moscardi». *Non è a Verona.*

Mosc. *Stor.* pag. 13; Mosc. *Mus.* (1672) pag. 403; Muratori ms. 2 II; Dionisi ms. f. 15 (riga 6 S . . R).

Il Moscardo: «Fu ritrovato molti anni sono in Verona la sopraposta memoria autentica di marmo, nella quale così si legge: «*Diis Faventibus Caio Mario Trucidatis Cimbris in faucibus Italiae Agri Veronensis Restituta Republica ob insignem eius memoriam Senatus Populus Que Romanus* (pag. 404)». V. anche pag. 73.

129-3* (falsa) Questa iscrizione non è a Verona, ma a Roma, ed è riportata nel C.I.L. VI parte I, 128.

Mosc. *Mus.* (1672) agg. ms. pag. 532; Dionisi ms. f. 13.

Il Moscardo riporta questa lapide unicamente per dimostrare che la famiglia Avillia (di cui al C.I.L. V 3508) era plebea: «Dimostra il Grutero altra memoria in Roma in casa delli conservatori del Campidoglio, nella quale si vede questa famiglia esser di casa vile»: (segue la trascrizione della iscrizione). Forse il Dionisi vide il ms. del Moscardo e, senza leggere il commento, la credette una lapide del Museo.

Iscrizioni greche

IG. XIV 2308 (= CIG. III 6757):

Così il Moscardo:

Θ Κ
 ΚΟΣΜΙΑΖΗΣΑΣΗ¹
 ΕΤΗ · Ξ' · ΗΜΕΡΑΣ · ΙΘ' · ΩΡΑΣ
 Β · ΚΟΣΜΟΣ · ΚΑΙ · ΘΕΟΔΟ
 ΤΗ · ΤΕΚΝΩ · ΓΑΥΚΥΤΑ
 ΤΩ · ΜΝΕΙΑΣ · ΧΑΡΙΝ · ΕΙΘΟ
 Η Σ Α Ν

(1) S. Maffei nell' *Arte Critica Lapidaria* pag. 196-197 dichiara false le seguenti: C.I.L. V 3218, 3258, 3307, 3457, 3554, 3801.

Mosc. *Mus.* (1656 e 1672) pag. 76; Muratori ms. 1 XII, (sotto è scritto: Extat hoc monumentum in Gruterianis et correctius et aptius MCLX 16).

Il Moscardo spiega: « Questa iscrizione Greca, in versione italiana, suona in tal forma: Alli Dei di Sotterra di Cosma, ch'è vissuta anni VI giorni XVIII hore Il Cosmo e Theodora padri, alla memoria di sua figlia dolcissima, hanno fatto questa memoria ».

È al Museo Lapid. Maffeiano (framm.) Atrio n. 34.

IG. XIV 2306:

Così il Moscardo:

ΕΝΘΑΔΕΚΙ
 ΤΕΑΥΡΥΣΩ
 † ΠΟΙΚΑΔ'ΔΑ ✕
 ΝΩΝΤΗΣΥΡΠΙ
 ΑΣΖΗΣΥΤΝΝ
 ΜΙΝΡΟΤΙΑΣΩ (1)

Cfr. le edizioni delle IG.: ἐνθάδε κίτε Αὐρ(ήλιος) Ἰσώπος κ(όμης) Ἀδδανῶν τῆς Συρίας, ζήσας ἔτη ν' μικροπλέω.

Mosc. *Mus.* (1672) pag. 331; Dionisi ms. f. 11; Apol. rifl. pag. 54; Venturi ms. pag. 280; Cipolla ms. n. 33 Atrio.

Il Moscardo spiega: «Ponevano alle sepolture li antichi Christiani memorie in pietra col nome del defunto et Giereoglifici, e tra gli altri questa Cifra ✕ come si vede scolpito in una antica pietra appresso di me in carattere greco, ma tanto barbaramente fatta che non si può cavarne buon senso ». Spiega poi il significato della sigla cristiana.

LUCIA DONADUZZI MARCON

(1) Così traduce il Dionisi: « Hic iaceo Candida, quae Christum possessura sum, nata in Syria, vixi annos quinquaginta, menses tres, dies octo ». Afferma anche che l'integrazione proposta dal Moscardo è di Fortunio Liceto.

CIPPO ROMANO INSCRITTO RINVENUTO A RIMINI

Nell'agosto del 1947 fu rinvenuto a Rimini nel punto in cui il Corso d'Augusto incontra a sud piazza Cavour, non *in situ* ma alla profondità di m. 3,10 del marciapiede stradale, un cippo onorario iscritto alto cm. 140 (compreso il frammento), lungo cm. 59, largo cm. 46 (alla base cm. 65): altezza delle lettere di cm. 4,6; l'incisione non è accurata. Il testo è il seguente:

Cneo Aquilio Romano Eusebio v(iro) c(larissimo) consulari Flaminiae et Piceni ob inlustria eius merita et insignia beneficium patrono dignissimo ordo Ariminensium

Il personaggio cui esso è dedicato non è menzionato nè nelle sillogi epigrafiche riminesi (1) nè in altre sillogi epigrafiche del mondo romano (2): cerchiamo quindi di dare ad esso una sistemazione cronologica quanto più possibile approssimativa. Il tipo della scrittura può riferirsi alla c. d. « capitale altuaria elegante dei tempi di Costantino » (3).

(1) Nessun personaggio della famiglia *Aquilia* è menzionato nell'ultimo studio su *Ariminum* dovuto a G. A. MANSUELLI (Roma, 1941).

(2) Nessuna menzione di questo nominativo è nella *Prosopographia* del GROAG (II^a ed., 1936) sotto il gentilizio *Aquilius*.

(3) V. P. BATLLE HUGUET, *Epigrafia Latina*, Barcellona 1946, pag. 115, fig. 42.

Anche l'esame del nome ci porta a una simile conclusione cronologica o anche ad epoca più tarda. Esso si compone di 4 elementi: prenome, gentilizio o nome, cognome e *signum* o *supernomen*. Quest'ultimo, di origine greca (*ὑπερβίωτος*) comincia ad apparire nella tarda età imperiale nelle provincie orientali dell'Impero e si divulga poi anche in occidente (1).

Il titolo di *vir clarissimus*, abbreviato, con l'aggettivo posposto al sostantivo e messo subito dopo il nome, è proprio della tarda età imperiale.

Il titolo di *consularis* era dato dapprima a chi era stato console; in seguito, nell'impero, esso venne dato anche a chi non era stato console mediante il conferimento dei *consularia ornamenta*, che davano diritto soltanto agli onori esteriori goduti dai *consulares*. Questi, nel IV sec. si dividevano in due categorie, ben distinte l'una dall'altra. Una è quella degli ex consoli ordinari od onorari che sono detti *v. c. et illustres*. L'altra costituisce il gradino più basso del clarissimato e sono detti *v. c.* (2).

Nel nostro caso sta ad indicare il governatore di provincia dopo il frazionamento di queste avvenuto con Diocleziano e Costantino. In un primo tempo questi governatori si chiamavano *praesides* o *correctores*, titolo che poi venne cambiato, nel IV sec., in quello di *consulares*, forse in ricordo del titolo che portavano fino al sec. III i *legati Augusti pro praetore*, che erano stati consoli.

L'origine e la composizione della provincia *Flaminia et Picenum* non sono chiare. È certo che essa subì delle variazioni lungo i secoli II e III: di queste variazioni danno testimonianza le poche epigrafi che possediamo relative a

(1) B. MIGLIORINI, s. v. *Onomastica*, in *Enciclopedia Italiana*, Vol. XXV, pag. 378. Non credo che l'Eusebio di questa epigrafe possa avere relazione con il *Cronius Eusebius*, riportato dal Cantarelli (v. pag. seg. nota 2) come *vicarius Italiae* per l'anno 399: il nome *Eusebius* era del resto molto frequente in quei tempi.

(2) E. DE RUGGIERO, *Dizionario Epigr. di Antich. Romane*, Vol. II, parte II, pag. 865 e segg.

questa provincia (1). Pare che nella seconda metà del sec. IV venisse fatta una divisione della grande provincia, che dal Po giungeva fino allo *Aesis*, in due: *Flaminia et Picenum annonarium* e *Picenum suburbicarium*. Forse in relazione a questa divisione è da mettersi il cambiamento di nome del governatore che nei primi tempi, almeno dal 313 al 350, ebbe il titolo di *corrector Flaminiae et Piceni* e poi si muta in quello di *consularis Piceni* che sarà probabilmente abbreviato, stando sempre a indicare *Flaminia et Picenum*. Così intende il Cantarelli i quattro nominativi che elenca (2) sotto il titolo di *consulares Flaminiae et Piceni*, di cui i primi tre sono menzionati nell'epigrafe come *consulares Piceni* e il quarto, pur riferendosi la sua attività alle *provincia Flaminia et Piceni*, non è menzionato come *consularis* supponendo, il Cantarelli, il suo consoliato abbastanza remoto. A questi nominativi è da aggiungersi quello fornito da un'epigrafe rinvenuta nel 1898 a Goriano Sicoli (L'Aquila) (3): trattasi di uno dei cippi militari della Claudia-Valeria restituiti dall'imperatore Magnenzio: in esso si fa menzione di un

..... NEIUS. V. C.
 CONSULARIS REG. FLAMINIE
 ET PICENI

Il titolo di *patronus* si trova riportato in molte altre iscrizioni riminesi (4): nella nostra iscrizione però è per la prima volta seguito dall'aggettivo *dignissimus*.

(1) L. CANTARELLI, *La Diocesi Italiciana*, in *Studi e documenti di Storia e diritto* XXIV (1905) pagg. 156 e segg.

PAULY-WISSOWA, *RE.*, VI (1909) col. 2492-3.

E. DE RUGGIERO, op. cit., III (1922) pag. 152-153.

(2) L. CANTARELLI, op. cit., pag. 162 e segg.: *AMM. MARC.*, XV. 7. 5; *Cod. Theod.* IX. 2. 2.; XII. 1. 71; *CIL.* VI. 1706.

(3) *Not. Sc.* 1905, pag. 515: mi pare che questa iscrizione non sia stata presa in esame nè dal Cantarelli nè da altri studiosi.

(4) G. A. MANSUELLI, op. cit., pag. 38.

L'*ordo Ariminensium*, che è pure ricordato in altre iscrizioni (1), è composto dai *decuriones* e costituisce la massima autorità cittadina.

Come abbiamo visto dunque il cippo or ora esaminato ci ha rivelato il nome di un personaggio fino ad ora sconosciuto.

Ma quando esplicò egli le sue funzioni di *consularis Flaminiae et Piceni*?


Dalle considerazioni che abbiamo fatto sopra sulla carica di *consularis* e sulla provincia *Flaminia et Picenum*, i due elementi che hanno maggiore importanza dal punto di vista cronologico, risulta che:

- a) il titolo di *consularis*, adottato dopo quello di *corrector*, viene usato a partire dal 350 circa (il primo *consularis* è del 355-56, l'ultimo *corrector* prima del 376) (2);
- b) la formazione della provincia *Flaminia et Picenum annonarium* avviene dopo il 350.


Questi dati che abbiamo citato costituirebbero il *terminus (350) ante quem*; come *terminus post quem* potremo indicare il periodo intorno al 400, se accettiamo come ultima iscrizione relativa a un *consularis Flaminiae et Piceni* quella riportata dal Cantarelli (3).

Non avendo quindi altri elementi a nostra disposizione per delimitare più precisamente la nostra iscrizione dobbiamo necessariamente assegnarla alla II^a metà del IV sec. d. C.


VINCENZO TUSA



Iscrizione di Spello n. 1
(v. ANTISERI, p. 40)



Iscrizione di Spello n. 2
(v. ANTISERI, p. 41)



Cippo di Rimini
(v. TUSA, p. 109)

(1) CIL. XI. 376.

(2) L. CANTARELLI, op. cit., pag. 162.

(3) L. CANTARELLI, op. cit., pag. 164.

L'*ordo Ariminensium*, che è pure ricordato in altre iscrizioni (1), è composto dai *decuriones* e costituisce la massima autorità cittadina.

Come abbiamo visto dunque il cippo or ora esaminato ci ha rivelato il nome di un personaggio fino ad ora sconosciuto.

Ma quando esplicò egli le sue funzioni di *consularis Flaminiae et Piceni*?


Dalle considerazioni che abbiamo fatto sopra sulla carica di *consularis* e sulla provincia *Flaminia et Picenum*, i due elementi che hanno maggiore importanza dal punto di vista cronologico, risulta che:

- a) il titolo di *consularis*, adottato dopo quello di *corrector*, viene usato a partire dal 350 circa (il primo *consularis* è del 355-56, l'ultimo *corrector* prima del 376) (2);
- b) la formazione della provincia *Flaminia et Picenum annonarium* avviene dopo il 350.


Questi dati che abbiamo citato costituirebbero il *terminus* (350) *ante quem*; come *terminus post quem* potremo indicare il periodo intorno al 400, se accettiamo come ultima iscrizione relativa a un *consularis Flaminiae et Piceni* quella riportata dal Cantarelli (3).

Non avendo quindi altri elementi a nostra disposizione per delimitare più precisamente la nostra iscrizione dobbiamo necessariamente assegnarla alla II^a metà del IV sec. d. C.


VINCENZO TUSA



Iscrizione di Spello n. 1
(v. ANTISERI, p. 40)



Iscrizione di Spello n. 2
(v. ANTISERI, p. 41)



Cippo di Rimini
(v. TUSA, p. 109)

(1) CIL. XI. 376.

(2) L. CANTARELLI, op. cit., pag. 162.

(3) L. CANTARELLI, op. cit., pag. 164.

NOTE DI EPIGRAFIA GALLIENIANA

I: LA CRONOLOGIA

Il problema della cronologia di Valeriano e di Gallieno poggia oggi su un solo punto fermo riguardo al quale l'accordo è ormai unanime o quasi: Valeriano, riconosciuto in Egitto nell'anno alessandrino 253/254, assunse il potere nel 253 (1). Tutto il resto è oggetto di discussione e, come tale, sottoponibile ad una completa revisione. Ma, perchè tale revisione risulti serena e fondata, non è possibile ammettere o escludere a priori nessun elemento. A questo scopo riteniamo indispensabile osservare che un solo punto di riferimento è tale da considerare probabile una soluzione del problema che non se ne discosti: i consolati di Valeriano e di Gallieno cadono in anni noti: 254, 255, 257, 261, 262, 264, 266. I primi tre sono assunti simultaneamente da Valeriano e da Gallieno; gli ultimi quattro sono assunti da Gallieno con colleghi diversi.

(1) La lunga polemica fra il MATTINGLY (*Num. Chron.* IV, 1924, p. 119; *Journ. of Egypt. Arch.* XIII, 1927, p. 14 sgg.; *Journ. of Rom. Studies* XXV, 1935, p. 55-58; *Num. Chron.* XVI, 1936, p. 89 sgg.) e lo STEIN (*Arch. f. Pap.* VII, 1924, p. 30 sgg.; X, 1927, p. 11-13; *Journ. of Egypt. Arch.* XIV, 1928, p. 16-18; *Laureae Aquincenses* I, 1938, p. 256 sgg.) circa la data dell'acclamazione di Valeriano può considerarsi chiusa dall'ultimo art. cit. dello Stein e da una ricerca di G. ELMER sull'attività della zecca di *Viminacium* (*Num. Zeitschrift* LXVIII, N. F. XXVIII, 1935, p. 35-43), da cui risulta evidente che Valeriano fu acclamato nel 253. Rimane incerto il momento esatto poichè anche l'articolo dell'Elmer non riesce, secondo me, a dimostrare che l'anno mesico avesse effettivamente inizio il 1 luglio e che quindi l'acclamazione di Valeriano vada posta prima di tale giorno. Comunque sia di ciò, è opportuno tener presente che, come ha dimostrato lo Stein, il I anno alessandrino di Valeriano è il 253/4 che ha inizio il 29 agosto 253 e la più antica iscrizione sicuramente datata è quella di CIL. VIII 2482 = DESSAU, ILS. 531, che è già dell'ottobre. Sull'acclamazione di Valeriano si veda anche MANNI E., in *Riv. di Fil.* 1947, p. 106 sgg. e n. 1 a p. 107.

Valeriano, a sua volta, sarebbe stato *consul suffectus* in un anno imprecisato prima di raggiungere la porpora imperiale (1).

Le *tribuniciae potestates*, le acclamazioni imperiali, le vittorie, i proconsolati sono invece indicati nelle epigrafi, nelle monete, nei papiri in modi così diversi che la soluzione comunemente accolta per il problema è che una gran parte di queste indicazioni sia errata o « anormale » (2). Prima di sottoscrivere una tale conclusione conviene tuttavia riesaminare tutto il materiale disponibile. Il metodo da seguire non può essere che uno: raggruppare dapprima intorno ai singoli consolati tutti i documenti che vi fanno riferimento. Dovremo comunque esaminare tre gruppi:

- A) documenti in cui sono ricordati titoli di entrambi i sovrani,
- B) documenti relativi a Valeriano,
- C) documenti relativi a Gallieno.

A) Documenti comuni a Valeriano e Gallieno.

Per questo gruppo, come per il successivo, conviene tenere ben presente che uno dei consolati di Valeriano è anteriore all'acclamazione imperiale. Ciò permette di avanzare l'ipotesi che taluni documenti, ufficiali o non ufficiali, considerino tale consolato come il primo della serie, mentre altri documenti, ufficiali o non ufficiali, lo trascurino affatto trattandosi di un consolato suffetto. La possibilità cui si accenna è suffragata dal fatto che talora l'iterazione del consolato è identica sia per Valeriano sia per Gallieno, mentre il II, il III e il IV consolato di Valeriano, pur corrispondendo rispettivamente al I, al II e al III di Gallieno,

(1) Cfr. PIR. II, p. 286, n° 178; P.-W. XIII 488. La fonte è Zos. I 14.

(2) Cfr. ultimamente ALFÖLDI A., in *Journ. of Rom. Studies* XXX (1940), p. 1-10.

sono indicati da taluni cronografi come I, II e III consolato della coppia imperiale (1).

Premesso ciò, ecco l'elenco dei documenti:

	VALERIANO		GALLIENO	
	<i>tr. p.</i>	<i>cos.</i>	<i>tr. p.</i>	<i>cos.</i>
1) CIL. VIII 22580	II	II	senza iter.	senza iter.
2) CIL. XVI 155	II	II	II	senza iter.
3) CIL. VIII 2580 2381 ^{gemelle}	III	III	III	[II]
4) E. E. VIII 770	V	III	III	III
5) CIL. X 8028	senza iter.	III	senza iter.	III pro- cos. III
6) Ant. I. Yug. I 600 (2)	VI	III	[V]	[III]
7) CIL. XI 826	VII	III	VII	III

Si tralasciano altri documenti da cui non è facile ricavare alcun dato positivo per un confronto fra Valeriano e Gallieno e che saranno usati per l'uno o per l'altro nei due gruppi successivi.

Si osserva che non sempre è indicata la stessa *tribunicia potestas* per entrambi: soltanto in CIL. XI 826 e XVI 155 è sicuro il contrario. Ma quest'ultima iscrizione è ben lungi dal poter essere considerata un documento sicuro: converrà notare che essa risulta incisa da un operaio che ignora perfino la corretta grafia del nome di Gallieno scritto sempre con una sola L. Fra l'altro, poi, si nota anche un errore di incisione in quel *pius ius* riferito a Valeria-

(1) Cfr. *Chronica minora* I (= MGH. AA. IX), *Fast. Vind. post.* p. 289 per l'anno 255 e il 257; *Prosp. Tir.* p. 440, n° 862, 863, 868; *Chronica minora* III (= MGH. AA. XIII), *Theon. Alex.* p. 378 per gli anni 254 e 255 (mentre poi per il 257 viene mutato in *Valerianus*, senza iterazione del consolato, il nome di Gallieno, che era in precedenza stato scritto *Valerius*). Altri testi in DE RUGGIERO, *Diz. epigr.* II 1090 sg. (VAGLIERI), s. v. *Consul.*

(2) Cfr. *infra*, p. 118, n. 2.

no (tab. I extrinsecus, l. 2) che svela la mano di un incisore sufficientemente ignorante. Anche ammettendone la lettura nota — e su ciò non pare possibile elevare dubbi di sorta (1) — resta quindi che il documento non pare aver grande valore, potendo essere errati in qualche punto anche gli elementi per noi più importanti.

Abbiamo comunque constatato che in quasi tutti gli altri casi v'è il divario d'un anno fra le *tribuniciae potestates* di Valeriano e quelle di Gallieno: è il primo risultato sicuro cui possiamo appigliarci: ma non dovremo dimenticare che tale divario non è costante.

Per quanto riguarda i consolati di Valeriano si osserverà che i numeri 4 e 5 hanno la stessa iterazione tanto per Valeriano quanto per Gallieno, mentre il numero 7 fa corrispondere il IV di Valeriano al III di Gallieno, il numero 1 il II di Valeriano al I di Gallieno e il numero 3 è purtroppo assai dubbio essendo l'indicazione di CIL. VIII 2381 soltanto un'integrazione.

Nel complesso tuttavia si potrà concludere che i consolati di Valeriano vengono indicati in due modi distinti come, del resto, avevamo già notato nei cronografi. Potremo pertanto fissare questo primo schema:

	VALERIANO		GALLIENO	
	<i>tr. pot.</i>	<i>cos.</i>	<i>tr. pot.</i>	<i>cos.</i>
253	I	I	-	-
10 dic.	II	I	I? (II?)	-
254	II	II (I)	I (II)	I
10 dic.	III	"	II (III)	"
255	"	III (II)	"	II
10 dic.	IV	"	III (IV)	"
256	"	"	"	"

(1) Un ringraziamento particolare devo al Prof. Dott. V. VIALE, Direttore del Museo Civico di Torino, che gentilmente ha rivisto per me l'iscrizione confermandome la lettura, ed inviandomi i calchi in gesso di due punti che mi parevano dubbi.

	VALERIANO	GALLIENO
10 dic.	V	IV (IV)
257	"	IV (III)
10 dic.	VI	V (VI)
258	"	"
10 dic.	VII	VI (VII)
259	"	"

A questo punto ci arrestiamo perchè CIL. XI 826 è anche l'ultimo documento epigrafico sicuro riguardante Valeriano. Un altro ancora ve ne sarebbe in CIL. VIII 23877, ma di esso non crediamo sia possibile tener conto perchè le sue condizioni di conservazione sono assai precarie (1).

B) Documenti riguardanti il solo Valeriano

1) CIL. VIII 22051	<i>tr. pot.</i>	senza iter.	<i>cos.</i>	II
2) " VIII 22580; XI 3310			II	II
3) " II 4691; XI 2914 e 4567			III	II
4) " III 2863		senza iter.		III
5) " XII 5571			III	III
6) " VIII 20155; Alföldi 69 (2)			III	III
7) " X 5391; cfr. A. I. Yug. I 600			VI	III
8) " XI 826			VII	III
9) " II 1; Alföldi 64-66			III	senza iter.

Non dovrebbe esservi discussione per i documenti relativi al IV consolato: la *tribunicia potestas* indica rispettivamente gli anni dei numeri 7 e 8, e cioè il 257/258 e il 258/259. Il numero 6 presenta invece un problema più com-

(1) Cfr. *infra*, p. 120, n. 2.

(2) L'indicazione si riferisce al numero d'ordine usato dall'ALFÖLDI nell'articolo già citato nella n. 2 a p. 114.

plesso poichè alla IV *tribunicia potestas* corrisponde in genere il consolato III (II), mentre al consolato IV non può corrispondere se non una *tribunicia potestas* non inferiore alla V. Dei numeri 1-5 e 9 la datazione può essere la seguente:

- 1) data imprecisabile mancando l'iterazione della *tribunicia potestas*; ma si può supporre che sia sottintesa la II perchè identica a quella del consolato, e, in questo caso, l'iscrizione andrebbe riferita al 254;
- 2) data sicura il 254;
- 3) dicembre 254 calcolando il consolato suffetto; anno 255 se tale consolato non è computato;
- 4) possono valere considerazioni analoghe a quelle fatte per il numero 1;
- 5) data sicura il 255; è calcolato il consolato suffetto;
- 9) forse del dicembre 254: non pare computato il consolato suffetto (1).

Rimangono dunque talune incertezze, ma non si può parlare di errori se non per il numero 6, ove però si può forse intendere che la *tribunicia potestas IIII* sia in realtà la VII (2).

(1) Cfr. però *infra*, p. 119 e n. 1.

(2) Basta per questa correzione tener presente la facilità con cui si può confondere un II con un V a base aperta. Si potrà vedere, per esempio, ALFÖLDI in *Zeitschr. f. Num.* XXXVIII (1928), p. 201, dove egli corregge in questo senso la lettura di RIC. V/1, p. 79, n° 114 = COHEN² 1244. Analoga correzione dovrebbe farsi, secondo me, anche in *Ant. I. Yug* I 600, un'iscrizione in pessime condizioni in cui comparirebbe col IV consolato e la VI *tribunicia potestas* di Valeriano una *tribunicia potestas II* di Gallieno. L'iscrizione stessa potrebbe correggersi e integrarsi così: [Im]p [Caes] P. Lic Vale[ria]nus p. f. Aug. [p. m. . . .] cos. IIII procos. [tr. p.] VI p. p. et P. Lic. Gal[lienus] p. f. Au[g]. p. m. tr. p. (V) co[s. III] etc.

Quanto alla moneta (*Berytus* IV, 1937, tav. XVI 10) la lezione IIII

Le monete documentano inoltre:

10) Alföldi 7	<i>tr. pot.</i> III	<i>cos.</i> III
11) „ 69a	V	III
12) „ 9-11	V	III
13) „ 63	II	senza iter.
14) „ 64-66	III	„ „

Ad eccezione dell'incertezza derivante per i numeri 13 e 14 dall'incompletezza delle indicazioni, si potrà riferire il 10 al 255/256; l'11 al dicembre 256; il 12 al 257. Per i numeri 13 e 14 si potrebbe supporre anche che la datazione dovesse esser fatta riferendo le iterazioni ai consolati anzichè alle *tribuniciae potestates* (1).

C) Documenti per la cronologia di Gallieno

Oltre ad alcuni documenti già studiati nel gruppo A, abbiamo ancora:

1) CIL. VIII 12229; XI 4658	<i>trib. pot.</i> III	<i>cos.</i> senza iter.
2) „ V 8009; X 5176	III	II
3) „ V 1762	senza iter.	II
4) „ VIII 12441	III	III
5) „ II 2200	III	III <i>imp.</i> III
6) „ VIII 1124	V	III
7) „ III 1577 = 8010; 1705; VIII 1018	senza iter.	III

pare sicura. Bisognerebbe quindi pensare ad un diverso modo di computare le *tribuniciae potestates* da parte di Gallieno (*infra*, computo C) e collocarla nel dicembre 261. I rapporti di stile con l'emissione di Samosata dei Macriani (ALFÖLDI, *l. c.*, p. 51) autorizzano l'ipotesi.

(1) La questione è stata posta per altre monete specialmente circa le formule "*tr. p. VI cos.*" e "*tr. p. VII cos.*". Cfr. ALFÖLDI, in *Zeitschr. f. Num.* XXXVII (1927), p. 200 sgg.; XXXVIII (1928), p. 200 sg.

plesso poichè alla IV *tribunicia potestas* corrisponde in genere il consolato III (II), mentre al consolato IV non può corrispondere se non una *tribunicia potestas* non inferiore alla V. Dei numeri 1-5 e 9 la datazione può essere la seguente:

- 1) data imprecisabile mancando l'iterazione della *tribunicia potestas*; ma si può supporre che sia sottintesa la II perchè identica a quella del consolato, e, in questo caso, l'iscrizione andrebbe riferita al 254;
- 2) data sicura il 254;
- 3) dicembre 254 calcolando il consolato suffetto; anno 255 se tale consolato non è computato;
- 4) possono valere considerazioni analoghe a quelle fatte per il numero 1;
- 5) data sicura il 255; è calcolato il consolato suffetto;
- 9) forse del dicembre 254; non pare computato il consolato suffetto (1).

Rimangono dunque talune incertezze, ma non si può parlare di errori se non per il numero 6, ove però si può forse intendere che la *tribunicia potestas IIII* sia in realtà la VII (2).

(1) Cfr. però *infra*, p. 119 e n. 1.

(2) Basta per questa correzione tener presente la facilità con cui si può confondere un II con un V a base aperta. Si potrà vedere, per esempio, ALFÖLDI in *Zeitschr. f. Num.* XXXVIII (1928), p. 201, dove egli corregge in questo senso la lettura di RIC. V/1, p. 79, n° 114 = COHEN 1244. Analoga correzione dovrebbe farsi, secondo me, anche in *Ant. I. Yug I 600*, un'iscrizione in pessime condizioni in cui comparirebbe col IV consolato e la VI *tribunicia potestas* di Valeriano una *tribunicia potestas II* di Gallieno. L'iscrizione stessa potrebbe correggersi e integrarsi così: [Im]p [Caes] P. Lic Vale[ria]nus p. f. Aug. [p. m. . . .] cos. IIII procos. [tr. p.] VI p. p. et P. Lic. Gal[lienus] p. f. Au[g.] p. m. tr. p. (V) co[s.] III] etc.
 Quanto alla moneta (*Berytus IV*, 1937, tav. XVI 10) la lezione IIII

Le monete documentano inoltre:

10)	Alföldi 7	tr. pot. IIII	cos. III
11)	„ 69a	V	III
12)	„ 9-11	V	IIII
13)	„ 63	II	senza iter.
14)	„ 64-66	III	„ „

Ad eccezione dell'incertezza derivante per i numeri 13 e 14 dall'incompletezza delle indicazioni, si potrà riferire il 10 al 255/256; l'11 al dicembre 256; il 12 al 257. Per i numeri 13 e 14 si potrebbe supporre anche che la datazione dovesse esser fatta riferendo le iterazioni ai consolati anzichè alle *tribuniciae potestates* (1).

C) Documenti per la cronologia di Gallieno

Oltre ad alcuni documenti già studiati nel gruppo A, abbiamo ancora:

1)	CIL. VIII 12229; XI 4658	trib. pot. III	cos. senza iter.
2)	„ V 8009; X 5176	III	II
3)	„ V 1762	senza iter.	II
4)	„ VIII 12441	IIII	III
5)	„ II 2200	IIII	III imp. III
6)	„ VIII 1124	V	III
7)	„ III 1577 = 8010; 1705;		
	VIII 1018	senza iter.	III

pare sicura. Bisognerebbe quindi pensare ad un diverso modo di computare le *tribuniciae potestates* da parte di Gallieno (*infra*, computo C) e collocarla nel dicembre 261. I rapporti di stile con l'emissione di Samosata dei Macriani (ALFÖLDI, *l. c.*, p. 51) autorizzano l'ipotesi.

(1) La questione è stata posta per altre monete specialmente circa le formule "tr. p. VI cos." e "tr. p. VII cos.". Cfr. ALFÖLDI, in *Zeitschr. f. Num.* XXXVII (1927), p. 200 sgg.; XXXVIII (1928), p. 200 sg.

8) SEG. VI 759 (1)	VI	III
9) CIL. XI 826	VII	III
10) „ IX 2589	III	IV
11) I.Lat.Tun.652 = A.E. 1930, 42	VIII	III
12) CIL. VIII 23877 ? (2); Alföldi 27-30	VIII	III
13) I.Lat.Afr. 530	X	III
14) CIL. VIII 1487	X	III des. V
15) „ VIII 22765; Alföldi 39	XII	V
16) I.Lat.Tun. 1416 = CIL. VIII 26559 (3)	XII	VI imp. X

(1) La stessa iscrizione è trascritta in AE. 1929,29 e in IGR. III 643 da altra fonte. L'edizione dell'*Annuario d'Atene* 1923/24, p. 439, n° 129, appare talora erronea e, per quanto riguarda la titolatura di Gallieno, ha [δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ γ' ἕπαρχος τὸ γ' π. π. κ. τ. λ., mentre nell'edizione del SEG. si legge [δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ β' ecc. Ho naturalmente preferito questa lettura che riconferma quella di IGR. ed è più consona ai dati noti circa la cronologia di Gallieno.

(2) L'iscrizione è stata così integrata dal MERLIN in *Bull. du Comité* 1894, p. 275, n° 3: "*Pro salute Imp. Caes. P. Licini Valeriani Pii | felicis Aug. pont. max. | Germanici max. | trib. pot. ... cos. ... p. p. procos. et Imp. Caes. P. Licini Egnatii Gallieni Pii | felicis Aug. pont. max. Germanici max. | trib. pot. VIII cos. IV p. p. procos.*... Ma l'integrazione è assurda poichè presuppone una IX *tribunicia potestas* di Valeriano e quindi una sua permanenza in carica dopo il 10 dicembre 261 quando ormai Gallieno aveva assunto senza il padre il IV consolato. La edizione del CIL. risulta invece così abbreviata: *Pro salute Imp. Caes. P. Licini Valeriani Pii | felicis Aug. pont. max. Germanici max. | trib. pot. VIII cos. IIII p. p. procos.*... Si è dunque abbandonata l'integrazione col nome di Gallieno e si è rinunciato ad un frammento (Il. Merlin, identificato con I_{b,c}), in base al quale la formula "*felicis Aug. pont. max. Germanici max.*" risulterebbe usata due volte anzichè una sola. Con ciò non si è però eliminato l'assurdo della IX *tribunicia potestas* di Valeriano e non si risolve il problema. Ma c'è anche da dire che il frammento recante la datazione è rimasto incontrollato perchè fu visto solo dal primissimo editore, il POINSSOT, e poi si smarri. L'impossibilità di controllare direttamente i frammenti m'impedisce di decidere circa il valore delle varie ricostruzioni. Propenderei comunque a credere che, nonostante l'affinità dei caratteri dei frammenti stessi, si tratti almeno di due iscrizioni diverse.

(3) Si segue qui l'edizione del CIL.; ma si veda *infra*, p. 129.

17) CIL. X 4784	XIV	[VI] des. VII
18) „ VIII 2571	XVI	VII

Troviamo inoltre documentati soltanto da monete:

19) Alföldi 15-16	II	senza iter.
20) „ 19	III	II
21) R.I.C. V/1, p.73, n.65 ("blundered,")	II	III
22) Alföldi 71	III	III
23) „ 25	VIII	III
24) R.I.C. V/1, p. 69, n. 6; p. 79, n. 122; p. 102, n. 455; p. 118, n. 22 ("a mule,"); p. 144, nota 1 ("a misreading for X,")	V	III
25) Alföldi 48; R.I.C. V/1, p.144; Elmer, o. c., p. 15	VII	III
26) Alföldi 56	senza iter.	V
27) „ 31	X	V
28) „ 40	XIII	VI
29) „ 42	XV	VII
30) „ 43	XVI	
31) „ 44	XVII	
32) „ 45	XVIII	
33) „ 57		trib. pot. VI cos.
34) „ 58-62		trib. pot. VII cos.
35) „ 49		imp. VI (?) cos. V

Si osserva che alla III *tribunicia potestas* corrispondono i consolati (I), II, III e IV; alla IV *tribunicia potestas* i consolati II e III; alla V *tribunicia potestas* i consolati III e IV; alla VI e alla VII *tribunicia potestas* il III consolato; alla VIII *tribunicia potestas* i consolati III e IV; alla IX *tribunicia potestas* il IV consolato; alla X *tribunicia potestas* i

consolati IV e V; mentre il VI consolato si accompagna con le *tribuniciae potestates* XII, XIII e XIV e col VII consolato si trovano le *tribuniciae potestates* XV e XVI.

Continuando la stesura della nostra tabella secondo lo schema seguito finora avremmo:

259, 10 dic.	<i>trib. pot.</i> VII (VIII)	<i>cos.</i> III
260	" "	"
10 dic.	VIII (IX)	"
261	" "	IV
10 dic.	IX (X)	"
262	" "	V
10 dic.	X (XI)	"
263	" "	"
10 dic.	XI (XII)	"
264	" "	VI
10 dic.	XII (XIII)	"
265	" "	"
10 dic.	XIII (XIV)	"
266	" "	VII
10 dic.	XIV (XV)	"
267	" "	"
10 dic.	XV (XVI)	"
268	" "	"

Se chiamiamo A il computo delle *tribuniciae potestates* che dovrebbe essere specifico di Gallieno, e B il computo che abbiamo indicato fra parentesi perchè dovrebbe essere proprio del solo Valeriano fino al 259 e con tale data avrebbe dovuto cessare, potremo stabilire la datazione della maggior parte dei documenti suelencati soltanto tenendo conto della circostanza che ad un certo punto il computo B prende il sopravvento mentre pare scomparire il computo A.

Potremo quindi stabilire le seguenti datazioni:

1: B/254; 2: B/255 oppure A/255-256; 4: A/257; 5: A/257; 6: A/257-258; 8: B/257-258 oppure A/258-259; 9: B/258-259 (cfr. elenco A, numero 7; elenco B, numero 8); 11: A/261; 12: B/261 oppure A/dic. 261; 13 e 14: B/dic. 261; 15: B/dic. 263; 16: B/264 (se la lettura ne è esatta); 17: B/dic. 265; 18: B/267-268; 20: B/255-256 oppure A/dic. 256; 23: B/260 oppure A/dic. 260; 27: B/262 oppure A/262-263; 28: B/264-265 oppure A/dic. 265; 29: B/266-267 oppure A/267-268.

Si noterà che il computo A — che è dimostrato come certo dai documenti riguardanti simultaneamente Valeriano e Gallieno — è usato qui sicuramente solo per i numeri 6 e 11 e, probabilmente, 4 e 5, mentre il computo B è ora documentato per i numeri 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cui si può aggiungere il 30. Dobbiamo dunque logicamente supporre che anche la maggior parte dei documenti per cui ci è rimasto qualche dubbio (2, 8, 12, 20, 23, 27-29) vadano, di preferenza, datati secondo il computo B. L'ultima datazione sicura secondo il computo A è, comunque, quella del numero 11 (anno 261).

Non rientrano nel nostro schema i documenti 7, 10, 21 e 22. Ritenerli senz'altro dei puri e semplici errori appare veramente fuori luogo se si considera che essi costituiscono nel loro insieme qualche cosa di organico per cui si può fissare il seguente schema:

258/259	<i>trib. pot.</i> senza iter.	<i>cos.</i> III (numero 7)
259/260	II	" (numero 21)
dic. 260	III	" (numero 22)
261	III	IV (numero 10)

Si è, invero, ritenuto che si trattasse di errori perchè nessuno di questi documenti è databile secondo la solita

cronologia (1); ma, prendendo come base i numeri 10 (*trib. pot. III, cos. IV*) e 22 (*trib. pot. III, cos. III*), si può facilmente supporre che, corrispondendo la III *tribunicia potestas* ai consolati III e IV, il documento 10 vada datato al 261: la III *tribunicia potestas*, rivestita nel dicembre 260, si accompagnerebbe benissimo sia col consolato III sia col consolato IV, rivestito il 1° gennaio 261. Procedendo a ritroso potremmo stabilire al 259/260 la II *tribunicia potestas* e al 258/259 la prima di questo computo speciale che chiameremo computo C. L'esistenza di questi documenti viene a confermare decisamente l'ipotesi di coloro che hanno supposto che la data della cattura di Valeriano sia stata il 259 (2).

Restano da esaminare i documenti 3, 19, 24-26, 31-35 ed è forse opportuno riconsiderare anche i numeri 4 e 5.

Per questi ultimi abbiamo supposto che fossero datati secondo il computo A. V'è tuttavia una seconda possibilità derivante dal confronto col numero 24 (*trib. pot. V, cos. IV*): che si tratti cioè di indicazioni cronologiche riferentisi a Valeriano. Ciò appare sicuro per il numero 24, ma per i numeri 4 e 5 è assai meno probabile, poichè in quel caso si tratta di monete, in questi di epigrafi: là è facile supporre che si sia usato, uno stampo di Valeriano per una moneta di Gallieno (3), qui è assai difficile che, pensando a Gal-

(1) Cfr. ultimamente ALFÖLDI, in *Journ. of Rom. Studies* XXX (1940) già citato.

(2) L'ultimo sostenitore di questa data è il BERSANETTI, in *RIGL. XXI* (1937), fasc. III/IV, p. 41-45, ove si troverà anche una discussione della bibliografia relativa.

(3) Per Gallieno cfr. *RIC. V/1*, p. 69, n° 6; p. 79, n° 122; p. 102, n° 435. La stessa data è usata perfino per Valeriano iunior (RIC. V/1, p. 118, n° 22). Analogo fatto pare avvenga, ad esempio, per la *Victoria Parthica* e per il titolo di *Restitutor Orientis*. Per quella si veda: a) *RIC. V/1*, p. 122, n° 54 (Valeriano iunior); b) p. 104, n° 453; p. 157, n° 309; p. 158, n° 310 (Gallieno); c) p. 39, n° 22; p. 58, n° 262; p. 60, n° 291; *Berytus IV* (1937), p. 44, tav. IX 12-13; ELMER G., *Die Münzprägung d. gall. Kaiser etc.*, in *Bonn. Jahrb. XCVI* (1941), p. 19, n° 12^b (Valeriano). Per *Restitutor Orientis*: a) *RIC. V/1*, p. 60, n° 286 sg.; *Berytus cit.*, p. 46, tav. XI 7 (Valeriano); b) *RIC. p. 103*, n° 448; *Berytus cit.*, p. 46, tav. XI 11-12 (Gallieno).

lieno, si siano usati gli estremi propri di Valeriano. Come il 24 si spiega invece il 25 (1). Il numero 19 è difficile da datare poichè manca l'iterazione del consolato: si può però supporre che si tratti del I e, in questo caso, la data è il 254.

Quanto agli altri documenti rimasti sarà opportuno dividerli in tre gruppi:

- I) documenti senza indicazione della *tribunicia potestas*: 3, 26, 33, 34;
- II) probabili errori di lettura: 35;
- III) documenti che escono dai limiti della cronologia gallieniana: 31, 32.

Nel I gruppo sono compresi documenti, come già s'è detto, senza iterazione della *tribunicia potestas*, fra i quali sono senza dubbio da porre anche le indicazioni *tr. p. VI cos.* e *tr. p. VII cos.* come giustamente ha fatto l'Alföldi (2).

Il II gruppo comprende soltanto l'indicazione *tr. p. imp. VI cos. V* (Alföldi 49). Si tratta — e, credo, senza dubbio — di cattiva lettura della leggenda: non soltanto il Laffranchi (3) legge XI in luogo di VI, ma la stessa riproduzione fotografica della moneta in questione riportata dall'Alföldi mi pare confermi la lettura del Laffranchi piuttosto che quella dello studioso magiaro. E, comunque, il problema riguarda il titolo di *imperator* di cui diremo fra poco.

Quanto al III gruppo, si poteva pensare ad un errore a proposito della XVII *tribunicia potestas* fino a quando era ignota l'esistenza della leggenda *tr. pot. XVIII* (numero 32);

(1) ELMER, *c. c.*; p. 15 «entweder fehlerhaft mit *cos. IIII* am Stelle von *cos. III*, oder, nach Professor Delbrück die Magistraturen des Valerianus senior».

(2) ALFÖLDI, in *Zeitschr. f. Num.* XXXVII (1927), p. 200 sg., 202; XXXVIII (1928), p. 200 sg.

(3) Cfr. LAFFRANCHI L., in *Riv. it. di Num.*, serie IV, tom. I (1941), p. 14. La riproduzione fotografica della moneta è in *Journ. of Rom. Studies* 1940, tav. I 8.

ma, d'altro canto, non si può ammettere con l'Alföldi (1) che esista un computo di questo genere durante il regno di Gallieno poichè nulla lo giustificerebbe: non si può infatti pensare a diciotto *tribuniciae potestates* in un regno di meno di quindici anni. Bisognerà dunque credere che la zecca asiatica di ignota ubicazione, cui si attribuiscono le monete in questione ed anche il numero 30 (*trib. pot. XVI*), abbia continuato a coniare in nome di Gallieno per tutto il regno di Claudio, che appunto abbraccerebbe le *tribuniciae potestates* XVI, XVII e XVIII attribuite a Gallieno dalla stessa zecca. È pertanto possibile che per qualche motivo Gallieno sia stato considerato vivente fino all'avvento di Aureliano.

Un motivo può essere anzitutto il fatto possibile che nella zona della zecca il regno di Claudio non fosse riconosciuto (2). D'altro canto pare che Aureliano abbia preso l'iniziativa contro Zenobia solo nel 271 dopo che le truppe palmirene erano entrate perfino in Alessandria verso il febbraio del 270 (3), mentre Claudio aveva forzatamente ignorato la questione orientale. Gli ultimi accenni che troviamo, prima di questi, ai problemi palmireni risalgono al regno di Gallieno e dimostrano che quest'imperatore dovette riconoscere la posizione assunta da Palmira già sotto la guida di

(1) ALFÖLDI, in *Journ. of Rom. Studies* 1940, p. 5; cfr. *Berytus V* (1938), p. 59 sgg.

(2) Secondo il WEBB, in *RIC. V/1-2* la zecca avrebbe funzionato solo per Gallieno e Salonina (*V/1*, p. 102 sgg., 114 sg., 184 sgg., 204). L'ALFÖLDI vi attribuisce anche emissioni di Claudio (cfr. *Berytus V*, 1938, p. 64 sg.), ma, poichè ritiene anche che la zecca di Cizico sia derivata proprio da questa (*ibid.*, p. 66) e nello stesso anno dell'avvento di Claudio, non vi sarebbe nulla di strano se anche le monete di Claudio appunto, attribuite alla zecca ignota, andassero riferite invece a Cizico.

(3) La questione relativa all'attività svolta da Zenobia dopo la fine di Gallieno è quanto mai complessa e discussa. La sua ostilità verso Claudio pare tuttavia sicura specialmente al FÉVRIER (*Essai sur l'histoire économique et politique de Palmyre*, Paris 1931, p. 108 sgg.), al DAMERAU (*Kaiser Claudius II Gothicus*, Leipzig 1934, p. 54 sgg.), ad A. STEIN (in *Klio* XXIX, 1936, p. 237 sgg.), al BERSANETTI (in *Atti V Congr. di Studi Romani*, Roma 1940, p. 4 dell'estratto). Si veda però anche ALFÖLDI (in *Berytus V*, 1938, p. 85 sgg.), tenendo presente che le sue conclusioni dipendono in gran parte da premesse assai incerte.

Odenato: tale posizione fu riconosciuta ancora nel 270 dallo stesso Aureliano (1). Ma Claudio, pur non potendosi occupare direttamente della questione, era un potenziale nemico di Palmira e forse lasciò intendere i suoi propositi ostili fin dal 268 (2): era naturale che per mantenere la propria posizione legale Zenobia avesse interesse a valorizzare il suo accordo con Gallieno. Andremo troppo oltre se, in base a queste considerazioni, suggeriremo l'ipotesi che l'ignota zecca dell'Asia Minore lavorasse per conto di Zenobia in una zona sottratta all'autorità di Claudio? (3). Riconoscendo Gallieno — di cui potè tentare di nascondere la morte proprio perchè con la notizia di questa giunse forse anche quella dei torbidi romani e del nuovo presumibile indirizzo della politica di Roma — Zenobia manteneva l'unico appoggio giuridico alle sue pretese. Se poi teniamo presente che Aureliano fu costretto a lasciare immutata, almeno in un primo momento, la situazione orientale, comprenderemo facilmente come soltanto col 270 — anno dell'accordo fra Zenobia ed Aureliano — cessi la monetazione di Gallieno: la XVIII *tribunicia potestas*, infatti, avrebbe avuto inizio il 10 dicembre 269 per prolungarsi nel 270. Le date coincidono perfettamente perchè nel dicembre 270 non si conierà più per la XIX *tribunicia potestas* di Gallieno.

* * *

Astraendo da questo problema specialissimo, siamo dunque di fronte ad un triplice modo di contare gli anni di regno di Gallieno: un sistema (computo B) ripete gli

(1) Cfr. ultimamente BERSANETTI, *l. c.*

(2) Cfr. S. H. A. *Claud.* 4, 4; 7, 5.

(3) L'Alföldi ritiene che la zecca abbia avuto sede in una città abbastanza lontana da Antiochia e forse identificabile con Efeso, ma gli argomenti su cui si fonda sono troppo deboli (*Berytus V*, 1938, p. 59 sgg.) per poter essere ritenuti probanti.

anni di Valeriano e si protrae fino al 268; un altro (computo A) prende come punto di partenza il 253/254 e prosegue fino al 261, almeno, alla vigilia cioè delle feste decennali: dopo tali feste l'uso doveva forzatamente essere abbandonato e, infatti, non se ne ha più traccia sicura; il terzo sistema (computo C) va dal 258/259 al 261 anch'esso e viene probabilmente abbandonato nella stessa occasione.

Ma quale è la causa di questo triplice modo di contare? Evidentemente ci troviamo di fronte a qualche avvenimento fondamentale.

La divergenza fra il computo B e il computo A va posta in relazione anche con talune notizie delle fonti letterarie, secondo cui Gallieno fu in un primo tempo acclamato Cesare dal Senato e sarebbe stato, invece, proclamato Augusto dal padre (1). A questo proposito è però particolarmente interessante l'iscrizione CIL. II 2200 = Dessau, ILS. 552, in cui a Gallieno sono attribuiti i titoli di *trib. pot. IIII cos. III imp. III*. Da tale iscrizione, sicuramente databile al 257 secondo il computo A, si ricava che la I acclamazione imperiale dello stesso Gallieno avvenne nel 254. In tale anno Gallieno contava già la sua prima *tribunicia potestas* appunto secondo il computo A. Possiamo infatti chiarire il nostro pensiero con la seguente tabella:

	<i>trib. pot.</i>	<i>cos.</i>	<i>imp.</i>	(prima del 10 dicembre)
254	I	I	I	
10 dic.	II	I	I	
255	II	II	I-II	
10 dic.	III	II	II	
256	III	II	II-III	
10 dic.	IV	II	III	
257	IV	III	III-IV	

e così di seguito.

(1) Acclamato Cesare dal Senato secondo VICT. 32,3; EUTR. IX 7; OROS. VII 22, 1. «Imperator» sarebbe stato fatto, sempre dal Senato, secondo RUF. FEST. 23; cfr. JORD. Rom. 287. Secondo Epit. 32, 2; ZOS. I 30 (cfr. ZON. XII 25) sarebbe invece stato scelto come proprio collega dal padre.

Ma l'acclamazione imperatoria presuppone senza dubbio il conferimento dell'*imperium proconsulare*, che Gallieno, infatti, ebbe la IV volta durante il III consolato e cioè ancora nel 257 (CIL. X 8028).

Con questa datazione potrebbe concordare senza gravi difficoltà anche l'iscrizione di I. Lat. Tun. 1416 purchè vi si legga, secondo l'edizione di CIL. VIII 26559 — che mi sembra preferibile —, *trib. pot. XII [imp.] X cos. VI*, anzichè *trib. pot. XIII* etc. Lo spazio disponibile per la cifra della *tribunicia potestas* e la lacuna successiva, confrontato con quanto rimane della linea sottostante (in cui manca soltanto una V); mi pare insufficiente per l'integrazione più lunga. La XII *tribunicia potestas* del computo B e il VI consolato ci porterebbero al 264, anno in cui, fino alla XI iterazione, Gallieno avrebbe avuto il titolo di *imperator X*. V'è tuttavia, in questo caso, una mescolanza fra dati del computo B e dati del computo A.

Abbiamo poi due altri documenti in cui compare il titolo di *imperator*: CIL. VIII 1487 è la moneta di Alföldi 49. Per quest'ultima abbiamo già detto poco fa che la lettura migliore pare essere quella di *imp. XI cos. V*. L'epigrafe testimonia invece la contemporaneità della X *tribunicia potestas* col IV consolato (designato il V) e la X acclamazione imperatoria. Pare dunque fuori dubbio che per questa si tratti dell'anno 261 e per la moneta dell'anno 262. Queste due date non possono rientrare nello schema che abbiamo creduto di poter stabilire per le acclamazioni imperatorie. La contraddizione fra l'assunzione del V consolato durante l'XI acclamazione (Alföldi 49) e quella del VI consolato durante la X acclamazione (CIL. VIII 26559) appare anzi veramente insanabile. Ma, come già abbiamo visto per le *tribuniciae potestates* e vedremo per le vittorie, è possibile credere che anche in questo caso ci troviamo di fronte a computi diversi: anche in questo caso i computi sarebbero due e sarebbero provati da due documenti ciascuno.

Il primo di questi due computi è quello di cui abbiamo già indicato lo schema. Il secondo può essere preso in

considerazione in base al calcolo delle *tribuniciae potestates* di Valeriano (computo B) e pare da mettere in relazione con la celebrazione del decennale. Si avrebbe infatti:

261, 10 dic.	trib. pot. X	cos. IV	des. V	imp. X
262	X	V		X-XI
10 dic.	XI	V		XI
263	XI	V		XI-XII

Per celebrare il decennale nel 262 Gallieno avrebbe assunto non soltanto il numero delle *tribuniciae potestates* di Valeriano, ma anche aumentato quello dei suoi titoli imperiali onde legittimare in tal modo la data prescelta (1).

(1) Secondo l'ALFÖLDI (*Num. Chron.*, 1929, p. 259 sg.) le acclamazioni imperatorie di Gallieno andrebbero connesse con altrettante vittorie. Ma già il fatto che per Postumo almeno si riconosca l'uso, assai diverso, di indicare per mezzo del titolo di *imperator* il numero degli anni di regno (ALFÖLDI, *ibid.* Postumo è *imp. X* nel suo V consolato: cfr. ELMER, *o. c.*, p. 54, n° 597, e cioè nel 269 quando riveste anche la X *tribunicia potestas*. Per il titolo di *imp. V* assunto prima del IV consolato, ELMER, *o. c.*, Beibl. III, n° 346-349) non depono certo a favore della sua tesi. Questa, inoltre, manca anche di adeguato sostegno cronologico, non solo perchè, come abbiamo visto, pare errato il conguaglio dell'Alföldi tra le vittorie della I serie e quelle della II, ma anche perchè essa è fondata sull'errata lettura della moneta recante «*p. m. tr. p. imp. XI* (anzichè *VI* come egli legge) *cos. V p. p.*», da cui non si può quindi avere la prova che la VI acclamazione imperiale di Gallieno vada riferita alla sua spedizione in Asia Minore nel 262. Preferisco attenermi in linea di massima allo studio del DESSAU, che (in *Ephemeris epigr.* VII, 1892, p. 429 sgg.) mostrò non solo che nel IV secolo le acclamazioni imperiali non avevano più alcun rapporto col numero delle vittorie, ma anche che il nuovo uso fu adottato già da Postumo (p. 433), e forse da Gallieno (p. 432 sg.), sicchè non pare da attribuire soltanto al caso il fatto che per la prima volta con questo imperatore si trovino iterazioni dei titoli di vittoria come quello di *Germanicus* (p. 434).

Un evidente errore va considerato il titolo di *imp. V* di Valeriano in CIL. XI 2914, dove — trattandosi di un'iscrizione del dicembre 254 — è inconcepibile tanto l'interpretazione secondo gli anni di regno (si tratta nel 254 del II), quanto l'interpretazione secondo le vittorie conseguite. Non è infatti possibile attribuire cinque vittorie a Valeriano in poco più di un

Va però tenuto presente anche il diploma militare di CIL. XVI 155, che sembra dimostrare l'esistenza di questo computo fin dal gennaio 254. In base ad esso e non volendo tener conto dei dubbi espressi sul suo valore effettivo, bisognerebbe credere che l'esercito avesse considerato Gallieno come collega del padre fin dal primo anno di regno ed anzi fin dal 253. E, tuttavia, questa possibile conclusione è in realtà contraddetta dal fatto che Gallieno è detto esplicitamente *Caesar* in CIL. VIII 10132 (*P. Licinio Gallieno nobilissimo Caes. Aug.*) — iscrizione che purtroppo non è datata — e in CIL. VIII 22215, in cui il Cesare Gallieno è ricordato con l'Augusto Valeriano (1). Possiamo

anno di regno. In luogo di *V* sarà pertanto necessario leggere *II*, con uno scambio non insolito nel nostro periodo (cfr. *supra*, p. 118, n. 2).

(1) Cfr. anche, forse, CIL. VIII 22517, in cui al titolo di *Aug.* di Valeriano corrisponde il titolo di *Caes. Aug.* di Gallieno. Inoltre CIL. XIII 1644 dà a Gallieno i nomi di «*Imp. Caes. Publ. Licinio Gallieno pio fel. Aug. principi iuventutis*»; mentre CIL. V 7879 lo dichiara «*iunior Augustus*». Anche queste due ultime iscrizioni indicano chiaramente una inferiorità di Gallieno rispetto a Valeriano sebbene non lo indichino esplicitamente come Cesare anzichè come Augusto. Inoltre CIL. III 8628 e 1453², pur dando anch'esse a Gallieno il titolo di Augusto, indicano soltanto per Valeriano il pontificato massimo, la *tribunicia potestas* e il consolato (8628 anche il proconsolato). Si tratta probabilmente di iscrizioni del 253 perchè non vi figura alcuna iterazione. L'appellativo di Augusto non implica dunque ancora per Gallieno il rango di collega del padre, tanto più che, come è noto, esso viene attribuito sovente anche ai Cesari (per Valeriano iunior e Salonino cfr. *infra*, n. 2 a p. 153). Soltanto il titolo di *proconsul* manca invece a Gallieno in CIL. VIII 10300, dove egli ha come il padre i titoli di *pont. max.*, *trib. p.*, *p. p.* Il fatto che nè l'uno nè l'altro vi abbia il titolo di *cos.* lascia però molto dubbiosi sull'esattezza della terminologia usata.

In questo stesso ordine di fatti va forse collocata la serie delle tre iscrizioni di militari in CIL. III 4646, 4647, 4652. Esse recano l'indicazione «*Imp. Caes. P. Licinio Cornelio Valeriano nobilissimo Caesari principi iuventutis*» e l'identificazione più ovvia appare senz'altro quella con Valeriano iunior, ma può sussistere il dubbio che in realtà si tratti proprio di Gallieno: sarebbero infatti le sole iscrizioni di Valeriano iunior in cui compaia esplicitamente il titolo di *imperator*. Il dubbio si rafforzerà se a ciò si aggiunga che lo stesso Gallieno ha talvolta il cognome di Valeriano (cfr. WICKERT, in P.-W. XIII 351 e, inoltre, le monete alessandrine — ora in VOGT J. *Die alexandrinischen Münzen*, I, p. 202 — e CIL. XIII 8890).

dunque credere che l'elevazione di Gallieno al rango di Augusto abbia dato origine al computo A.

Un'ulteriore variazione nel computo delle *tribuniciae potestates* di Gallieno avvenne nel 258/259 (computo C). Assai probabile apparirà, come s'è già detto, che Gallieno riprenda la numerazione delle *tribuniciae potestates* in connessione con la cattura di Valeriano. La documentazione riguardante le *tribuniciae potestates* di quest'ultimo cessa infatti col 258/259: l'ultima iscrizione datata è posteriore al 10 dicembre 258 (1) ed il *terminus post quem* per la fine del suo regno secondo la documentazione epigrafica è dunque questo. Le monete alessandrine, invece, cessano soltanto con l'anno VIII nel settembre 260, ma ciò non può ritenersi un elemento sicuro di giudizio quando si tenga presente la possibilità che un imperio fittizio di Valeriano abbia potuto protrarsi dopo la sua cattura almeno in Egitto: qui egli fu considerato forse il legittimo sovrano fino al momento dell'usurpazione dei Macriani, la cui moneta appunto sostituisce quella di Valeriano, Gallieno, Salonina e Salonino (2). Ma vi sono anche altri elementi da prendere in considerazione: Vittore è esplicito nel parlare di VI anno di regno per la data della cattura (3), ma il VI anno di regno va dall'estate 258 all'estate 259 e, poichè il *terminus post quem* per l'inizio del computo C è appunto il dicembre 258, abbiamo dunque una sovrapposizione della

A titolo informativo converrà anche osservare che, secondo l'ELMER (*Num. Zeitschr.* LXVIII, N. F. XXVIII, 1935, p. 45), non si sarebbe coniato per Gallieno, ma solo per Valeriano, nell'anno XIV della zecca di *Viminacium*. Le conclusioni che l'Elmer ne trae non mi sembrano necessarie.

(1) CIL. XI 826: *trib. pot.* VII.

(2) VOOT *o. c.*, I, p. 202-205; II, p. 154. Le zecche asiatiche, invece, non coniano certamente per Valeriano dopo la sua cattura. L'ultima emissione, infatti, prima di quelle di Macriano e di Quieto è fatta in nome del solo Gallieno e di Salonina (cfr. ALFÖLDI, *Berytus*, IV, 1937, p. 51 sg.).

(3) VICT. 32,5; cfr. S.H.A. *Gall.* 21,5. EUTR. IX 11 assegna a Gallieno otto anni compiuti di regno (*imperii anno nono*). Meno esatta è l'*Epit.* 33,3, che assegna sette anni a Valeriano e otto a Gallieno solo. Anche EUSEB. in *HIERON. Chron.* pone la cattura di Valeriano nel sesto anno, ma nel 260 a causa dello spostamento cronologico per cui il I anno sarebbe stato il 255.

I *tribunicia potestas* di questo computo alla VII di Valeriano. Tale sovrapposizione dovette avvenire probabilmente nel corso del 259 perchè il nuovo computo, se va effettivamente posto in relazione con la cattura di Valeriano, non può — se non con estrema difficoltà — essere connesso con il rinnovo annuale della *tribunicia potestas*. La cattura di Valeriano va dunque posta senza tentennamenti nel 259.

Possiamo dunque concludere questa prima parte della nostra ricerca con la seguente tabella:

ANNI	COMPUTO A		COMPUTO B		COMP. C	
	<i>tr. p.</i>	<i>cos.</i>	<i>imp.</i>	<i>tr. p.</i>	<i>imp.</i>	<i>tr. p.</i>
253	-	-	-	(I)	-	-
10 dic.	-	-	-	(II)	-	-
254	I	I	I	II	-	-
10 dic.	II	I	I	III	-	-
255	II	II	I-II	III	-	-
10 dic.	III	II	II	IV	-	-
256	III	II	II-III	IV	-	-
10 dic.	IV	II	III	V	-	-
257	IV	III	III-IV	V	-	-
10 dic.	V	III	IV	VI	-	-
258	V	III	IV-V	VI	-	-
10 dic.	VI	III	V	VII	-	-
259	VI	III	V-VI	VII	-	I
10 dic.	VII	III	VI	VIII	-	II
260	VII	III	VI-VII	VIII	-	II
10 dic.	VIII	III	VII	IX	-	III
261	VIII	IV	VII-VIII	IX	-	III
10 dic.	-	IV	VIII	X	X	-
262	-	V	VIII-IX	X	X-XI	-
10 dic.	-	V	IX	XI	XI	-
263	-	V	IX-X	XI	XI-XII	-
10 dic.	-	V	X	XII	XII	-

264	-	VI	X-XI	XII	XII-XIII	-
10 dic.	-	VI	XI	XIII	XIII	-
265	-	VI	XI-XII	XIII	XIII-XIV	-
10 dic.	-	VI	XII	XIV	XIV	-
266	-	VII	XII-XIII	XIV	XIV-XV	-
10 dic.	-	VII	XIII	XV	XV	-
267	-	VII	XIII-XIV	XV	XV-XVI	-
10 dic.	-	VII	XIV	XVI	XVI	-
268	-	VII	XIV-(XV?)	XVI	XVI-(XVII?)	-

* * *

Un solo elemento di dubbio potrebbe sussistere: ha osservato il Mattingly (1) che sarebbe ridicolo assegnare alle ultime tre settimane dell'anno tutte le iscrizioni di epigrafi e monete che solitamente si riferiscono a tali periodi. Per lui ciò va ricondotto ad un fatto caratteristico e non eccezionale e, soffermandosi sulla considerazione che in talune monete (2) la XV *tribunicia potestas* di Gallieno corrisponde al VII consolato, ne deduce che «Gallienus was tr. p. XV when he became cos. VII, January 1st, 266». Inoltre egli osserva «on very rare coins» (3) la XVII *tribunicia potestas* e ne conclude che Valeriano e Gallieno calcolano la loro II *tribunicia potestas* da un giorno del 253 anteriore a quello solito del 10 dicembre. Ma, intanto, l'ultima osservazione del Mattingly ha ormai perso valore dopo la scoperta della moneta con la XVIII *tribunicia potestas* (C 32 = Alföldi 45). Per quanto poi riguarda il primo punto, possiamo escluderne senz'altro il valore critico positivo: la data d'inizio del VII consolato è effettivamente il 1° gennaio 266, ma non esistono consolati di Gallieno posteriori a questo

(1) MATTINGLY H., in *Journ. of. Rom. Studies* 1935, p. 58, n. 10.

(2) WEBB, RIC. V/1, p. 184 sgg.

(3) *Ibid.*, p. 184, n° 605.

e quindi la marca del VII consolato può accompagnarsi senza difficoltà a tutte le *tribuniciae potestates* successive alla XIV. Ma, anche astraendo da ciò, per poter giungere alla conclusione auspicata dal Mattingly bisognerebbe ammettere che nel corso del 253 Valeriano e Gallieno avessero assunto ben tre *tribuniciae potestates*, di cui due prima del 10 dicembre, oppure spostare l'elezione di Valeriano al 252, il che è escluso dallo stesso Mattingly. Già a priori la sua soluzione appare quindi assai dubbia, ma anche più dubbia apparirà quando si esamini più a fondo.

Per evitare infatti il lieve inconveniente di dover ammettere come eccessivo — se pure lo è — il numero delle iscrizioni da attribuire al periodo 10 dicembre - 1° gennaio, il Mattingly giunge a conclusioni che dichiarerebbero errate oltre ad un grande numero di monete, anche tutte le iscrizioni recanti ad esempio le seguenti indicazioni:

VALERIANO (1):

tr. pot. II	cos. II	(CIL. VIII 22580; XI 3310)	B 2
III	III	(CIL. XII 5571)	B 5

GALLIENO:

tr. pot. III	cos. IV	(CIL. IX 2859)	C 10
VIII	IV	(AE. 1930, 42 = I. Lat. Tun. 652)	C 11
XII	VI	(CIL. VIII 26559 = I. Lat. Tun. 1416)	C 16
XIV	VI des. VII	(CIL. X 4784 = ILS. 543)	C 17

(1) Al II consolato di Valeriano (I di Gallieno) dovrebbero corrispondere secondo il MATTINGLY, *l. c.*, le *tribuniciae potestates* III (e IV), al III consolato (II di Gallieno) le *tribuniciae potestates* IV-V (e VI), al IV consolato (III di Gallieno) le *tribuniciae potestates* VI e successive. Quanto a Gallieno, dovrebbero corrispondere al IV consolato le *tribuniciae potestates* X (e XI); al V corrisponderebbero l'XI e la XII (e XIII); al VI la XIII e la XIV (e XV); al VII la XV e le successive.

Sarebbe, è vero, eliminato l'inconveniente che si lamentava, ma, in compenso non ci sarebbe più alcun modo per spiegare tanti errori se non quello di ammettere un duplice modo di calcolare le *tribuniciae potestatis* anche per Valeriano. Ma a tale soluzione non pare in alcun modo lecito pensare; e rimane assai più verisimile l'attenerci al computo da noi dimostrato.

Resta quindi soltanto da vedere se sia veramente eccessivo il numero delle iscrizioni attribuibili al periodo posteriore al 10 dicembre di ogni anno. Il Mattingly oltre ad alcune monete (1), cita solo tre iscrizioni: CIL. VIII 2482 = ILS. 531 (di Valeriano), CIL. VIII 1487 = ILS. 541 e CIL. X 4784 = ILS. 543 (entrambe di Gallieno). Ma la sua documentazione non è completa. Bisognerebbe aggiungere per lo meno le iscrizioni di Gallieno I. Lat. Afr. 530 (*trib. pot. X, cos. IV*) e CIL. VIII 22765 (*trib. pot. XII, cos. V*) oltre le monete recanti la leggenda *tr. p. III cos. III* (RIC. V/1, p. 79), trascurando i documenti di data dubbia dell'elenco C: 12, 20, 23, 28.

Quanto alle monete pare evidente che quattro o cinque casi in un periodo di quindici anni non costituiscano una eccezione notevole (2), quando si tenga presente che monete dovevano coniarci in qualunque mese e quindi anche in dicembre.

Quanto alle iscrizioni sicuramente attribuibili al dicembre, il numero complessivo risulta di quattro, poichè oltre alle due aggiunte da noi all'elenco del Mattingly, ne restano due sole di quelle da lui citate, non potendosi certo tener conto di CIL. VIII 2482 = ILS. 531.

Di queste quattro iscrizioni due paiono fuori discussione recando l'indicazione della designazione consolare per l'anno successivo: CIL. VIII 1487 (*trib. pot. X, cos. IV des. V*) e CIL. X 4784 (*trib. pot. XIV, cos. VI des. VII*). Si trat-

(1) RIC. V/1, p. 40, n° 28 (*tr. p. III cos. II*); p. 49, n° 142a (*tr. p. V cos. III*) - entrambe per Valeriano. Per Gallieno, inoltre, RIC. V/1, p. 132, n° 20 (*tr. p. X cos. III*); p. 184, n° 600 (*tr. p. XII cos. V*).

(2) *Trib. pot. III cos. II* (RIC. V/1, p. 40, n° 28) potrebbe essere anche del 255 se non fosse calcolato il consolato suffetto di Valeriano.

ta di dediche, che nulla impedisce di credere che siano state poste a fin d'anno, forse proprio per celebrare la nuova designazione consolare. E un'altra dedica è in I. Lat. Afr. 530. Non resta che una sola iscrizione (CIL. VIII 22765) citabile a proposito di opere compiute sicuramente nel mese di dicembre. In un periodo di quindici anni non pare costituisca un'eccezione troppo grave. Non sarà quindi per nulla «ridiculous» assegnare al periodo decembrino le poche iscrizioni che a tale periodo attribuiamo.

II: VITTORIE DI GALLIENO E RIVOLTE DI PRETENDENTI

Un'altra serie di documenti della massima importanza per comprendere la cronologia degli avvenimenti verificatisi durante il regno di Gallieno è costituita dalle cosiddette «monete legionarie». In esse sono celebrate varie legioni col titolo di *piae fideles* per la V, la VI e la VII volta.

L'Alföldi (1) ha supposto che la VI e la VII iterazione vadano riferite alle repressioni delle rivolte di Ingenuo e di Regaliano, corrispondenti, secondo lui, rispettivamente alla VI e alla VII *Victoria* di Gallieno, e alla sua tesi ha aderito anche E. Stein (2); ma, probabilmente, era più vicino al vero il Ritterling (3) che, pur pensando anch'egli ad una connessione con Ingenuo e con Regaliano, poneva la data della VI lealtà nel 258, come del resto aveva fatto

(1) ALFÖLDI, in *Num. Chron.* 1929, p. 265 sg., ove identifica la VI *Victoria* con la II. In *Journ. of Rom. Studies* 1940, p. 9 sg. ritiene che si tratti invece della III, pur considerandola sempre come riferibile alla rivolta di Ingenuo.

(2) RITTERLING-STEIN, *Die kaiserliche Beamten und Truppenkörper im röm. Deutschland etc.*, Wien 1932, p. 118 sg. Il LAFFRANCHI, in *Riv. it. di Num.*, serie IV, tomo I (1941), p. 10, pensa ad una soluzione che non credo sostenibile sebbene senza dubbio vi si muovano delle giuste osservazioni al metodo seguito dall'Alföldi.

(3) S. v. *Legio*, in P.-W. XII 1580; cfr. 1340.

anche l'Alföldi in altra sede (1). Il problema consiste nell'identificare o meno il numero delle vittorie col numero delle lealtà, oppure quest'ultimo col numero delle acclamazioni imperiali (2). Nel primo caso la VI vittoria dovrebbe, senza dubbio, essere posta prima del 260 poichè cinque vittorie sono considerate sicure contro i Germani entro l'anno 259 (3) e ad esse va aggiunta la vittoria in Dacia per cui Gallieno ebbe nel 257 il titolo di *Dacicus maximus* (4). La data del 260 sarebbe quindi da considerare come un *terminus ante quem*.

D'altra parte, se quanto abbiamo supposto circa il rinnovo annuale della acclamazione imperatoria di Gallieno è

(1) *Zeitschr. f. Num.* XXXVII (1927), p. 199. Le legioni VI P. VI F., elencate in RIC. V/1, p. 92 sgg., sarebbero: I *Adiutrix*, I *Italica*, I *Minervia*, II *Adiutrix*, II *Italica*, II *Parthica*, III *Italica*, IV *Flavia*, V *Macedonica*, (VI *Claudia* (? forse XI)), VII *Claudia*, VIII *Augusta*, X *Gemina*, XI *Claudia*, XIII e XIV *Geminae*, (XXI *Gemina* (? forse XXII)), XXII *Primigenia*, XXX *Ulpia, cohortes praetoriae*. Il LAFFRANCHI, *l. c.*, p. 10 sgg., ritiene «la partecipazione simultanea, anche con semplici *vexillationes* di tutte le legioni del *limes*, praticamente impossibile...». Su quest'ultimo punto si veda però *infra*, p. 139.

(2) Non credo che possa valere l'obiezione espressami oralmente dal BERSANETTI (che qui ringrazio), secondo cui l'appellativo *pia fidelis* spetterebbe ad una legione solo per aver sostenuto l'imperatore nella lotta contro un usurpatore: l'esempio di Claudio che qui si potrebbe addurre ha altrettanto valore quanto quello di un qualsiasi principe del I secolo per l'iterazione del titolo di *imperator*. Il fatto anzi che questo titolo non abbia più rapporto con vittorie riportate sul nemico in campo, ma soltanto con una celebrazione annuale della I acclamazione (cfr. *supra*, p. 128 sgg.), rende più che mai verisimile che la stessa cosa sia avvenuta per l'appellativo *pia fidelis*. D'altronde non pare possibile pensare a sette tentativi d'usurpatori fra il 253 e il 258 o, se si vuole, il 260.

(3) Cfr. ALFÖLDI, in CAH. XII 181.

(4) CIL. II 2200 = DESSAU, ILS. 552. Per la data cfr. *supra*, p. 119 e 123. Il titolo di *Dacicus maximus* viene integrato anche in CIL. VIII 1430 (*Da[e]lic[o] m[aximo]*, senza data), in SEG. VI 759 (VI *tribunicia potestas* e III consolato, intorno al 258) e in *Ant. I. Yug.* I 600 (su cui cfr. p. 118, n. 2). Con l'avvenimento si può porre in rapporto anche la celebrazione della III lealtà della legione V *Macedonica* (CIL. III 875), celebrazione che va posta dopo l'estate del 256 se si accoglie la nostra ipotesi sul significato di tali celebrazioni.

accettabile, la corrispondenza indicata fra l'anno 259 e la VI acclamazione imperiale conferma la possibilità che anche la VI lealtà sia da porre nel 259.

Questa, credo, la soluzione più verosimile dell'intricato problema. E, tuttavia, la coniazione delle serie legionarie non avviene per celebrare semplicemente la loro lealtà annuale — nel qual caso la celebrazione dovrebbe avvenire ogni anno —, ma per ricordare qualche avvenimento eccezionale.

Bisogna osservare che la V iterazione della lealtà compare — oltre che per l'VIII *Augusta* — solo per la I *Adiutrix* della Pannonia inferiore e per la II *Parthica*, la guardia del corpo del sovrano. Il fatto, poi, che la I *Adiutrix* è l'unica unità danubiana che abbia gli attributi di V *Pia* V *Fidelis* può indicare altresì che essa fu l'unica a non partecipare alla rivolta di Ingenuo (1) e questa, quindi, andrebbe posta verso l'estate del 258 — data probabile della V lealtà verso Gallieno —, ma prima dell'estate del 259, quando avrebbero meritato l'attributo di VI *Piae* VI *Fideles* tutte le legioni della serie, salvo forse la VI *Macedonica* di stanza nelle *Tres Daciae* (2). Non solo la rivolta di Inge-

(1) Il luogo della rivolta sarebbe secondo il SARRA (in *Klio* XXX, 1937, p. 352-354; cfr. ALTHEIM E., *Die Soldatenkaiser*, Frankfurt a. M. 1939, p. 174; BERSANETTI G. M., in *Laureae Aquincenses* II, 1941, p. 268) non la Pannonia, ma la Mesia. Le fonti per Ingenuo sono comunque le seguenti: S. H. A. *Tyr.* 9; *VICT.* 33,2 (secondo i quali egli aveva il governo della Pannonia); ancora *Tyr.* 9 (sarebbe stato acclamato dalle legioni della Mesia). Per Regaliano si veda invece *Ephl.* 32,3 (eletto in Mesia); POLEM. SILV., in *Chron. Min.* I (= MGH. AA. IX) p. 521,45 (eletto, come Ingenuo, a Sirmio). A queste fonti letterarie vanno però aggiunti i documenti epigrafici su cui hanno discusso gli autori citati.

Quanto al luogo della vittoria di Gallieno su Ingenuo solo ZONARA XII 24 lo pone nei pressi di Sirmio, mentre da un'unica fonte indicano Mursa: *VICT.* 33,2; *EUTR.* IX 8; *OROS.* VII 22. Regaliano sarebbe stato ucciso «*apud Mursam*» secondo *EUTR. l. c.*, se ivi deve intendersi Regaliano invece di Trebelliano.

(2) Della V *Macedonica* si conosce soltanto la VII iterazione (cfr. RIC. V/1, p. 95, n° 347), se pure non bisogna leggere *V(1) Mac.* come suggerisce il WEBB *ad locum*.

nuo, ma anche quella di Regaliano risulterebbe dunque anteriore a questa data. Se teniamo presente che il 259 è appunto l'anno in cui abbiamo potuto collocare la cattura di Valeriano, non parrà strano che le legioni occidentali, comprese quelle di Spagna e le britanniche, portino l'attributo che dimostra la loro fedeltà al figlio dell'imperatore caduto. Ciò d'altronde potrebbe dimostrare che la rivolta di Postumo sia posteriore all'estate del 259, in cui Gallieno poté ricevere la nuova acclamazione. Ma a questo proposito ci soccorrono anche altri dati.

* * *

Salonino era già Cesare prima del 29 agosto 258 (1); ebbe, anzi, un governo in Gallia dopo l'agosto 257 (2) e, poichè appare documentato da alcune iscrizioni (3) che egli fu affiancato nel cesarato al fratello Valeriano, ne risulta che si ebbe per un certo periodo di tempo una specie di tetrarchia: a Valeriano e Gallieno Augusti si affiancavano i due giovani Cesari.

Se quanto abbiamo precedentemente detto è verisimile, non sarà impossibile ammettere che Salonino sia andato in Gallia a sostituire il padre quando questi se ne allontanò per soffocare la rivolta di Ingenuo (4). Valeriano iunior, d'altro canto, morto senza dubbio prima dell'agosto 258 (5),

(1) Cfr. VOGT, *o. c.*, I, p. 202; II, p. 152 (anno V alessandrino). Nei papiri i termini sono dati da *Giss.* 50,27; *Oxyrh.* 2003,11; 1563,1 (tutti del 258/9); e da *Oxyrh.* 1273,42; *Ryl.* 110,21 (entrambi del 259/60); mentre nel 257/8 compare esclusivamente Valeriano iunior (cfr. ad esempio: *Oxyrh.* 1649,3; 1707,10; *Arch. f. Pap.* IV, 115 I 6; I 16; II 6; etc.).

(2) Cfr. AE. 1934,161 = NS. 1933, p. 505.

(3) Cfr. CIL. III 6956; 12215. In CIL. VI 1111 si è integrato il testo leggendo a proposito di Salonina il titolo di «[ma]tri Ca[esarum]». La data di tali iscrizioni si può stabilire in base alla circostanza che nell'anno V alessandrino (257/8) si hanno monete di entrambi i principi (cfr. VOGT, *o. c.*, I, p. 202; II, p. 152).

(4) Cfr. *infra*, p. 152 e n. 1; *supra*, p. 139, n. 1.

(5) Cfr. VOGT, *o. c.*, I, p. 202; II, p. 152. Ultime monete col suo nome nell'anno V.

cadde entro il primo anno dell'elevazione di Salonino e fu fatto *divus* (1). Salonino, quindi, poté essere stato fatto Cesare perchè il fratello non era forse in condizioni fisiche tali da sopportare il disagio della situazione; ma la morte del Cesare Valeriano resta un mistero. Non si può infatti pensare a lui come al principe ucciso dai Galli se Salonino lo sostituì prima della sua fine, nè d'altri avvenimenti cui egli abbia preso parte c'informa la tradizione letteraria. La morte naturale è dunque l'ipotesi più verisimile anche se è puramente congetturale.

Ben diversa fu la sorte del fratello minore. Solo l'*Epitome de Caesaribus* potrebbe far pensare che anzichè Salonino sia stato ucciso in Gallia il giovane Valeriano (2), ma il fatto che tutte le altre fonti letterarie suggeriscano esplicitamente o implicitamente il nome di Salonino (3), esclude l'ipotesi. E tale esclusione trova conferma nel fatto che anche Salonino ebbe il nome di Valeriano, fatto che ingenerò facilmente la confusione fra i due Cesari (4). Salonino dunque è il Cesare che cadde in Gallia per mano dei ribelli (5) ed è forse possibile precisare anche la data dell'avvenimento.

La serie delle monete legionarie dimostra l'attribuzione dei titoli di *pia* e *fidelis* per la settima volta (estate 260?) a quasi tutte le legioni *VI Pia* e *VI Fideles*: I *Minervia* (Germania inferiore), I e II *Adiutrix* (Pannonia inferiore), I, II e

(1) Cfr. RIC. V/1, p. 116-121; ELMER, *o. c.*, p. 22, n° 68; p. 25, n° 102-104; CIL. IX 5682; X 7479; VIII 8473 = DESSAU, ILS. 557. In CIL. III 6957 = IGR. IV 776 l'appellativo di *Caesar* è attribuito a «Salonino» due volte, tanto che sembrerebbe si tratti di due principi distinti; ma essi — qualora si tratti di entrambi i figli di Gallieno — sono probabilmente viventi entrambi e quindi non si può pensare alla loro apoteosi. *Caesar* starebbe qui per *nobilissimus*.

(2) *Epit.* 32, 3 (*Gallieni filio interfecto*); cfr. 32, 2 (*Gallienique filium, Cornelium Valerianum, Caesarem*).

(3) ZOS. I 38,2; ZON. XII 24 (dove è chiamato Gallieno iunior); cfr. *Tyr.* 3,2; *VICT.* 33,3 e 33,8.

(4) Per il cognome di Valeriano attribuito a Salonino cfr. WICKERT, in *P.-W.* XIII 237.

(5) Cfr. ultimamente ELMER, *o. c.*, p. 26 e 94 sg.

III *Italica* (Mesia inferiore, Norico, Rezia), II *Parthica* (guardia del corpo), IV *Flavia* e VII *Claudia* (Mesia superiore), V *Macedonica* (Tre Dacie), VIII *Augusta* (Germania superiore), X *Gemina* (Germania superiore), XVIII (Italia), XXII *Primigenia* (Germania superiore), XXX *Ulpia* (Germania inferiore) e coorti pretorie. Ebbero dunque il titolo le due legioni della Germania inferiore, le due della Germania superiore (1)

(1) L'iscrizione di Vindonissa CIL. XIII 5205 potrebbe confermare che nel 260 la Germania superiore rimase almeno per alcuni mesi in mano a Gallieno e Salonino. In essa compaiono infatti un Augusto e un Cesare, dei quali però mancano i nomi per le tristi condizioni di conservazione dell'epigrafe. Se si tratta realmente di Gallieno e Salonino l'iscrizione va datata al 260 perchè questo è l'unico anno cui convenga in questo periodo l'indicazione di «[.] *iter. coss.*»: potrebbe trattarsi soltanto del consolato II di Donato, che fu console appunto nel 260 con Secolare, console anche questo per la seconda volta.

Anche per Postumo si ha qualche indizio di diarchia, oltre che nella Storia Augusta (*Gall.* 7,1; *Tyr.* 6,1 per Vittorino; 4,1 per Postumo iunior), anche da monete che recano la sigla "*Augg.*" (RIC. V/2, p. 350, n. 160 = COHEN 335; l'ELMER, *o. c.*, p. 36 con n. 5 le giudica false). Ponendo mente solo al fatto che anche per Vittorino si hanno monete del genere (RIC. V/2, p. 393, n. 52; p. 394, n. 80-81; corrispondenti a COHEN 119 e 135-136; ritenute false da ELMER, *l. c.*) si potrebbe forse aderire all'ipotesi dello STEIN (P.-W. III 1662 sg.; PIR. I, p. 210) che pensa appunto alla diarchia con Vittorino. Ma nel caso della nostra iscrizione la diarchia Postumo-Vittorino andrebbe comunque assai probabilmente esclusa perchè, essendo Postumo stesso stato console nel 268 e nel 269, e cioè negli anni immediatamente successivi alla presunta cooptazione di Vittorino, bisognerebbe supporre che in uno appunto di questi due anni egli avesse avuto come collega un ex-console.

Se si pensa invece ad una diarchia Postumo-Postumo iunior, si può ammettere che i nomi di consoli da integrare siano quelli dei ben noti Censore e Lepido (*Censore II et Lepido II* in CIL. VII 287 = DESSAU, ILS. 2548; *Bonn. Jahrb.* CXXXV, 1930, p. 25, n. 62; CIL. XIII 6779), ma anche tale diarchia non può ritenersi adeguatamente documentata e sembra pertanto più prudente attenersi all'ipotesi di Gallieno e di Salonino. Cfr. anche HOWALD-MEYER, *Die römische Schweiz*, Zürich [1940], p. 293, n. 294, che accoglie l'integrazione dello STÄHELIN, *o. c.*, p. 253. Si vedano infine: VEECK W., *Die Alamannen in Württemberg*, Berlin 1931, p. 99; NESSELHAUF H., *Die spätröm. Verwaltung der gallisch-röm. Länder*, in *Abh. d. preuss. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse* 1938, n. 2, p. 50 (e la bibliografia ivi citata); SCHMIDT L., *Gesch. d. deutschen Stämme*, II: *Die Westgermanen II* (I Lief. 1940), p. 14.

e, oltre le legioni speciali (II *Parthica* e coorti pretorie), una legione della Mesia inferiore e le due della Mesia superiore, una della Pannonia superiore e le due della Pannonia inferiore, una rispettivamente del Norico, della Rezia e delle Tre Dacie (1). Rimase cioè fedele il grosso delle legioni danubiane che erano state ridotte alla ragione dalla punizione di Ingenuo e di Regaliano e rimasero fedeli tutte le legioni renane. A queste legioni bisognerebbe inoltre aggiungere secondo il Laffranchi (2) anche l'XI *Claudia* e la XIV *Gemina*. La partecipazione di queste legioni permetterebbe di escludere dalla VII iterazione una sola delle unità ricordate per la VI — la XIII *Gemina* — e questa, anzi, verrebbe forse sostituita dalla VI *Macedonica* (3).

Se la nostra ipotesi circa la data annuale del rinnovo dell'acclamazione imperiale e dell'attribuzione del titolo di *pia fidelis* alle singole legioni è da considerare probabile, ne risulta di conseguenza che nell'estate del 260 le legioni renane erano ancora fedeli a Gallieno e, con esse, anche le britanniche e le ispane. La rivolta di Postumo avrebbe quindi come *terminus post quem* l'estate appunto del 260, in cui sarebbe stata celebrata la lealtà di cui parliamo.

D'altro canto la monetazione alessandrina di Salonino continua anche per l'VIII anno egizio (4), cioè appunto per qualche tempo dopo il 29 agosto 260, fino a quando subentra la monetazione dei Macriani.

Il nostro calcolo basato sulle lealtà verso Gallieno coincide con questo dato di fatto e ne ricava maggiore probabilità. Salonino pertanto cadde dopo il 29 agosto del 260; prima però del 10 dicembre (5) andrà posta la I *tribunicia*

(1) Per l'ubicazione delle sedi di queste legioni si cfr. RITTERLING, in P.-W. XII, s.v. Legio.

(2) LAFFRANCHI, *l. c.*, p. 6.

(3) Cfr. *supra*, n. 2 a p. 139.

(4) Cfr. VOGT, *o. c.*, I, p. 202; II, p. 154.

(5) Per altra via raggiunge lo stesso risultato anche l'ALFÖLDI (*Num. Chron.* 1929, p. 260-262; cfr. CAH. XII 158). Ritengo infondata l'affermazione dell'ELMER, *o. c.*, p. 27, secondo cui Salonino sarebbe caduto nella prima metà del 260, mentre la I *tribunicia potestas* andrebbe ugualmente posta prima del 10 dicembre 259.

potestas di Postumo. La X, ultima a noi nota, s'inizierà il 10 dicembre 268. Nel corso ancora del 260 Postumo avrebbe sostenuto il primo urto di Gallieno (1), anteriore all'intervento di Aureolo contro i Macriani (2).

Stabilito all'anno 260 l'avvento di Postumo, il suo primo consolato regolare posteriore all'usurpazione andrà fissato al 261; ma il fatto che il III consolato corrisponde alla III *tribunicia potestas* (3) fa sì che questo consolato vada stabilito all'anno 262 e dimostra che il I consolato è anteriore al 261. Postumo dovette quindi essere *consul suffectus* prima della sua usurpazione.

Per Postumo possiamo quindi redigere la seguente tabella (4):

(1) ZON. XII 24. Aureolo avrebbe tardato ad inseguire Postumo già battuto, dandogli così la possibilità di salvarsi, in un combattimento anteriore alla spedizione contro Macriano, alla quale poi prese parte agli ordini di Gallieno. La notizia di una rivolta di Aureolo in quella occasione (SHA. *Gall.* 2, 6-7; cfr. 3, 1 e 3) va probabilmente considerata come un tentativo di una fonte favorevole a Gallieno (Dessippo) per giustificare l'insuccesso dell'imperatore: di fatto Aureolo partecipò in seguito ad una nuova spedizione contro Postumo, sempre agli ordini di Gallieno, di cui parla la stessa *Vita Gallieni* 4, 6. Sull'argomento tornerò in altra sede.

(2) L'ultima *tribunicia potestas* celebrata a Colonia pare sia la VII (cfr. ELMER, *o. c.*, p. 24 sg.) che è da riferire al 258/9, ma si tratta soltanto di un *terminus post quem*, perchè ivi stesso si noterebbe in seguito una nuova fase di emissione (ELMER, *o. c.*, p. 26).

(3) RIC. V/2. p. 336, n° 4; p. 341, n° 56; ELMER, *o. c.*, p. 41, n° 303.

(4) Va ricordato che il LAFFRANCHI (in *Riv. it. di Num.*, serie IV, tomo II, 1942, p. 130 sgg.) ha avanzato l'ipotesi che Postumo abbia in occasione dei suoi quinquennali anticipato una *tribunicia potestas* per far coincidere la sua celebrazione con quella dei decennali di Gallieno. Ma anche in questo modo la coincidenza non si avrebbe poichè la X *tribunicia potestas* di Gallieno ha inizio il 10 dicembre 262, mentre la V di Postumo, pure anticipandola di un anno, cadrebbe il 10 dicembre 263. Nè è perfetta anche così la coincidenza dei consolati poichè nel 264 Postumo non fu console, mentre console fu Gallieno e, viceversa nel 268 fu console Postumo e non fu tale Gallieno (*ibid.*, p. 132). Il Laffranchi è comunque anch'egli d'opinione che la rivolta di Postumo sia da collocare nel 260 (*ibid.*).

260	<i>trib. pot.</i> I-II	<i>cos.</i> (I)
261	II-III	II
262	III-IV	III
263	IV-V	III
264	V-VI	III
265	VI-VII	III
266	VII-VIII	III
267	VIII-IX	IV? (1)
268	IX-X	IV
269	X	V (2)

È possibile che verso il 262 sia intervenuto un tacito *modus vivendi* fra Gallieno e Postumo: al 261 la Storia Augusta riferisce una sconfitta di Postumo, ma la stessa Vita elenca fra i vinti che vengono fatti sfilare alle feste decennali di Gallieno anche i Franchi (*Gall.* 8, 7) e nel dicembre del 263 Gallieno porta ancora il titolo di *Germanicus maximus* (3) come lo porterà negli anni successivi fino al 267/268 (4). Questo titolo appunto potrebbe signi-

(1) Mancando la documentazione dell'VIII *tribunicia potestas* (cfr. *infra*, p. 146, n. 3), si può pensare — sebbene forse a torto — che il IV consolato possa essere anticipato di un anno; ma è — ad ogni modo — assai difficile seguire il ragionamento dell'ELMER, *o. c.*, p. 29. Per la IX *tribunicia potestas* cfr. *Germania* XXI (1937), p. 29, n° 2; RIC. V/2, p. 361 n° 291 sg.; ELMER, *o. c.*, p. 52, n° 560 sg.

(2) RIC. V/2, p. 358, n° 258; p. 361, n° 293-296; p. 364, n° 334; ELMER, *o. c.*, p. 54, n° 590 sg., 594-596.

(3) *Trib. pot. XII cos. V*: CIL. VIII 22765 = DESSAU, ILS. 8923. Sono anteriori a tale data, ma posteriori alla rivolta di Postumo, anche I. *Lat. Afr.* 530 (*[tribunicia potest. X cos. III]*) e CIL. VIII 1487 (con *Add.* 15506) = DESSAU, ILS. 541 (*trib. p. X imp. X cos. III des. V*) che vanno poste nel dicembre 261. Papiri del 262/3 recanti il titolo di *ἡγεμὸν μέγιστον*: B. 553 A III 15; 554, 12; *Strassb.* 5,4; 5,20; cui si può aggiungere *Oxyrh.* 964 del 263/4.

(4) CIL. X 4784 = DESSAU, ILS. 543 (*trib. pot. XIII cos. [VI d]esig. VII*); *Eph. Epigr.* IX 582 = AE. 1909,68 = NS. 1908, p. 477 (stessa data); forse I. *Lat. Afr.* 222 (attribuita dal MERLIN a Gallieno per il 264).

ficare che Gallieno considera come vittorie sue proprie quelle ottenute sui Germani da Postumo. Ma è necessario usare in questo caso la massima prudenza, non solo perchè il titolo in questione era stato ottenuto già da Gallieno prima della rivolta di Postumo, ma anche perchè lo stesso Postumo lo assume per sè già dall'anno del suo II consolato e almeno fino alla sua V *tribunicia potestas* (1) e cioè nel 263/264. E Postumo è tanto poco sottomesso che celebra il proprio I quinquennio (2) e continua ad enumerare le proprie *tribuniciae potestates* (3). Egli si comporta come un Augusto realmente autonomo e come tale distribuisce consolati (4).

È anche interessante rilevare che dall'esame delle leggende delle sue monete, taluno ha derivato la convinzione che verso la fine del suo regno egli abbia vagheggiato l'idea di estendere il proprio dominio a tutto l'Impero (5), taluno ne ha tratto un'impressione quasi diametralmente

Nei papiri il titolo di *ἡγεμνικὸς μέγιστος* è documentato nel 264/5 (*Flor.* 2, 32; 63; 85; 108; etc.), nel 265/6 (*Giss.* 34, 4; *Oxyrh.* 1200, 38; *Ryl.* 165, 2) e nel 266/7 (*CPR.*, p. 110 = *PER.* 2031, 18). Unito a quello di *ἡγεμνικὸς μέγιστος* e di *ἡγεμνικὸς μέγιστος* si trova costantemente dal 266/7 in poi.

(1) *RIC.* V/2, p. 345, n° 97; *ELMER, o. c.*, p. 46, n° 318 sg. (*p. m. G. M. t. p. cos. III p. p.*); *Beibl. III*, n° 354-357 (*Vic. Germ. p. m. tr. p. V cos. III p. p.*). Nelle iscrizioni si ha in *CIL.* XIII 9023 = *DESSAU, ILS.* 561 (II consolato); *CIL.* II 4943 = *DESSAU, ILS.* 562 (III consolato); *CIL.* II 4919 (forse stessa data).

(2) *RIC.* V/2, p. 359, n° 34-35; p. 341, n° 50; *ELMER, o. c.*, p. 48, n° 375-375; *Beibl. III*, n° 362-365.

(3) Sono documentate la III (*RIC.* V/2, p. 356, n° 4; p. 341, n° 56), la IV (p. 356, n° 5-6; p. 341, n° 57; p. 347, n° 114; p. 353, n° 190), la V (p. 356 sg., n° 7-9, 14-15; p. 345, n° 97), la VI (p. 357, n° 10-12), la VII (p. 357, n° 13; p. 357, n° 255), la IX (p. 361, n° 291-292, cui si deve aggiungere *Germania XXI*, 1937, p. 29, n° 2) e la X (p. 358, n° 258; p. 361, n° 293-296; p. 364, n° 334). In *ELMER, o. c.*, la stessa documentazione si troverà alle pagine 45-46 (III), 47 (III), 50 (V), 52 (IX), 54 (X); *Beibl. III* (V) e IV (VII).

(4) Cfr. supra, p. 142, n. 1, la documentazione per Censore e Lepido; quanto a Basso e Diale si veda *CIL.* XIII 3163.

(5) *ALFÖLDI*, in *CAH.* XII 187.

opposta e cioè che tale ambizione sia sorta in lui fin dal principio (1). Non andremo lontani dal vero pensando che egli abbia a più riprese assunto una tale posizione.

* * *

Quanto si è potuto concludere per Postumo conferma anche quanto si era supposto probabile per Ingenuo e per Regaliano.

Riguardo poi all'identificazione delle *Victoriae* celebrate dall'imperatore, dobbiamo partire dalla constatazione che durante il regno di Gallieno solo conosciamo le celebrazioni II, III, VI, VII, VIII, e IX (2). Mancano assolutamente tracce delle vittorie IV e V, ma se si riflette che almeno la V vittoria è implicita nel titolo di *Germanicus maximus V* (3)

(1) *WEBB*, in *RIC.* V/2, p. 352.

(2) Per la II: *RIC.* V/1, p. 157, 141, 177; per la III: p. 157, 141, 157, 177 (*Vict. Gal. Aug. III*: p. 156, 156, 176); per la VI: p. 165 (S.C.); per la VII: p. 166, 167, cfr. p. 157 con nota; per l'VIII: p. 177; per la IX: p. 177. *L'ALFÖLDI* considera errata la lettura *Vict. Aug. II* (forse *Vict. Aug. III*), *Vict. Aug. VI S. C.* (ritenendo impossibile tale indicazione nella zecca di Roma), *Victoria Aug. VII* (a Roma, forse per III), *Victoria Aug. VIII* (forse per VII o VIII); cfr. *Num. Chron.* 1929, p. 250 sg. Ma pare evidente che queste sue esclusioni siano determinate soltanto dal desiderio di eliminare ostacoli alla propria tesi. Io credo più semplicemente che l'ordine di mutare il numero delle vittorie sia venuto qualche tempo dopo la VI (= I) e quando ormai si celebrava la VII (= II) poichè, se la VI è la vittoria sugli Alamanni, essa è press'a poco contemporanea alla cattura di Valeriano e la VII, se può essere merito di Balista, è immediatamente successiva. Quanto alla vittoria VIII non vedo motivi plausibili per escluderla.

(3) *RIC.* V/1, p. 68, 70, 72; *ELMER, o. c.* p. 19, n° 19, p. 20, n° 26, 33, 39; p. 21, n° 55, 59 c; p. 23, n° 73. La zecca di Colonia non offre altra documentazione posteriore e, poichè essa passò a Postumo nel 260, possiamo essere certi che il titolo di *Germanicus maximus V* rimase a Gallieno fino a tale data. Esso indica quindi anche il massimo numero di vittorie germaniche da lui conseguite fino a quel momento. Poichè in tale numero non può non essere compresa la vittoria sugli Alamanni, anteriore alla rivolta di Postumo, possiamo ritenere che questa stessa vittoria conseguita probabilmente nel 259, sia anche la I vittoria conseguita dopo

ed, anzi, che al titolo ricordato corrisponde almeno la VI vittoria — poichè alle cinque vittorie germaniche si deve aggiungere una *Victoria dacica* — dovremo ammettere che con ogni probabilità la vittoria VI è anche la vittoria I di Gallieno solo e pertanto le vittorie II e III devono corrispondere alle vittorie VII e VIII. Avviene cioè per la numerazione delle vittorie lo stesso fenomeno che si verifica per il computo delle *tribuniciae potestates*: nel 259 Gallieno ricomincia la numerazione tanto per quelle come per queste. Avremo pertanto: *victoria VI = victoria I*; *victoria VII = victoria II*; *victoria VIII = victoria III* (1).

la catastrofe di Valeriano. Sull'avvenimento si veda specialmente STÄHELIN F., *Die Schweiz in röm. Zeit*, Basel 1931, p. 253 con n. 1; SCHMIDT L., o. c., p. 13. Meno utili HERTLEIN F., *Die Geschichte d. Besetzung d. röm. Württembergs*, Stuttgart 1938, p. 153; NESSELHAUF H., l. c., p. 54 sg. L'avvenimento stesso va collocato nel 259 in base ai trovamenti di tesori ivi citati.

Sul valore di FREDEG. II 40 (in MGH. *Script. rer. Merov.* II 64 = HOWALD-MEYER, o. c., p. 168) cfr. STÄHELIN, o. c., p. 251 sg. con n. 2 a p. 251 (questa anche per la bibliografia).

Per l'identificazione fra la vittoria alamannica e il titolo di *Germanicus maximus V*, confr. anche ALFÖLDI, in *Num. Chron.* 1929, p. 252, il quale però ne trova a torto una conferma nella celebrazione delle legioni V.P. V.F. Va quasi sicuramente ritenuta errata la data proposta dall'ELMER c. c., p. 19 sgg.

(1) La *Vict. Gal. Aug. III* pare contemporanea a *tr. p. X cos. IV e V*, compare cioè dopo il dicembre 261 (cfr. ALFÖLDI, *Num. Chron.* 1929, p. 224-239). L'Alföldi, in verità, pone come *terminus post quem* il 260 e afferma che le monete datate al 261/2 furono inserite nella serie solo posteriormente; ma già il fatto che si celebri la *Victoria III* nel 261/2 significa che altre due vittorie sono state conseguite in precedenza dal solo Gallieno. Il *terminus* del 260 è quindi troppo tardivo. Il rapporto che l'Alföldi vede (l. c., p. 246) fra la III vittoria e la VI lealtà è indubbiamente verisimile: bisogna senz'altro considerare la III *Victoria* posteriore alla VI lealtà che, infatti, anche secondo l'Alföldi inizia la coniazione milanese (che è quindi da porre nel 259 come, su altre basi, afferma l'ELMER, o. c., p. 12, contro l'ALFÖLDI, l. c., p. 243), ma non per questo si può identificare la *Victoria III* con la VII (p. 247). Per la *Victoria VII*, infatti, sono in uso gli stessi tipi della III (ALFÖLDI, l. c.), ma ciò avviene anche per la *Victoria VIII* (*ibid.*). Si può quindi pensare non già ad un conguaglio fra III e VII, ma — come io preferisco — fra III e VIII. Si noti

Ponendo la *victoria IX* (1) dopo il 261, poichè in tale anno appunto Gallieno, preparando i decennali, tornò alla numerazione delle *tribuniciae potestates* di Valeriano, tre vittorie (VI-VIII = I-III) vanno poste fra il 259 e il 261. La prima è senza dubbio, credo, quella sugli Alamanni (2), un'altra può essere attribuita a Balista nella lotta contro Sapone prima della rivolta dei Macriani (3), un'ultima può essere stata ottenuta su uno qualunque dei fronti di guerra e, forse, sui Goti del Mar Nero.

Cessato il computo delle nuove *tribuniciae potestates* — che, come abbiamo visto, è documentato soltanto fino al 261 — cessò anche il nuovo computo delle vittorie e pertanto noi abbiamo la vittoria IX senza conguaglio con una vittoria IV del solo Gallieno.

a questo proposito che la *Victoria VIII*, posta dall'Alföldi (p. 248) nel 261 è esattamente concomitante con la *Victoria III* di Roma, databile anch'essa al 261 (p. 240-242).

(1) La leggenda della moneta andrebbe considerata errata secondo l'ALFÖLDI (*Num. Chron.* 1929, p. 251); ma cfr. *supra*, p. 147, n. 2.

(2) Non so se si possa tener conto del fatto che per Valeriano le iterazioni del titolo di *Germanicus maximus* giungono soltanto alla III (RIC. V/1, p. 39, n° 9, 9^a). Vittorie germaniche su monete di Valeriano sono celebrate anche in RIC. V/1, p. 48, n° 132; p. 52 sg., n° 181 e 203; p. 58, n° 263-265; per *Victoriae Augg. it. Germ.* cfr. RIC. V/1, p. 48, n° 129 sg. Iscrizioni: CIL. XI 2914 del 254/5; CIL. VIII 2380 del 255/6; CIL. X 8028 ed *Eph. Epigr.* VIII 770 del 257; SEG. VI 759 [l'epigrafe] verso il 258; CIL. XI 826 e VIII 20155 del 258/9. Si trascura CIL. VIII 23877 su cui cfr. p. 120, n. 2. Papiri: del 254/5: CPR. 176, 1; *Oxyrh.* 1277, 15 del 256/7: B. 945, 1; Lips. 3 I 1; 3 II 15; del 257/8: Giss. 50, 27; del 259/60: *Oxyrh.* 1273, 42; Ryl. 110, 21; Lond. II p. 266 n. 211.

L'opinione dell'ALFÖLDI (*Berytus IV*, 1937, p. 57; CAH. XII 148) è che il titolo derivi a Valeriano, in qualche caso, da vittorie, reali o vanitate, sui Germani (Goti) del Mar Nero. Osserverei però che mancherebbe — delle quattro vittorie germaniche conseguite sul Reno da Gallieno — soltanto la IV e che, inoltre, in tutti i papiri e in quasi tutte le iscrizioni (eccezion fatta per CIL. XI 2914) al nome di Valeriano è associato quello di Gallieno. Mi pare quindi più probabile che Valeriano assuma il titolo di *Germanicus* in quanto *Augustus senior*: anche l'esistenza delle monete con *Victoria Augg. it. Germ.* pare indicare la concomitanza fra i due sovrani nell'assunzione del titolo di vittoria.

(3) Cfr. ALFÖLDI, in *Berytus IV* (1937), p. 65 (anno 260).

Per comprendere, dunque, la doppia numerazione delle vittorie di Gallieno non è affatto necessario ricorrere alle vittorie sugli usurpatori. Contrariamente a quanto pensa l'Alföldi, queste ultime probabilmente non furono affatto celebrate: esse erano vittorie in guerra civile o — se si preferisce — riuscite operazioni di polizia. La tradizione antica non pare dunque spezzata da Gallieno (1).

L'Alföldi stesso (2) ha creduto di poter desumere dall'esame delle monete anche una vittoria di Gallieno su di un usurpatore nel 263. L'usurpatore in questione sarebbe Postumo, ma la presenza nell'emissione considerata della leggenda *Victoria Aug. III* (3), che non può probabilmente riferirsi ad una data diversa dal 261 (4), mi pare da porre in rilievo più che la datazione di alcune monete con *tr. p. c. VI* (5) che ci porterebbero al 264. Queste infatti potrebbero indicare soltanto una continuazione dello stesso tipo monetario (6) e, in tal caso, l'usurpatore del quale si celebra la liberazione ("ob libertatem receptam", "ob reddit. libert.") potrebbe essere Macriano. E, comunque, è interessante notare che lo stesso Alföldi è tratto a concludere, contrariamente alle proprie convinzioni, che almeno in questo caso è palese la persistenza dell'uso antico di celebrare, dopo l'abbattimento di un usurpatore, non già una vittoria ma il ricupero della *libertas* (7).

(1) Quanto al preteso precedente di Settimio Severo esso non ha probabilmente alcun peso. Per quell'imperatore si tratta in realtà di acclamazioni imperiali mentre per Gallieno si tratta di vittorie celebrate ufficialmente come tali. Qui sta secondo me una differenza sostanziale perchè il titolo di *imperator* è dato dalle truppe, mentre le vittorie sono celebrate ufficialmente per conto di tutto il popolo romano.

(2) *Zeitschr. f. Num.* XL (1930), p. 1-15.

(3) *L. c.*, n° 14.

(4) *Supra*, p. 147 sgg.

(5) ALFÖLDI, n° 12-13.

(6) Si tratta di ibridi secondo lo stesso ALFÖLDI, *l. c.*, p. 1 e 4.

(7) *Ibid.*, p. 15.

* * *

Altre vittorie ottenute sotto gli auspici di Gallieno sono sicuramente quelle che gli procurarono il titolo di *Persicus* o *Parthicus maximus* nel 263 (1) e dal 265 in poi (2). Ma noi chiuderemo la serie delle considerazioni riguardanti le vittorie soffermandoci sul titolo di *Dacicus maximus*, portato da Gallieno in un'iscrizione spagnola fino dal 257 (3). Gallieno fu in Dacia, secondo l'Andreotti (4), fra il 256 e il 258, ma tutto il periodo anteriore a quello compreso in un termine non più ampio che dall'agosto al dicembre del 258 pare senz'altro da escludersi in base alle sue precedenti considerazioni (5). Se si tiene presente che le due iscrizioni CIL. III 1705 e 8010 recano come data *tr. p. cos. III* riferendosi a Gallieno, si sarebbe tentati di supporre che esse siano state dedicate nel 259 (computo C) (6) subito dopo la visita appunto di Gallieno. Per quanto riguarda invece CIL. III 875, vi si legge la formula "*leg. V Mac. III piae fidelis*", e vi compare accanto al nome di Gallieno, e prima di esso, quello di Valeriano. Possiamo quindi pensare che la legione, o almeno qualche suo distaccamento, sia stata usata nel corso del IV anno di Valeriano e cioè nel 256/257. Vi corrisponderebbe bene il titolo di *Dacicus maximus* portato da Gallieno nel 257, ma ciò non implica la presenza colà

(1) CIL. VIII 22765 = DESSAU, ILS. 8923 (*trib. pot. XII, cos. V*); cfr. ALFÖLDI in *Berytus* V (1938), p. 76 e p. 48 per la riapertura della zecca in Antiochia.

(2) Del dicembre 265 sono CIL. X 4784 ed *Eph. Epigr.* IX 582 (cfr. *supra* p. 145, n. 4). Nei papiri il titolo si associa a quello di *ἑρμανικὸς μέγιστος* dall'anno 266/7 (cfr. *Oxyrh.* 1689, 42; *Herm.* 52, 34; 54, 22; 55, 15; 66, 16; etc. etc.) fino al 267/8 (cfr. *Herm.* 53, 29; 58, 21; 60, 1; 62, 37; 63, 6; 65, 6; 69, 6; 70, 9; 77, 6). *ἑρμανικὸς μέγιστος* in *Herm.* 72, 15 e *Oxyrh.* 1475, 35 (del 266/7).

(3) CIL. II 2200 = DESSAU, ILS. 552 già citata più volte. Per altre iscrizioni in cui si integra tale titolo cfr. *supra*, p. 138, n. 4.

(4) ANDREOTTI R., *L'usurpatore Postumo nel regno di Gallieno*, I, Bologna 1939, p. 82.

(5) Cfr. *Id.*, *ibid.*, p. 5.

(6) Cfr. *supra*, p. 132 sg.

nè di Valeriano nè di Gallieno. Sono infatti documentate scorrerie di *latrunculi* nel 256 dall'iscrizione CIL. III 12376, ma naturalmente nemmeno esse implicano la presenza degli imperatori.

Gallieno potè invece recarsi sul luogo in occasione delle rivolte di Ingenuo e Regaliano e cioè nella seconda metà del 258 (1) e forse in questa circostanza fu posta l'iscrizione CIL. III 7450 commemorante certi lavori militari di una coorte *III Coll*(...) avvenuti nel 258. Allora Postumo non s'era ancora ribellato e Gallieno non doveva avere eccessive preoccupazioni per le Gallie.

III: L'ABOLITIO MEMORIAE DI GALLIENO

L'erosione del nome di Gallieno o di suoi famigliari o anche di epiteti derivanti dal suo nome si verifica per lo più in Italia e in Africa, assai raramente fuori di queste due regioni. Infatti solo una volta essa si riscontra a Colonia (CIL. XIII 8261), una volta nella Mesia inferiore (CIL. III 7450), due volte nella Pannonia (CIL. III 3424 e 4653). L'erosione di Colonia va senza dubbio collegata con l'usurpazione di Postumo, le erosioni della Mesia e della Pannonia sono invece assai difficilmente collegabili, con le rivolte del 258 (Ingenuo e Regaliano).

CIL. III 4653, intanto, potrebbe essere senz'altro scartata, se si tien conto del fatto che dei due nomi di Valeriano e Gallieno in essa contenuti viene erasa solo una parte del secondo: «*Imp. Caes. P. Licinio [Valerian]o p. f. Aug. trib. pot. cos. procos. et Licin Gallienio Aug....*». La sola traccia di erosione è dunque in quel *Gallie* frapposto fra *Licin* e *nio* in modo da lasciar sussistere il nome di *Licin...nio*. Ciò permette di supporre che si tratti non di un'erosione

(1) Si tenga presente che *Ant. I. Yug.* I 600 va fissata al 258 in base alla VI *tribunicia potestas* di Valeriano. Per una nuova integrazione dell'iscrizione stessa cfr. *supra*, p. 118 e n. 2.

dovuta ad *abolitio memoriae*, ma di una correzione tentata e mal riuscita: il lapicida aveva forse scritto male il nome di Gallieno (*Gallienio*) e per correggere l'errore tolse addirittura la prima parte del nome in modo da riallacciare la parte finale al gentilizio *Licin* lasciato incompleto. Potrebbe sostenere tale ipotesi il fatto che nel nome di Valeriano il gentilizio — esattamente scritto *Licinio* con una sola *n*, è tracciato completo: chi corresse l'iscrizione pensò dunque a completarlo anche nel secondo nome dopo di aver ripudiato quel *Gallie* che noi troviamo eraso? Ma si potrà anche notare che l'iscrizione è del 253 quando Valeriano non aveva ancora iterato nè la *tribunicia potestas*, nè il consolato e Gallieno era ancora soltanto Cesare e non aveva, pertanto, nè la *tribunicia potestas*, nè i titoli di *pius felix*, nè il potere proconsolare: in queste condizioni è possibile che il nome di Gallieno fosse ancora poco noto e che si sia preferito evitare l'errore di scriverlo sbagliato (1). Per contro non vale l'osservazione che a Gallieno sia attribuito il titolo d'Augusto poichè esso è dato sovente anche a Valeriano minore e a Salonino (2).

(1) Cfr. WICKERT, in P.-W. XIII 350-352 per vari errori nel nome di Gallieno.

(2) Si vedano i papiri dell'anno 254/5 *Oxyrh.* 1277,15 e *CPR.* 176, 1; del 256/7: *B.* 945,1; *Lips.* 3 I 1; 3 II 15; *Strassb.* 6, 15; del 257/8: *Oxyrh.* 1649, 3; 1707,10; *Arch. f. Pap.* IV, 115 I 6; I 16; II 6; del 258/9: *Oxyrh.* 1563,1; *Giss.* 50,27; del 259/60: *Lond.* 211; *Oxyrh.* 1273,42; *Ryl.* 110,21. Le date stesse mostrano che il titolo di *Σεβαστός* fu dato ad entrambi i principi. Lo stesso titolo si trova in qualche iscrizione greca (IGR. IV 776 forse per entrambi i principi sebbene portino lo stesso nome i due (?) personaggi ivi ricordati; IG. VII 3105, Valeriano iuniore; AE. 1939, 25, lo stesso, anno 255/6; IGR III 481 = DESSAU, ILS. 8870, lo stesso, senza data) e perfino latina (CIL. III 12215, entrambi i principi; VIII 2382 e 7608, Valeriano iuniore; VIII 2383, Valeriano iuniore o Salonino; *Eph. Epigr.* VIII 751, Salonino, al quale si riferiscono anche CIL. VIII 8473 = DESSAU, ILS. 557). Le monete alessandrine danno il titolo di *Σεβαστός* a Valeriano iuniore (cfr. VOOT, *o. c.*, I, p. 202 sgg.). Le monete delle zecche orientali locali danno il titolo sia a Valeriano iuniore (cfr. WICKERT, in P.-W. XIII 242) sia a Salonino (HEAD, *Brit. Mus., Phrygia*, p. 417, n° 39). Solo Salonino prese il titolo d'Augusto in segno d'impero negli ultimi giorni di sua vita (cfr. ELMER, *o. c.*, p. 26 e p. 17).

L'altra iscrizione pannonica (CIL. III 3424 di *Aquincum*) porta la data del 267 (*Paterno et Arcesilao cos.*). Almeno in questo caso è quindi assolutamente necessario escludere la rivolta di Ingenuo e quella di Regaliano. Al massimo si potrà pensare alla rivolta di Aureolo (1), ma ciò non serve a conquistare nulla di nuovo.

Resta l'iscrizione della Mesia inferiore (CIL. III 7450) in cui compare la data del 258 (*Tusco et Basso cos.*). Di essa abbiamo già parlato a proposito della possibile visita di Gallieno in Dacia, ma ora dobbiamo dire che se vogliamo credere che l'erasione sia avvenuta a causa della rivolta di Ingenuo, dobbiamo anche collocarla nei primi mesi dello stesso anno in cui risulta composta ed escludere il rapporto già istituito con la visita imperiale. Per quanto ciò appaia difficile, non è certo impossibile, ma non è naturalmente lecito trarne alcuna conseguenza.

Metodicamente, quindi, bisogna concludere che nessuna delle tre iscrizioni esaminate ha dal nostro punto di vista il valore di un documento sicuro.

Non restano pertanto che le iscrizioni erase d'Italia e d'Africa. Queste ultime, se si voglia attribuire l'erasione a qualche pretendente, non possono essere collegate se non col nome assai dubbio di Celso; ma il collegamento appare, comunque, illusorio. Le iscrizioni erase recanti una data sono rispettivamente del 254 (CIL. VIII 12229), del 259 (CIL. VIII 20155) (2), del 260 (I. Lat. Afr. 506) (3), del 261 (A. E. 1930, 42), del dicembre 263 (CIL. VIII 22765) e del 265 (A. E. 1905, 35). Ma, se vogliamo dare qualche peso ad una notizia così dubbia come quella compresa per Celso nella Vita dei Trenta Tiranni della Storia Augusta, secondo cui l'usurpazione di Celso andrebbe circoscritta ad un periodo di

(1) Cfr. BARBIERI, in *Studi it. di fil. class.*, N.S. XI (1934), p. 332.

(2) Valeriano vi ha la IV *tribunicia potestas* col IV consolato, ma pare si tratti di un errore per *tr. pot. VII cos. IIII* col solito scambio fra V e II, su cui cfr. *supra*, p. 118, n. 2 e p. 120, n. 1.

(3) La data è determinata dal fatto che vi compare un solo Cesare, Salonino, mentre non è ricordato l'Augusto Valeriano.

nove giorni, un'usurpazione così breve e limitata per di più anche nello spazio — poichè almeno Sicca sarebbe rimasta fedele a Gallieno — avrebbe difficilmente permesso che un così gran numero di erasioni potesse aver luogo e su una così vasta estensione di territorio. Non solo infatti le iscrizioni già ricordate recano l'erasione del nome di Gallieno, ma anche altre non databili con assoluta sicurezza (1). Nel loro complesso esse abbracciano un territorio vastissimo che comprende città dell'Algeria, della Tunisia e della Tripolitania (*Thibica, Cuicul, Ain Lebda, Cartagine, Thibursicum Bure, Macomades, Ras el Ain*). La rivolta di Celso non potrà comunque avere una tale ampiezza.

V'è invece da notare un interessante particolare: in un'iscrizione parzialmente erasa (I. Lat. Afr. 356) pare rispettato il nome di Valeriano. Ora, fra le iscrizioni che stiamo esaminando soltanto cinque sono sicuramente riferibili all'epoca di Valeriano: CIL. VIII 12229 e 20155, I. Lat. Afr. 356 e 615, I. Lat. Alg. 2047; ma CIL. VIII 12229 non contiene il nome di Valeriano stesso. Le iscrizioni in cui potrebbe essere eraso il nome del fondatore della dinastia sono dunque soltanto quattro, e l'erasione si verificherebbe soltanto in tre (CIL. VIII 20155, I. Lat. Afr. 615 e I. Lat. Alg. 2047). I. Lat. Afr. 356 è dunque particolarmente degna di considerazione. In essa, per essere precisi, è eraso il nome di Gallieno mentre con ogni sicurezza si può dire che non sono stati toccati quelli della moglie Salonina e del figlio Cesare. Del nome di Valeriano, invece, manca la maggior parte essendo l'iscrizione assai mutila, ma quel poco che è rimasto (P L) non presenta segno di erasione e il fatto che siano rimasti intatti gli altri nomi ricordati lascia pensare

(1) I. Lat. Afr. 356 e 615, attribuibili al periodo 255-258 poichè sono poste vivente Valeriano e un P. Cornelio Licinio Valeriano *nobilissimus Caesar* che va probabilmente identificato con Valeriano iunior; I. Lat. Alg. 2047, databile approssimativamente allo stesso periodo; forse CIL. VIII 1430, 1437 (*Add.* 15254), 26582, nelle quali è eraso l'epiteto delle colonie ivi nominate; 25843, ove è sicuramente eraso il nome di Salonina.

che in realtà anche il nome di Valeriano non fosse stato loccato. Questo particolare assume grande importanza se si pensa che solo Gallieno ne risulta condannato e la memoria di Valeriano viene rispettata perfino nel nome del giovane nipote — che è salvato anche in I. Lat. Afr. 615 —: non si tratta dunque sempre di odio contro la dinastia ma — talvolta — contro il solo Gallieno.

Se si pensa che la politica di Gallieno si sviluppò in senso assai diverso da quella che Valeriano — già *princeps senatus* — aveva instaurata e mantenuta fino alla sua cattura, si deve pensare al ceto senatorio come a quello che si ribellò in Africa alla memoria di Gallieno: è nota l'esplosione di odio e di vendetta verificatasi in Italia alla sua morte; altrettanto poté avvenire in una regione che coi Gordiani aveva espresso i rappresentanti della politica filosenatoria più accesa.

Anche per quanto riguarda le erasioni un fatto analogo a ciò che avvenne in Africa si verificò in Italia, dove non c'è traccia di *abolitio memoriae* del nome di Valeriano. A Roma, anzi, un'iscrizione (CIL. VI 1107) lascia sopravvivere al nome di Gallieno — eraso — i nomi di Salonina e del figlio, forse Valeriano minore.

È questo dunque l'unico risultato positivo di qualche interesse della nostra ricerca a proposito delle erasioni: l'aver posto in luce la possibile contrapposizione fatta dai contemporanei stessi tra Valeriano e Gallieno. Era lo stato d'animo del Senato.

EUGENIO MANNI

RECENSIONI E CENNI BIBLIOGRAFICI

KAN A. H., *Jupiter Dolichenus. Sammlung der Inschriften und Bildwerke, mit einer Einleitung*, Leiden, Brill 1943.

L'autore che ha iniziato quasi 50 anni or sono la sua carriera scientifica con una dissertazione dal titolo *De Jovis Dolicheni cultu* (Groningae 1901), si è proposto dopo le scoperte fatte dal Colini del Santuario delle divinità Dolichene sull'Aventino (BCACom.Rom. 63 (1935)) e dopo gli studi del Demircioğlu (*Der Gott auf dem Stier*, Berlin, 1939) di raccogliere tutte le attestazioni supersittie sugli dei di Doliche, facendole precedere da un'esposizione sintetica sull'argomento che rinnova e aggiorna l'opera del 1901.

La parte maggiore dell'opera (da p. 42 a p. 155) consiste nella raccolta, nell'esposizione e nella indagine sul materiale di tale culto, epigrafico e monumentale, finora noto in quasi 300 elementi soprattutto sparsi oltre che a Roma, lungo il *vallum Antonini* in Britannia, e lungo i confini del Reno e del Danubio (Germania inferiore e superiore, Rezia, Norico, Pannonia, Dacia, Mesia superiore e inferiore), in oriente (Commagene e Siria) e in pochi altri luoghi.

È pertanto un culto essenzialmente militare e lo dimostra la introduzione che studia la preistoria del culto di questo dio, la sua diffusione nello stato Romano, le sue immagini, e raccoglie notizie su templi, culti, credenze, adoratori e sacerdoti.

Molle e buone le osservazioni generali e particolari e utili in ogni modo per lo studio di questa fra le più interessanti delle trasmigrazioni di culti dall'oriente all'occidente dell'impero di Roma.

ARISTIDE CALDERINI

POPESCU DORIN, *Die frühe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen (= Biblioteca Muzeului National de Antichități din Bucaresti II)*, Bucaresti 1944.

Benchè questo secondo volume della collezione della Biblioteca del Museo Nazionale di Bucaresti dopo il volume del Florescu sui Monumenti funerari romani della Dacia Inferiore uscito nel 1942, non tratti direttamente di studi epigrafici, tuttavia può interessare gli studiosi delle antichità della penisola balcanica per i numerosi riscontri fra l'età preistorica

e protostorica e l'età romana, tanto più che l'A. si è proposto di illustrare soprattutto lo stato attuale delle nostre conoscenze e degli studi sopra la regione così interessante archeologicamente che si stende fra la valle del Maros, del Coros e fino quasi al corso superiore del Tibisco.

Ne conclude per l'unità della popolazione di questa regione e per la sua antichità più remota di quanto non credesse il Childes, e anche più antica di quanto suppose il Pârvan.

Il volume è illustrato da molti disegni e da qualche tavola fotografica.

ARISTIDE CALDERINI

GORDON A. E., *Superlineate abbreviations in Latin inscriptions*, Berkeley a. Los Angeles, Univ. of California Press, 1948.

Gli studi sulle abbreviazioni nell'epigrafia e in generale negli scritti antichi risalgono, come è noto, a Ludovico Traube, che soprattutto nella sua caratteristica opera *Nomina sacra*, edita a Monaco nel 1907, ha mostrato l'importanza dell'argomento e ha posto le basi di una trattazione scientifica del medesimo.

La materia è indubbiamente fra quelle finora troppo abbandonate alla pratica del competente piuttosto che fondata su rilievi regolari e scientifiche deduzioni e le stesse liste delle abbreviazioni che si avevano finora erano piuttosto esempi sporadici che veri e propri repertori. L'A. indotto ad occuparsene dallo studio sopra un'iscrizione latina da lui esaminata e pubblicata in Univ. Calif. Publ. Class. Arch. I 13 (1944) pp. 313-356, ha avuto il coraggio e la pazienza di esaminare le quasi 200.000 iscrizioni del CIL, raccogliendo preziose indicazioni e disponendole in serie sia per osservarne la consistenza e la frequenza, sia per tentare anche una loro cronologia.

Non ha potuto vedere direttamente che un relativamente limitato numero di epigrafi, tuttavia ha constatato che le trascrizioni del CIL. sono molto precise e quindi la raccolta è attendibile e soddisfacente.

Per quanto riguarda l'età repubblicana non vi sono sufficienti indicazioni per stabilire delle caratteristiche di tale epoca; solo 3 iscrizioni meritano una particolare menzione e discussione.

Per l'impero quasi 1100 iscrizioni contengono una o più linee orizzontali sovrapposte a indicare l'abbreviazione; però si osserva che non vi è uniformità nell'uso delle abbreviazioni, neppure nella medesima epigrafe.

Considerando le 1100 iscrizioni secondo l'età a cui appartengono si constata che vi sono dei secoli in cui l'uso delle abbreviazioni è assai più comune che in altre; tuttavia esse appaiono dal I al VI secolo, cioè fino alla fine del periodo preso in considerazione.

Il libro poi presenta una lunga lista di parole abbreviate ed abbreviazioni con l'indicazione del numero di volte che compaiono e l'epoca in cui compaiono. Esaminando i vari tipi di abbreviazione se ne riscontrano quattro: sospensione, contrazione, contrazione-sospensione, raddoppiamen-

to e si considerano secondo la loro relativa frequenza e l'epoca in cui appaiono.

Segue la lista delle contrazioni d'epoca imperiale, soprallineate; anche esse sono poi considerate secondo il secolo a cui appartengono e secondo l'uso delle soprallineazioni, che si fa l'ipotesi venisse dal modo di scrivere i numerali.

Un indice alfabetico generale delle abbreviazioni chiude l'importante volume, il quale peraltro non affronta il problema dell'origine delle abbreviazioni.

ARISTIDE CALDERINI

BATTLE HUGUET PEDRO, Pbro, *Epigrafia latina* (Consejo superior de investigaciones científicas Instituto «Antonio de Nebrija» Escuela de Filología de Barcelona: Colección de manuales «Emerita», núm 5., Barcelona 1946.

L'A. conservatore del Museo Diocesano di Barcellona, e scolaro in Roma nel Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana del nostro Angelo Silvagni, si è proposto di scrivere in castigliano un semplice Manuale di epigrafia latina di carattere generale, e l'ha fatto sulle orme soprattutto della quarta edizione del *Cours d'épigraphie latine* del Cagnat, tenendo in particolare considerazione le iscrizioni della Spagna. La limitata estensione del volume non ha permesso all'A. più che una rapida scorsa alla materia, ma questa è sufficiente a introdurre i discepoli nello studio di questa disciplina. La disposizione tipografica dell'insieme, le divisioni e suddivisioni continue del testo in paragrafi e solloparagrafi, la ricchezza degli esempi danno impressione di chiarezza e di ordine e quindi fanno prevedere che il libro sia giovalo e giovì agli studenti delle Scuole universitarie desiderosi d'iniziare la loro carriera di epigrafisti.

Le Appendici possono essere utili anche a noi; e sono la lista degli imperatori romani, e dei membri della famiglia imperiale, con l'indicazione dei titoli, cariche e cronologia di ciascuno, la lista dei consoli dal 280 a. Cr. al 566 d. Cr. in ordine alfabetico e le sigle e abbreviazioni più frequenti.

Il volume si chiude con una bibliografia e una piccola antologia epigrafica. La bibliografia ha di mira soprattutto il materiale spagnolo, come è naturale, e non trascura i libri italiani; tuttavia qualche lacuna appare subito evidente: ne cito una che accanto a questo nostro *Epigraphica* non dovrebbe mancare: l'*Année épigraphique*, tanto più antico del nostro; l'Antologia è fatta di ben 245 numeri ed è accompagnata da ben 16 tavole di nitide fotografie.

Auguriamo al Manuale buona fortuna presso le Scuole, per le quali è stato creato.

ARISTIDE CALDERINI

INDICE GENERALE DELLA IX ANNATA

R. BARTOCCINI, <i>Frammento di Legge romana rinvenuto a Taranto</i> (con 2 tavole fuori testo)	pag. 3
M. GUARDUCCI, <i>Appunti di cronologia cretese: La guerra del 114 av. Cr. fra Lato e Olunte</i>	" 32
A. PALESTRA, <i>Iscrizione latina su una "Columna miliaria", rinvenuta a Robecco sul Naviglio</i>	" 36
L. ANTISERI, <i>Tre nuovi "II. viri iure dicundo", di Spello</i>	" 40
A. BERGER, <i>C. C. C. A contribution to the latin terminology concerning Collegia</i>	" 44
G. M. BERSANETTI, <i>Note storico-epigrafiche</i>	" 56
A. LUSSANA, <i>Alcune osservazioni sulle pietre miliari della Transpadana, della Venezia e della Liguria</i>	" 68
F. SPRATER, <i>Obergermanien zur Zeit des Kaisers Claudius</i>	" 81
L. DONADUZZI MARCON, <i>Le iscrizioni del Museo Moscardo di Verona</i>	" 90
V. TUSA, <i>Cippo romano iscritto rinvenuto a Rimini</i>	" 109
E. MANNI, <i>Note di epigrafia Gallieniana</i>	" 113

Recensioni e cenni bibliografici:

KAN A. H., <i>Iuppiter Dolichenus. Sammlung der Inschriften und Bildwerke, mit einer Einleitung</i> (A. Calderini)	" 157
POPESCU DORIN, <i>Die frühe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen</i> (A. Calderini)	" 157
GORDON A. E., <i>Superlineate abbreviations in Latin inscriptions</i> (A. Calderini)	" 158
BATTLE HUGUET PEDRO, <i>Pbro, Epigrafia latina</i> (A. Calderini)	" 159

Autorizzazione del Tribunale di Milano, 22 luglio 1948, Reg. n. 228 — Direttore Responsabile Prof. Aristide Calderini. — Proprietario: Casa Editrice Ceschina. — Scuola Tipografica "S. Benedetto", Viboldone (S. Giuliano Milanese). — Finito di stampare il 26 marzo 1949.

CASA EDITRICE CESCHINA
VIA CASTELMORRONE, 15 MILANO

Biblioteca di Alta Cultura

- n. 1. ARISTIDE CALDERINI, *Papiri*, I. Guida allo studio della papirologia antica greca e romana.
Volume in-16 di pp. 216 L. 220.—
- n. 2. ERNESTO SCAMUZZI, *Papiri*, II. Guida allo studio della papirologia faraonica.
In corso di preparazione.

La collezione risponde alle esigenze della preparazione così degli Universitari, come delle persone colte e si inizia con questi due volumi curati rispettivamente dal Prof. Aristide Calderini, fondatore e direttore di «Aegyptus» e insegnante da più di vent'anni di Papirologia nelle Università italiane e dal prof. Ernesto Scamuzzi attualmente direttore del Museo Egizio di Torino; seguiranno nella collezione altri volumi sulla Archeologia, l'Epigrafia ed altre materie pertinenti alle scienze morali.

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE
COMO MUSEO ARCHEOLOGICO

Rivista Archeologica

dell'ANTICA

PROVINCIA E DIOCESI DI COMO

PERIODICO DI ANTICHITÀ E D'ARTE
della SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE

Fascicolo 128-9 - Anno 1947-8

In corso di stampa. - Si dà gratuitamente ai soci ordinari che versano L. 300 all'anno. Si vende a L. 400.-